

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

315° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	8
3 ^a - Affari esteri	»	44
5 ^a - Bilancio	»	60
6 ^a - Finanze e tesoro	»	66
7 ^a - Istruzione	»	69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	79
10 ^a - Industria	»	83
11 ^a - Lavoro	»	90
12 ^a - Igiene e sanità	»	110
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	112

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	126
--	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	134
RAI-TV	»	139
Infanzia	»	149
Mitrokhin	»	165

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	167
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	173
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	174
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	184
10 ^a - Industria - Pareri	»	185
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	186
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	187

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	188
-------------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

283^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in quella sede si è convenuto di acquisire nella seduta di domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 15, le relazioni introduttive, rispettivamente dei senatori Boschetto e Falcier, sui disegni di legge n. 1890 («Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale») e n. 1283 («Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali»), già previste per la seduta di giovedì 10 luglio.

Preso atto che la commissione nominata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie in merito all'introduzione al *software* a codice sorgente aperto nella pubblica amministrazione ha concluso i propri lavori, su richiesta del senatore Malan si è convenuto di richiedere allo stesso Ministro di riferire al riguardo, pronunciandosi al contempo sul disegno di legge n. 1188, già all'ordine del giorno, che riguarda la stessa materia: in particolare il Ministro potrà fornire una valutazione sulla effettiva utilità di una legge, una volta maturato un indirizzo del Governo per una possibile soluzione in via amministrativa.

Infine, su richiesta del senatore Maffioli, è stato dato incarico al senatore Falcier, relatore sui disegni di legge n. 132 e connessi, relativi al terzo mandato dei sindaci e dei presidenti di Provincia, di convocare al

più presto l'apposito comitato ristretto, appena costituito per verificare la possibilità di elaborare un testo unificato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2383) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER evidenzia la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza. A tal fine, il decreto-legge n. 158 modifica alcuni limiti relativi agli scarichi industriali delle centrali termoelettriche per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a 75 giorni, al fine di consentire agli impianti di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, rilevando che il provvedimento in esame discende non già da un'emergenza occasionale, bensì dalla mancanza di una politica energetica da parte del Governo. Le misure in esame sono a suo avviso particolarmente dannose per l'ambiente e al di fuori di ogni politica strutturale. In particolare, la previsione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, in materia di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è a suo giudizio la testimonianza dell'improvvisazione con cui il Governo compie le sue scelte politiche.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI richiama la necessità e l'urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione e il commercio in ragione della particolare pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica, colmando così il vuoto normativo della disciplina vigente.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE rileva che l'esistenza di un vuoto normativo e l'allarme sociale determinatosi a seguito di alcuni recenti episodi non integrano per se stessi i presupposti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge.

Preannuncia, quindi, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore GUERZONI, a sua volta, ritiene che le misure recate dal provvedimento in esame non siano affatto necessarie, perché si sarebbe potuto affrontare l'emergenza in base a norme di legge vigenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MALAN ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante il recepimento di alcune direttive comunitarie, attua la delega prevista dall'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 («Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»). Il Governo ha puntualmente osservato, a suo giudizio, i principi e i criteri direttivi indicati, che investono materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela della concorrenza, l'ordinamento delle telecomunicazioni e l'organizzazione amministrativa dello Stato.

Sempre in base alla delega, si prevede che, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni, si applichi la procedura stabilita dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; sono anche depenalizzate le fattispecie previste dall'articolo 195 del testo unico delle telecomunicazioni e vengono espressamente abrogate le disposizioni nazionali incompatibili.

Si sofferma in particolare sull'articolo 5, che individua gli ambiti di regolazione riservati alle Regioni.

Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VILLONE esprime dissenso sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Oltre che sul riparto delle competenze legislative interne, la Commissione dovrebbe indagare sul modo in cui il provvedimento recepisce le norme comunitarie. Sotto tale profilo, egli esprime dubbi circa la corretta attuazione e manifesta preoccupazione per la situazione che si

potrà determinare quando la direttiva europea si imporrà comunque in base ai principi che regolano il rapporto fra diritto comunitario e interno.

Sottolinea, quindi, la preferenza del diritto comunitario, sancita nelle direttive di cui si tratta, per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, come evidenziato dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Tesauro, nell'audizione svolta il 2 luglio scorso presso la Camera dei deputati. La normativa comunitaria, ha sottolineato, inoltre, l'indipendenza che dovrebbe connotare le autorità nazionali di regolazione, un concetto espresso con forza, tale da indurre alcuni commentatori a giudicare la norma comunitaria addirittura invasiva. Ne conseguirebbe la formazione di un circuito in base al quale l'autorità nazionale di regolazione rappresenterebbe il terminale per l'attuazione degli indirizzi dell'autorità europea di regolazione.

Ciò premesso, ritiene che lo schema di decreto legislativo non risponda ai criteri che ispirano la normativa europea. Anzitutto, non è chiara la preferenza accordata al mercato, specie se si considera l'articolo 38 che fa salva la validità fino alla loro naturale scadenza delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali preesistenti, contraddicendo il principio in base al quale il regime di autorizzazione dovrebbe essere preferito a quello della licenza.

Sarebbe poi contraria al principio di indipendenza, a suo giudizio, la centralità riconosciuta all'autorità di Governo. L'estensione della prerogativa governativa sulla materia, infatti, contrasta con l'indirizzo europeo e potrebbe scaturirne il paradosso di un'autorità nazionale di regolazione che, in base alla prevalenza del diritto comunitario, si imporrebbe alla politica governativa, dando luogo a gravi incertezze.

Richiama, infine, l'osservazione del professor Tesauro resa nella citata audizione, secondo la quale l'attuale formulazione delle disposizioni dello schema in esame è suscettibile di determinare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio della funzione di regolazione, con conseguenti difficoltà interpretative in ordine alla sua titolarità, ciò che potrebbe risolversi a danno dello sviluppo concorrenziale del settore. Sottolinea, in proposito, il pericolo che la normativa risulti illegittima in quanto contraria alla normativa comunitaria. Sarebbe opportuno, a suo avviso, attribuire le funzioni di vigilanza, controllo e garanzia in via esclusiva all'autorità nazionale di regolazione.

In conclusione, dichiara la propria adesione alle osservazioni del professor Tesauro, mentre il giudizio positivo manifestato dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli, a suo avviso, non tiene conto delle linee di indirizzo della direttiva europea né delle esigenze del sistema.

Il sottosegretario BALDINI ringrazia il relatore e il senatore Villone per gli interventi svolti. Il Governo ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame rientri pienamente nell'alveo della delega e che le dispo-

sizioni siano conformi alle norme comunitarie. Auspica pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il relatore MALAN prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Villone e conferma la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, del senatore Villone, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lanna

(1505) BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno 2003.

Il relatore FALCIER, integrando le informazioni fornite nella seduta precedente, comunica che la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e l'Unione dei comuni per cambiare Regione hanno trasmesso alla Commissione la documentazione preannunciata dai rispettivi rappresentanti in sede di audizione. Essendosi così completato il quadro informativo, auspica che la Commissione proceda nell'esame congiunto.

Il presidente PASTORE propone di riservare all'esame dei disegni di legge in titolo una delle sedute della Commissione in programma nella prossima settimana e di fissare per giovedì 24 luglio alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

238^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) MARINI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) CIRAMI ed altri. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) CALLEGARO. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e dei subemendamenti ad essi relativi già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di mercoledì 25 giugno 2003, al resoconto della seduta di giovedì 26 giugno 2003 e a quello pomeridiana del 2 luglio 2003.

Ricorda che il relatore Luigi Bobbio nel corso della seduta del 2 luglio scorso aveva invitato i presentatori del subemendamento 3.1000/22 a riformularlo nel senso di prevedere che del Comitato direttivo dell'istituzione Scuola della magistratura siano chiamati a far parte il primo Presidente della Cassazione ed il Procuratore generale presso la stessa con facoltà di delega delle relative funzioni.

Il senatore DALLA CHIESA modifica il subemendamento 3.1000/22 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) e sottolinea che l'accoglimento del suggerimento del relatore non vuol dire in ogni caso manifestazione di sostegno delle scelte normative espresse nella lettera c) del comma 1 dell'emendamento 3.1000 per le quali ribadisce la sua forte contrarietà.

Il senatore FASSONE annuncia il voto personale contrario al subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) in quanto la previsione della facoltà di delega delle funzioni rende la posizione dei delegati instabile e priva di autonomia a differenza di quanto accadrebbe per il caso in cui i componenti magistrati siano nominati dal CSM su proposta del primo Presidente

della Cassazione e del Procuratore generale presso la medesima, così come nel testo dell'emendamento 3.1000.

Osserva poi come si tratterebbe di una scelta – quella espressa nel subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) – non condivisibile in quanto sposta il baricentro della scuola verso la Corte di cassazione e finisce per non rappresentare adeguatamente la magistratura.

Il relatore Luigi BOBBIO osserva come sia necessario ed opportuno assicurare alla Scuola il contributo autorevole della partecipazione al Comitato direttivo del vertice della magistratura rappresentato dalle persone del primo Presidente della Cassazione e dal Procuratore generale presso la stessa.

Il sottosegretario alla giustizia VIETTI teme che la partecipazione dei vertici della magistratura al Comitato direttivo della Scuola possa in concreto non essere assicurata in considerazione dei numerosi impegni che gli stessi sono chiamati a svolgere, con ripercussioni negative sul funzionamento del Comitato.

Dopo una breve replica del relatore Luigi BOBBIO per il quale la previsione della possibilità di delega dovrebbe garantire l'efficace funzionamento del Comitato assicurando altresì allo stesso la presenza autorevole dei vertici della magistratura, interviene il senatore CENTARO che, aderendo alle osservazioni del relatore in ordine alla opportunità della previsione di una delega, ritiene che la proposta espressa dal subemendamento 3.1000/22 (nuovo testo) conferisca maggiore caratura alla istituenda Scuola per la presenza delle richiamate figure istituzionali.

Il senatore FASSONE sottolinea ancora una volta come la proposta subemendativa in esame non sia condivisibile in quanto non garantisce una rappresentanza adeguata della magistratura alla luce delle funzioni peculiari che i componenti del Comitato saranno chiamati a svolgere.

Il relatore Luigi BOBBIO non comprende come si possa ritenere la magistratura non adeguatamente rappresentata quando viene chiamato a far parte del Comitato proprio il vertice della stessa, salvo ipotizzare che in realtà l'obiettivo sia quello di permettere alle correnti presenti all'interno della magistratura – tramite il CSM – di avere voce in capitolo nella direzione della Scuola.

Il senatore MARITATI non comprende il timore del relatore, a suo avviso eccessivo, per il ruolo che le correnti potrebbero avere nell'istituenda Scuola, mentre di contro non rassicura l'ampio potere che verrebbe riconosciuto comunque ai vertici della magistratura.

Il senatore CONSOLO, dichiarandosi fortemente colpito dalle affermazioni dei senatori Fassone e Maritati, non comprende invece come si

possa affermare che il Primo presidente ed il Procuratore generale della Cassazione non rappresentino adeguatamente la magistratura all'interno della Scuola. Ritiene inoltre apprezzabile la previsione di una facoltà di delega come risposta anche alle perplessità di ordine pratico sollevate dal Governo ed invita poi ad approfondimenti per verificare se non sia opportuno circoscrivere la delega a specifiche partecipazioni piuttosto che concepirla come permanente. Conclude ribadendo il proprio stupore per affermazioni ed interventi che sono il segnale di pregiudizi e non appaiono rispettose della magistratura.

Il senatore MARITATI interviene per dichiararsi stupito di questa improvvisa difesa della magistratura da parte di esponenti della maggioranza.

Il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver ricordato come si stia discutendo della composizione di un comitato scientifico che sarà chiamato ad operare scelte importanti e di carattere tecnico per l'istituenda Scuola, si interroga se l'indicazione dei vertici della magistratura, che pure risponde al criterio di dare maggiore autorevolezza alla Scuola medesima, possa ritenersi la più idonea.

Condivide infatti le perplessità del rappresentante del Governo circa la non opportunità di attribuire nuovi compiti alle citate cariche, già molto impegnate in numerosi compiti, e sottolinea come sia invece necessario che siano chiamati a far parte del comitato scientifico i magistrati più adatti in relazione ai compiti da svolgere, sottolineando come la presenza di magistrati anche giovani segnalatisi per l'attività di studio e per la produzione scientifica potrebbe rappresentare una soluzione più convincente.

Ove si intendesse poi continuare nell'indicazione proposta in nome del criterio dell'autorevolezza – continua il senatore Brutti – non sarebbe peraltro coerente prevedere la possibilità di una delega.

Non condivide infine le preoccupazioni sollevate sul ruolo delle correnti presenti all'interno della magistratura che sono soltanto espressione di pluralismo e rifiuta con decisione la concezione, sottesa a molte proposte della maggioranza, della magistratura come ordinamento piramidale.

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea ancora una volta l'importanza di assicurare nel Comitato direttivo della Scuola la presenza delle richiamate cariche che, oltre ad esprimere i vertici della magistratura, possono portare alla Scuola il contributo di una esperienza professionale particolarmente utile per le finalità della stessa. Ritiene anzi che assicurare alla Scuola tale contributo probabilmente sia da considerarsi più utile anche dello svolgimento degli altri compiti istituzionali di spettanza del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Con il parere favorevole del RELATORE, e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1000/22 (nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.1000/23, 3.1000/24 e 3.1000/25.

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/26 fino alle parole «due magistrati ordinari». La prima parte del subemendamento risulta respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché il subemendamento 3.1000/27.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.1000/28 e 3.1000/29.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/31 fino alla parola «ordinario». La prima parte del subemendamento è respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i subemendamenti 3.1000/32, 3.1000/33 e 3.1000/34.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 3.1000/36 fino alle parole «che lo individua comunque tra». La prima parte del subemendamento è respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 3.1000/37 e 3.1000/38.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.1000/39 e 3.1000/40, quest'ultimo di contenuto identico al subemendamento 3.1000/41.

Con riferimento al subemendamento 3.1000/42, il relatore Luigi BOBBIO osserva come occorra evitare infingimenti sulla reale portata di tale proposta emendativa, volta ad affidare al CSM la determinazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ai quali dovrebbe uniformare la propria attività l'istituenda Scuola della magistratura. Si tratta di un'impostazione da respingere nel modo più netto in quanto l'organo di autogoverno della magistratura negli ultimi decenni ha finito in realtà per caratterizzarsi quale mera proiezione istituzionale delle logiche correntizie dell'associazionismo. La decisiva funzione della formazione risulterebbe compromessa ove si accedesse alla proposta emendativa a causa del trasferimento di pratiche lottizzatorie all'interno della istituenda Scuola. D'altra parte, lo stesso articolo 105 della Costituzione, nel prevedere tra i compiti del Consiglio quelli relativi alle assunzioni, alle assegnazioni e trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari, volutamente non comprende quello della formazione dei magistrati; se disposizioni di legge ordinaria successive l'hanno previsto è stato solo ed esclusivamente allo scopo di prendere atto di una situazione di fatto.

La proposta governativa, al contrario, opera una svolta decisiva che va nella direzione di affidare al Comitato direttivo della Scuola il compito di programmare l'attività didattica, prevedendo peraltro che questo possa

avvalersi delle proposte del CSM nonché degli altri organismi indicati nella lettera b) dell'emendamento 3.1000.

Invita quindi la Commissione a respingere l'emendamento, confermando il parere contrario già espresso nella precedente seduta.

Per dichiarare il suo voto di astensione interviene quindi il senatore DALLA CHIESA, il quale, pur non giudicando del tutto convincente la proposta di attribuire un potere di indirizzo in capo al CSM, reputa peraltro non corretto giungere alle conclusioni cui perviene il relatore assumendo quale presupposto quei fenomeni correntizi degenerativi che pure sono riscontrabili nella vita associativa della magistratura. La constatazione di una patologia non può costituire la base per definire un qualsivoglia nuovo indirizzo.

Non può in ogni caso accettare l'idea che il CSM sia equiparato, quanto a facoltà di avanzare proposte, ai rappresentanti dell'avvocatura o dei professori universitari.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara di non partecipare al voto sull'emendamento 3.1000/42 per esternare il suo disagio nei confronti delle argomentazioni svolte dal relatore, il quale, anziché mostrare attenzione e disponibilità nei confronti delle proposte avanzate, muove un immotivato attacco alle funzioni e alle prerogative del CSM. Ciò che egli definisce in maniera denigratoria «pratica correntizia» non è altro che lo specchio del pluralismo che è a base del funzionamento dell'organo in questione, così come del sistema democratico.

A suo avviso, la molteplicità degli indirizzi e criteri scientifici che proverranno da varie istituzioni e che informeranno i programmi di formazione della Scuola, non potranno non prevedere una necessaria sintesi da operarsi in seno al CSM stesso.

Il senatore ZANCAN, con riferimento al subemendamento 3.1000/42, evidenzia che, se l'istituenda Scuola dovesse continuare ad avere fra i suoi compiti anche quello dell'aggiornamento professionale degli avvocati, ciò dovrebbe comportare l'attribuzione di un potere di indirizzo, oltre che al CSM, anche al Consiglio nazionale forense.

Il senatore MARITATI ritiene necessario richiamare con forza l'attenzione sulla necessità che l'atteggiamento del relatore sia improntato ad una maggiore disponibilità nei confronti dell'opposizione se lo stesso intende contribuire ad un dialogo realmente costruttivo all'interno della Commissione. Da questo punto di vista non può non rilevarsi che l'intervento del relatore in merito al subemendamento 3.1000/42 appare di sicuro non coerente con questa esigenza.

Per quel che riguarda più specificamente il merito della proposta emendativa in questione, ritiene incomprensibile il motivo per cui non si attribuisce al CSM un potere di indirizzo che appare invece indispensa-

bile per ricondurre in un quadro unitario la molteplicità degli spunti propositivi che sono considerati nella lettera d) dell'emendamento 3.1000.

Il riferimento poi alle correnti – contenuto nell'ultimo intervento del relatore - gli appare assolutamente non condivisibile, in quanto se non può escludersi che ci siano stati anche momenti involutivi nell'ambito di un fenomeno complessivo – quello appunto delle correnti – che però rimane nel suo insieme ampiamente positivo, deve comunque riconoscersi che il ruolo complessivo del CSM non può essere ricostruito nei termini esasperatamente negativi fatti propri dal relatore.

Prende nuovamente la parola il relatore Luigi BOBBIO il quale, con riferimento alla previsione contenuta nella lettera d) dell'emendamento 3.1000, evidenzia come la stessa costituisce un punto di equilibrio che riesce a conciliare, da un lato, l'apertura della istituenda Scuola ad un'ampia gamma di apporti propositivi e, dall'altro, l'esigenza di attribuire a questa nuova struttura una reale autonomia, autonomia che sarebbe negata qualora venisse attribuito un potere di indirizzo ad un soggetto diverso.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/42 e 3.1000/44.

Il senatore CALVI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.1000/45 sottolineando come l'inclusione del Ministro della giustizia fra i soggetti considerati nella lettera d) dell'emendamento 3.1000 non appaia coerente con le competenze proprie del Ministro così come costituzionalmente definite, essendo infatti senz'altro estraneo a queste ultime il tema della formazione dei magistrati.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/45 e 3.1000/47.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso il senatore Fassone aveva modificato il subemendamento 3.1000/49 riformulandolo nel subemendamento 3.1000/49 (nuovo testo).

Il senatore ZANCAN giudica non convincente la riformulazione del subemendamento 3.1000/49, sottolineando come nel nuovo testo di tale subemendamento non vengano più inclusi fra i compiti del CSM sia quello di contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, sia quello di favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e di promuovere iniziative culturali su tematiche giuridiche e attinenti all'organizzazione di sistemi giudiziari. Questi ultimi sono invece, ad avviso del senatore Zancan, compiti estremamente qualificanti per l'istituenda Scuola della magistratura e la loro inclusione fra le competenze della medesima gli appare assolutamente irrinunciabile.

Il senatore FASSONE, dopo aver sottolineato di ritenere anch'egli estremamente rilevanti i punti che erano stati esclusi nella riformulazione del subemendamento 3.1000/49, ritiene preferibile modificare nuovamente tale emendamento ritornando alla formulazione originaria dello stesso e chiedendone la votazione per parti separate nel senso di porre prima in votazione la parte dell'emendamento che prevede che i compiti della Scuola consistano nel curare l'aggiornamento professionale permanente dei magistrati, quindi la parte dell'emendamento che prevede come compito della Scuola quello di contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, poi la parte con la quale si prevede che la Scuola debba favorire lo scambio culturale con le altre professioni giudiziarie e debba promuovere iniziative culturali, e infine la parte che attribuisce alla Scuola il compito di organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari.

Il presidente Antonino CARUSO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone che si procede alla votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 – nella sua formulazione originaria – nei termini proposti dal senatore Fassone.

Poste separatamente ai voti sono quindi respinte la prima, la seconda e le terza parte del subemendamento 3.1000/49.

Posta ai voti è invece approvata l'ultima parte del subemendamento 3.1000/49.

Prende la parola il senatore CENTARO il quale fa presente che, a suo avviso, l'esito della votazione per parti separate del subemendamento 3.1000/49 deve ritenersi, con tutta probabilità, la conseguenza di un momento di distrazione nello svolgimento dei lavori della Commissione, essendo tale esito evidentemente illogico sia rispetto al testo dell'emendamento 3.1000, sia rispetto ai contenuti originari della proposta subemendativa. Chiede quindi che il presidente Antonino Caruso provveda ad annullare le votazioni che hanno avuto testè luogo e disponga che si proceda nuovamente alla votazione del subemendamento 3.1000/49.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene di non poter accogliere allo stato la richiesta avanzata dal senatore Centaro. Si riserva comunque di decidere definitivamente sulla stessa, dopo aver acquisito anche informalmente il parere dei rappresentanti dei Gruppi, in occasione della prossima seduta in cui riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

239^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta notturna del 2 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CALVI, dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario, osserva come si deve dar atto al Ministro di aver affrontato con il decreto legge in titolo un problema che è reale anche se occorre chiedersi se tale iniziativa - che tocca soltanto alcuni aspetti, peraltro marginali, del problema - non finisca per determinare poi in pratica un rinvio dello stesso, risultando difficile ritornare dopo breve tempo con ulteriori iniziative su un tema già affrontato.

Il problema vero - continua il senatore Calvi - è che è necessario intervenire sulla disciplina del praticantato per assicurare che la pratica forense sia effettiva e formativa ed al tempo stesso occorre rafforzare la vigilanza sull'esercizio della professione attraverso un forte controllo deontologico. Se questo fosse stato l'obiettivo dell'iniziativa allora la disciplina dell'esame di accesso alla professione avrebbe potuto avere una differente considerazione.

Per tali motivi conclude manifestando la sua non condivisione sul disegno di legge in titolo in quanto non affronta i veri problemi da risolvere ma tocca solo aspetti marginali e non risolutivi e sottolineando l'importan-

tanza di non dimenticare che la professione di avvocato costituisce un caposaldo per la tutela dei diritti dei cittadini.

Il senatore ZANCAN, illustrando l'emendamento 1.4, sottolinea come il fenomeno del cosiddetto turismo forense sia reale, ma è pur vero che per esso si propone una soluzione intermedia e non risolutiva in quanto il criterio del luogo in cui si è svolta la maggior pratica ai fini dell'individuazione della sede d'esame costituisce solo il rafforzamento di una previsione che, come quella vigente, potrà essere agevolmente elusa. L'emendamento invece vuol affermare come principio di carattere generale quello per cui il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo di iscrizione e solo in caso di assoluta e comprovata necessità personale o familiare si potrà invece autorizzare il praticante a svolgere una parte del praticantato nell'ambito di un diverso consiglio dell'ordine.

Il presidente Antonino CARUSO interviene per sottolineare come si debba dar atto al Ministro di aver tentato di risolvere un problema esistente che va affrontato con l'impegno di tutti per offrire una risposta pronta e adeguata.

Il senatore CALVI fa propri gli emendamenti a firma dei senatori Cavallaro e Manzione e li dà per illustrati.

Il relatore CALLEGARO formula parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, osservando, in particolare, come l'emendamento 1.4 non sia condivisibile in quanto interferisce con la libertà del cittadino di residenza all'interno dello Stato. Quanto poi agli emendamenti di cui il senatore Calvi è primo firmatario, rileva che molti hanno per obiettivo di introdurre miglioramenti redazionali, talora privi di portata normativa, che non possono essere accolti anche perché non giustificherebbero di per sé una seconda lettura della Camera dei deputati.

Il MINISTRO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore ZANCAN, intervenendo per dichiarazione di voto riferita all'emendamento 1.4, annuncia il suo voto favorevole per una proposta emendativa diretta a far sì che il praticantato sia svolto con serietà ed in maniera effettiva.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il senatore ZICCONI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

Il senatore ZANCAN fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1-*bis*. 3 e 1-*bis*.4.

Con riferimento poi all'emendamento 1-*bis*.8, il senatore Zancan riconosce che le distorsioni dell'esame di accesso alla professione sono riconducibili anche allo scarso controllo fin qui operato dal Consiglio nazionale forense che solo di recente sta tentando di porvi rimedio con la partecipazione di un proprio delegato alle commissioni d'esame. Osserva poi che l'iniziativa in discussione recepisce molte indicazioni dell'avvocatura ma dà vita ad un sistema macchinoso che inoltre non dà fiducia alla classe forense, a differenza di quanto avviene per l'accesso in magistratura, come si evince dalla prevista composizione delle commissioni d'esame nella quali la presenza degli avvocati è minoritaria. Conclude ribadendo la sua contrarietà all'iniziativa in titolo che determina effetti distorsivi anche perché la valutazione dei candidati non potrà dirsi omogenea ed obiettiva in quanto effettuata da commissioni diverse previste rispettivamente per le prove scritte e per gli orali.

Dà poi per illustrati gli emendamenti 1-*bis*. 14, 1-*bis*.24 e 1-*bis*.30

Interviene il ministro CASTELLI il quale, replicando alle considerazioni del senatore Zancan, sottolinea come in diverse occasioni abbia tentato di richiamare l'attenzione degli avvocati sulla necessità di introdurre correttivi nello svolgimento concreto degli esami di avvocato e come il decreto-legge in titolo sia la conseguenza del mancato accoglimento dei ripetuti inviti.

Il senatore FASSONE aggiunge la propria firma agli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.5, 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.10, 1-*bis*.11, 1-*bis*.12, 1-*bis*.15, 1-*bis*.16, 1-*bis*.17, 1-*bis*.18, 1-*bis*.19, 1-*bis*.20, 1-*bis*.21, 1-*bis*.22, 1-*bis*.23, 1-*bis*.25, 1-*bis*.26, 1-*bis*.27, 1-*bis*.28, 1-*bis*.29 e 1-*bis*.31 e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore CALLEGARO fa suoi gli emendamenti 1-*bis*.9 e 1-*bis*.13 a firma del senatore BOREA e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore CALLEGARO formula parere contrario sull'emendamento 1.0.1 in quanto estraneo alla materia affrontata dal disegno di legge in titolo.

Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 1-*bis*.3 per esprimere parere contrario in ragione, tra l'altro, della non divisibilità della proposta di prevedere un'unica sede di esame in quanto ciò determinerebbe disagi e difficoltà applicative in considerazione dell'elevato numero di partecipanti.

Dichiara poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

Il MINISTRO esprime parere conforme al relatore.

Interviene il senatore ZANCAN per raccomandare in particolare l'approvazione degli emendamenti *1.bis.8*, *1.bis.24* e *1.bis.29* e con l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione sulle distorsioni e sulla confusione che il meccanismo della doppia commissione determinerà sull'esito delle prove d'esame.

Posti ai voti separatamente sono respinti gli emendamenti *1.0.1*, *1.bis.1*, *1.bis.2*, *1.bis.3*, *1.bis.4*, *1.bis.5*, *1.bis.6*, *1.bis.7*, *1.bis.8*, *1.bis.9*, *1.bis.10*, *1.bis.11*, *1.bis.12*, *1.bis.13*, *1.bis.14*..

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento *1.bis.15* fino alla parola «trecento». La prima parte dell'emendamento non è approvata e conseguentemente è preclusa la restante parte dell'emendamento *1.bis.15* e sono preclusi gli emendamenti *1.bis.16* e *1.bis.17*.

Dopo che il Presidente ha posto ai voti la prima parte dell'emendamento *1.bis.19* fino alla parola «entro», la prima parte dell'emendamento è respinta e conseguentemente è preclusa la restante parte dell'emendamento *1.bis.19* e gli emendamenti *1.bis.18* e *1.bis.20*.

Viene poi posto ai voti l'emendamento *1.bis.21* fino alla parola «trecento». La prima parte dell'emendamento è respinta e rimane preclusa la restante parte dell'emendamento *1.bis.21* e gli emendamenti *1.bis.22* e *1.bis.23*..

Posti ai voti separatamente non sono approvati gli emendamenti *1.bis.24*, *1.bis.25*, *1.bis.26*, *1.bis.27*, *1.bis.28*, *1.bis.29*, *1.bis.30*, *1.bis.31*.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.8 sottolineando come lo stesso intenda assicurare che sia la prova scritta che quella orale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense siano valutate dalla medesima commissione nella convinzione che tale soluzione sia indispensabile al fine di assicurare che la valutazione abbia un carattere completo ed equilibrato. Prosegue evidenziando altresì di aver presentato soltanto questo emendamento e di ritenere che l'iniziativa assunta dal Ministro sia senz'altro diretta ad affrontare un problema reale.

Il senatore Fassone aggiunge poi la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.7.

Il senatore ZICCONI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4.

Il senatore ULIVI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.5.

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.6. Rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 2.3. Preannuncia poi fin da ora il voto favorevole all'emendamento 2.8 sottolineando di condividere integralmente la *ratio* ispiratrice dello stesso.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 – di contenuto identico agli emendamenti 2.2 e 2.3 – 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono su di essi parere contrario.

Il senatore ZANCAN interviene brevemente con riferimento all'emendamento 3.9 che intende riproporre il testo originario dell'articolo 4 del decreto-legge in conversione, soppresso dalla Camera dei deputati, e sottolinea di condividere pienamente la scelta fatta dall'altro ramo del Parlamento, ritenendo assolutamente inopportuna la previsione inizialmente contenuta nel testo del decreto-legge con la quale veniva esclusa la possibilità di utilizzare i codici commentati con la giurisprudenza in sede di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1 – di contenuto identico agli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 – 3.6, 3.7 e 3.8.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 3.9.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono su di essi parere contrario.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 5.1 fino alle parole «diritto comunitario». La prima parte dell'emendamento è respinta e sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento nonché l'emendamento 5.2.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.bis.1 e 5.bis.2.

Il senatore ZANCAN rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.bis.3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5-bis.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.bis.1, di contenuto identico agli emendamenti 5.bis.2 e 5.bis.3.

Dopo che il senatore ZANCAN ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.bis.1, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6-ter, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su di essi.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.ter.1, 6.ter.2, 6.ter.3 e 6.ter.4.

L'emendamento 6.ter.5 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Senza discussione e con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto l'emendamento 7.1.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il senatore FASSONE annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Callegaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 3.****3.1000/22 (nuovo testo)**

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola da: «composto» fino a: «procuratore generale presso la corte di cassazione» con le seguenti: «composto dal primo presidente della corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato» e sopprimere la virgola prima di: «nominati» e la parola: «tutti».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2354

Art. 1.

1.1

CALVI, BRUTTI Massimo

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

1.3

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

1.4

ZANCAN

Al comma 1, capoverso, all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante si è iscritto alla pratica. In casi di assoluta, comprovata necessità personale o familiare, i Consigli dell'ordine di appartenenza possono autorizzare che parte della pratica si svolga presso diverso consiglio dell'ordine».

1.5

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", al comma 1 sostituire la parola: «viene» con la parola: «è».

1.6

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", al comma 1 sostituire ovunque esse ricorrono le parole: «del luogo» con le parole: «del circondario».

1.7

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", al comma 1 sostituire le parole: «la maggior parte della pratica» con le parole: «il maggior periodo di pratica forense».

1.8

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato per una ulteriore volta al termine del compimento di un anno integrativo di pratica forense. In tal caso competente al rilascio del certificato è il Consiglio dell'Ordine del circondario presso il quale il praticante ha sostenuto l'anno di pratica integrativo».

1.9

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica il periodo di pratica forense svolto».

1.10

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", sopprimere il comma 3.

1.11

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 9", al comma 3 sostituire le parole: «di avvocato» con le parole: «abilitazione all'esercizio della professione di avvocato».

1.12

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «del luogo» con le parole: «del circondario».

1.13

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «risulta essere iscritto» con le parole: «risulta aver sostenuto l'ultimo semestre di pratica forense».

1.14

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

1.15

CALVI, BRUTTI Massimo

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Sono fatti salvi di diritti di coloro che, sulla base della normativa previgente, hanno sostenuto il semestre di pratica forense integrativo e pertanto ad essi non si applicano, per quanto concerne la prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis, e 6-bis».

1.0.1

OGNIBENE, SANZARELLO, FERRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, al comma 2, dopo le parole: "... sotto il controllo di un procuratore legale..." sono inserite le seguenti: "che al termine del primo anno di pratica è tenuto a remunerare il praticante avvocato"».

1.bis.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

1.bis.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

1.bis.3

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. Gli esami scritti di avvocato hanno luogo in unica sessione nazionale in Roma. Gli esami orali e la prova pratica hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione, composta da cinque membri titolari e dieci supplenti, dei quali tre titolari e tre supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati; tre titolari e tre supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; due titolari ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica.

La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è nominata per ogni distretto di Corte d'Appello una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione il presidente ed il vicepresidente e per ogni sottocommissione il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.

9. La commissione in seduta plenaria definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti. La commissione è comunque tenuta a formulare i seguenti criteri di valutazione:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

Esaurite le operazioni di correzione degli elaborati scritti, il Presidente della Commissione forma gli elenchi degli ammessi alla prova orale e pratica assegnandoli a ciascuna sede distrettuale a seconda di quanto statuito dal certificato di compiuta pratica.

Le sottocommissioni distrettuali procedono sotto la guida dei rispettivi vicepresidenti e sotto il controllo della commissione, che fissa altresì gli indirizzi per l'espletamento della prova orale e di quella pratica, all'espletamento delle prove presso ciascuna Corte d'appello secondo quanto deciso con provvedimento generale della Commissione.

10. Ai fini dell'ammissione all'esame da avvocato è equivalente al certificato di compiuta pratica il conseguimento del diploma di specializzazione conseguito nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al D.M. 537/99.

11. L'esame di avvocato non può essere sostenuto più di tre volte.

1.bis.4

VERALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578)*

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituito dal seguente:

Art. 22. -1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente in ciascuna Corte d'appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione, composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto presso ogni sede di Corte d'Appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma che precede.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti la commissione e le sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'Ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell'ordine ed alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nelle elezioni immedia-

tamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti d'appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte d'appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e di un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministro definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea di difesa dell'Amministrazione in ambito contenzioso».

1.bis.5

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 1, sostituire le parole: «Gli esami di avvocato» con le parole: «Gli esami per l'abilitazione alla professione di avvocato».

1.bis.6

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 1, sostituire le parole: «presso ciascuna Corte di appello» con le parole: «presso ciascun distretto di Corte di appello».

1.bis.7

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 2, sostituire le parole: «I temi per ciascuna prova» con le parole: «i titoli degli elaborati per ciascuna prova».

1.bis.8

ZANCAN

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali 3 titolari e 3 supplenti devono essere avvocati iscritti da almeno 20 anni all'albo degli avvocati; un titolare e un supplente deve essere magistrato, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'Appello; un titolare e un supplente deve essere professore ordinario o associato in materie giuridiche presso una Università della Repubblica o presso un istituto superiore».

1.bis.9

BOREA

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 3, sostituire le parole: «due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello» con le altre: «tre titolari e tre supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; un titolare e un supplente sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello».

1.bis.10

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero presso un istituto superiore».

1.bis.11

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni distretto di Corte di appello, il Ministro della giustizia nomina una sottocommis-

sione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3».

1.bis.12

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 1, al comma 4 sostituire le parole: «presso ogni sede di Corte di appello» con le parole: «presso ogni distretto di Corte di appello».

1.bis.13

BOREA

Al comma 1, capoverso "Art. 22", comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la presenza di un componente con funzioni di controllo del regolare svolgimento delle prove, che il Ministro della giustizia nomina tra i dipendenti dell'Amministrazione appartenenti all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto ministeri – del 16 febbraio 1999».

1.bis.14

ZANCAN

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.bis.15

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, sostituire la parola: «trecento» con la parola: «duecentocinquanta».

1.bis.16

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, sostituire la parola: «trecento» con la parola: «duecentoquaranta».

1.bis.17

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, sostituire la parola: «trecento» con la parola: «duecentosettanta».

1.bis.19

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le parole: «entro dieci giorni».

1.bis.18

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le parole: «entro sette giorni».

1.bis.20

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 7, dopo le parole «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le parole: «entro cinque giorni».

1.bis.21

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 8, sostituire la parola «trecento» con la parola «duecentosettanta».

1.bis.22

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 8, sostituire la parola «trecento» con la parola «duecentocinquanta».

1.bis.23

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 8, sostituire la parola «trecento» con la parola «duecentoquaranta».

1.bis.24

ZANCAN

Al comma 1, capoverso "Art. 22", sopprimere il comma 9.

1.bis.25

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 9, dopo le parole «ne dà comunicazione alle sottocommissioni» aggiungere le parole: «le quali, in sede di correzione degli elaborati, devono motivare i giudizi negativi attribuiti ai singoli elaborati, sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla commissione istituita presso il Ministero della giustizia».

1.bis.26

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 9, sostituire le lettere da: «a)» ad «e)» con le seguenti:

«a) corretta individuazione degli istituti giuridici trattati e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici;

b) individuazione della problematica giuridica e dimostrazione della concreta capacità di risoluzione;

c) corretta individuazione delle necessità del cliente;

d) corretta considerazione degli eventuali diritti concorrenti o preclusioni ostative e capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) corretta valutazione degli eventuali parametri deontologici del caso;

f) chiarezza, logicità, rigore metodologico dell'esposizione, comprensibilità del parere ed intelligibilità del contesto;

g) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione».

1.bis.27

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: «concreta».

1.bis.28

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 9, sopprimere la lettera e).

1.bis.29

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nel comma precedente, le sottocommissioni incaricate di procedere alla correzione de-

gli elaborati scritti, ogniqualevolta ritengano di dover esprimere un giudizio negativo, devono obbligatoriamente motivare la propria decisione».

1.bis.30

ZANCAN

Al comma 1, capoverso "Art. 22", sopprimere il comma 10.

1.bis.31

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, capoverso "Art. 22", dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. La correzione degli elaborati deve concludersi entro i 4 mesi successivi all'inizio delle operazioni e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento della prova scritta. La prova orale deve aver luogo entro i 4 mesi successivi alla pubblicazione dei risultati della correzione degli elaborati scritti e comunque non oltre il 15 ottobre dello stesso anno».

1.ter.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

1.ter.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

1.ter.3

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

2.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

2.3

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.4

OGNIBENE, SANZARELLO, FERRARA

Al comma 1, sopprimere il primo e secondo comma inseriti all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2.5

BEVILACQUA

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «mediante sorreggio, gli abbinamenti tra».

2.6

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente:

«1. La prova orale prevede lo svolgimento della discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura, l'attitudine al patrocinio, e la capacità di individuare una idonea strategia processuale in un caso civile, penale o amministrativo a scelta del candidato.

2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema ventiquattro ore prima della data della discussione.

3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato».

2.7

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: «nella medesima sede» con le parole: «nel medesimo distretto».

2.8

FASSONE

Al comma 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: «della prova scritta» con le parole: «di correzione degli elaborati scritti».

Art. 3.**3.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

3.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

3.3

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.4

BEVILACQUA

Sopprimere l'articolo.

3.5

OGNIBENE, SANZARELLO, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

3.6

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato, al comma 02, sopprimere le parole: «anche per il tramite di persona incaricata».

3.7

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato, sostituire le parole: «anche per il tramite di persona incaricata» con le parole: «per il tramite di personale appartenente alla polizia penitenziaria».

3.8

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato, al comma 03, dopo le parole: «i giudizi espressi» aggiungere le parole: «con le relative motivazioni».

3.9

CAVALLARO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37)

1. All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,";

b) al secondo comma, dopo la parola: "scritti," sono inserite le seguenti: "codici commentati,"».

Art. 5.**5.1**

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole «e diritto comunitario» con le parole: «e diritto dell'Unione europea».

5.2

CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole «e diritto comunitario» con le parole: «e diritto della Comunità europea».

5.bis.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

5.bis.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

5.bis.3

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.bis.1

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.ter.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

6.ter.2

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

6.ter.3

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.ter.4

VERALDI

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

6.ter.5

MANZIONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense» inserire le seguenti: «, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, delle Camere penali distrettuali, dell'Unione delle Camere penali, delle Camere civili distrettuali, dell'Unione delle Camere civili, nonché consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali o regionali, sindaci, presidenti di Provincia, presidenti di Giunta regionale, senatori, deputati e parlamentari europei».

Art. 7.**7.1**

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, rilevando che l'Accordo in ratifica rappresenta uno degli strumenti del Processo di Stabilizzazione e di Associazione (PSA) che costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti dei cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia). Esso mira a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di lungo periodo del PSA consiste nel sostenere la transizione che potrebbe sfociare nell'Avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea. L'Accordo riconosce il Paese come potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.

Passando ad una rapida disamina degli articoli, il relatore rileva che l'ASA instaura un'Associazione tra le Parti (da realizzarsi progressiva-

mente entro sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo) che mira a sviluppare, tra l'altro, le relazioni politiche tra le Parti medesime a sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economica internazionale e a supportare le iniziative croate dirette a completare la transizione verso l'economia di mercato. I principi generali contenuti nel Titolo I cui si ispirano le Parti nell'attuazione dell'Associazione sono l'impegno al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché quelli dell'economia di mercato. E' fatta inoltre menzione della promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato tra le Parti.

In base al Titolo II dell'Accordo, le Parti approfondiscono il dialogo politico bilaterale che permetta la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea. Il dialogo politico promuove, tra l'altro, la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla PESC (articolo 7).

L'ASA è un Accordo commerciale preferenziale le cui disposizioni commerciali disciplinano, da un lato, la libera circolazione delle merci (Titolo IV) e, dall'altro, la circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali (Titolo V).

Muovendo proprio dalla circolazione delle merci, i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'Accordo. Più specificamente le misure contenute nell'Accordo consistono nella abolizione dei dazi. Ad effetto immediato dall'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, le Parti aboliscono nei loro scambi tutti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente (OEE), nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione.

In base all'articolo 34 sono vietate le discriminazioni fiscali tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte. L'ASA non osta al mantenimento o istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri a meno che esse non alterino le condizioni commerciali dell'Accordo stesso (articolo 36) L'ASA, tra l'altro, prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare misure *antidumping* (articolo 37), nonché le altre misure che si riterranno necessarie in caso di gravi pregiudizi o perturbazioni dei mercati alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalle clausole di salvaguardia generale (articolo 38), ovvero in caso di penuria critica di generi alimentari o altri prodotti essenziali ad una delle Parti (articolo 39).

Sul piano della circolazione dei lavoratori, l'Accordo prevede che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 45). L'ASA prevede che vengano ampliate le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati concesse dagli Stati membri

attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia.

Nel corso dei primi tre anni dall'entrata in vigore dell'ASA, la Croazia potrà, a livello transitorio, adottare misure «protezionistiche» (cioè in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e cittadini comunitari) a favore di determinate industrie che siano in corso di ristrutturazione, o versino in gravi difficoltà oppure rischino l'eliminazione dal mercato ovvero si stiano affermando sul mercato croato. Tali misure avranno applicazione temporanea e non potranno in alcun caso discriminare le attività di società e cittadini comunitari già stabilitisi nel Paese.

Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'ASA, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell'*acquis* comunitario alla Croazia, in materia di libera circolazione dei capitali (articolo 61). Le disposizioni generali in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale, sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici; possono subire eventuali limitazioni solo se queste ultime sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 62); saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale sullo scambio dei servizi in ambito OMC-GATS (articolo 67).

Al fine di avvicinare la Croazia all'*acquis* comunitario, l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (Titolo VI), giustizia e affari interni (Titolo VII), politiche di cooperazione (Titolo VIII), nonché cooperazione finanziaria (Titolo IX).

In particolare, sul piano della cooperazione nel settore della Giustizia e Affari interni (GAI) le Parti riconoscono l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni (amministrative e giudiziarie). La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore (articolo 75).

Circa la cooperazione finanziaria, l'ASA prevede che la Croazia possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (articolo 106). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dal pertinente regolamento del Consiglio (Regolamento CARDS) nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con Zagabria.

Tale assistenza (sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti) mira a contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale dalla Croazia in linea con il PSA. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'Accordo, compresi quello relativo a Giustizia e Affari interni. L'Accordo prevede inoltre che le Parti riservino un'attenzione particolare al completamento dei progetti infra-

strutturali di interesse comune nel settore dei trasporti, individuati nel Protocollo n. 6 (articolo 107).

Per quanto concerne le Disposizioni istituzionali, generali e finali, l'ASA istituisce un Consiglio di stabilizzazione ed associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il CSA è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo croato. Il CSA esamina qualsiasi questione importante inerente all'Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse (articoli 110-111). Ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo d'azione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'ASA stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può inoltre formulare adeguate raccomandazioni.

L'ASA prevede che le Parti possano deferire qualsiasi controversia relativa all'applicazione o interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la controversia mediante una decisione vincolante (articolo 113).

Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'Accordo può adottare misure che valuterà opportune, previa informazione, ad eccezione dei casi particolarmente urgenti, ed esame della questione da parte del CSA. Nella scelta delle misure, andranno privilegiate quelle che perturbano meno il funzionamento dell'Accordo (articolo 120). Sono inoltre previste: clausole per la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 117); la possibilità di adottare eventuali misure restrittive in materia di sicurezza e difesa (articolo 118); una clausola di non discriminazione sulla base della nazionalità tra i cittadini, le società o filiali di ciascuno delle Parti nei settori contemplati dall'Accordo, fatta eccezione per qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta (articolo 119).

L'Accordo, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle prime relazioni globali tra le Comunità europee e la Croazia. Le clausole dell'Accordo sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione, su mandato del Consiglio, e dalle autorità croate e sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo comunitario per gli Accordi di Associazione. Soprattutto esso rappresenta un importante passo in avanti nel coinvolgimento dell'area geografica dell'Europa sud orientale verso l'integrazione europea. Per tali ragioni auspica che si pervenga rapidamente alla ratifica dell'Accordo.

Si apre la discussione.

Il senatore BUDIN auspica che si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo, rilevando come la Croazia si collochi in un'area geografica che è stata a lungo martoriata da conflitti etnici. In proposito si richiama a quanto emerso nel corso della recente audizione del sottosegretario Antonione circa l'esigenza di evitare la creazione di una sorta di *enclave* non

comunitaria nell'Europa sud-orientale visto che dal 2007 la Croazia si troverebbe circondata da Paesi membri dell'Unione, ove il suo avvicinamento all'Europa non fosse stato nel frattempo portato avanti. Osserva, inoltre che la Croazia può aspirare ad una maggiore velocità di integrazione sia per le condizioni economiche relativamente favorevoli che sta attraversando, sia per alcuni dati strutturali che la distinguono dai Paesi limitrofi.

Ricorda, poi, che l'Italia condivide con la Croazia l'interesse a tutelare i lavoratori transfrontalieri che giornalmente si spostano dal territorio croato al nord-est italiano; tale ingente flusso di lavoratori merita senz'altro di essere sostenuto e supportato con una disciplina che faciliti la libera circolazione delle persone sia logisticamente che economicamente.

Il senatore SCALFARO conviene con quanto rilevato dal senatore Budin; ricorda, anche, come negli ultimi anni si sia incrementato il turismo italiano in Croazia, a questo si accompagna un parallelo approfondimento anche delle relazioni culturali ed umane tra i due Paesi. Ricorda, poi, come la Croazia meriti il massimo sostegno da parte dell'Italia nel corso del semestre di presidenza anche in considerazione delle persistenti difficoltà da essa sperimentata nella difficile transizione apertasi dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Per queste ragioni auspica la pronta ratifica dell'Accordo e, più in generale, che si mantenga un'attenzione elevata sui rapporti con la Croazia ed il suo graduale avvicinamento all'Unione europea.

Il senatore PELLICINI osserva che un fattore di rallentamento nel processo di allargamento dell'Unione verso i Balcani consiste senz'altro nella necessità di ultimare il processo di pacificazione che non sempre ed in tutte le zone può dirsi risolto. Verso la Croazia, inoltre, l'Italia ha un interesse particolare considerate le potenzialità in termini di sviluppo del progettato corridoio 5 . Rileva poi l'opportunità di porre fine in modo finalmente giusto all'estenuante controversia con i Paesi dell'ex Jugoslavia circa i beni degli italiani espropriati in seguito alla perdita dell'Istria e della Dalmazia. A tale proposito preannuncia la presentazione di un ordine del giorno diretto a sollecitare il Governo italiano a perseguire con urgenza una giusta soluzione alla controversia relativa all'indennità dovuta ai cittadini italiani per la perdita dei beni avvenuta tra il 1943 e il 1954.

Il presidente PROVERA, in sede di replica, osserva come il presidente uscente dell'UEO abbia recentemente sottolineato le difficoltà registratesi nel favorire lo sviluppo nei Balcani con gli strumenti di intervento predisposti a tal fine in sede internazionale ed europea. L'Accordo in esame può rappresentare, quindi, un efficace strumento per superare tali difficoltà.

Il sottosegretario BACCINI osserva che l'Italia è chiamata a far fronte alle rilevanti aspettative dei Paesi balcanici nel contesto del seme-

stre della sua presidenza del Consiglio europeo, in particolare sul versante dell'integrazione comunitaria L'Italia, infatti, si candida a svolgere il ruolo di ponte tra l'Unione ed un settore dell'Europa storicamente e geograficamente non privo di criticità; rileva, inoltre, l'esigenza di assicurare una più efficace tutela e della consistente minoranza di origine italiana presente in Croazia e anche in altri Paesi dei Balcani. Auspica, dunque, che si possa giungere alla ratifica prima della fine dell'estate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atti finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del senatore Castagnetti originariamente designato in qualità di relatore ed impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, il senatore PROVERA rilevando preliminarmente che l'Accordo è finalizzato ad integrare la Macedonia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. L'Accordo costituisce parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che coinvolge cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania) e mira a far sì che tali Paesi possano portare avanti con successo i negoziati di adesione all'Unione europea.

Il Preambolo dell'Accordo afferma l'interesse delle Parti a rafforzare i legami già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997, attraverso un più approfondito dialogo politico e la progressiva liberalizzazione nelle relazioni economiche.

L'Accordo comprende 128 articoli, raggruppati in dieci titoli, sette Allegati e cinque Protocolli. Gli obiettivi dell'Accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono i seguenti: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Macedonia verso lo sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Macedonia; promuovere la cooperazione regionale.

I principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA vincolano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato derivanti dal Patto di stabilizzazione e di associazione (Titolo I, articoli da 2 a 4).

Durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni, per la realizzazione dell'Associazione verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'ASA, privilegiando, inizialmente, l'attuazione dei settori relativi alla cooperazione regionale, alla circolazione dei lavoratori, allo stabilimento di società, alla prestazione di servizi, ai movimenti di capitali, al ravvicinamento delle legislazioni ed al settore della giustizia e degli affari interni.

Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico ai differenti livelli: bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale mira a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato ed a favorire, altresì, la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. Tra l'altro è previsto che il dialogo politico si possa svolgere anche a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione. Come ricordato, l'Accordo impegna la Macedonia a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (titolo III).

Nei titoli IV e V dell'Accordo sono contenute le disposizioni commerciali. Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni, suddiviso in due fasi successive. Vengono aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di analoghi effetti. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Macedonia di merci provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o, per le merci più o meno «sensibili», progressivamente ridotti ed eliminati nel corso di dieci anni secondo un calendario prestabilito.

In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Tra l'altro, l'ASA prevede che vengano mantenute o ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori macedoni concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia.

Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il Consiglio di stabilizzazione e associazione esamina la possibilità di estendere le facilitazioni previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche. Va segnalata, comunque, una misura di salvaguardia dell'industria macedone: in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e di cittadini comunitari, l'Accordo concede alla Macedonia, nel corso dei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore, la facoltà di adottare misure di natura «protezionistica» a favore di determinate industrie che siano potenzialmente a rischio di subire un grave danno dalla diretta concorrenza comunitaria. Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pa-

gamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti, se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nel titolo VI è previsto un graduale avvicinamento della legislazione macedone a quella comunitaria; la Macedonia si concentrerà sul ravvicinamento all'*acquis* comunitario e su specifiche questioni commerciali, che verranno definite con l'ausilio della Commissione europea.

Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge *in primis* l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore. È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, controllo dell'immigrazione illegale.

Il titolo VIII concerne le politiche di cooperazione: le Parti si impegnano ad una stretta cooperazione e ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica della Macedonia: in particolare collaborano per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, e la Comunità si impegna a fornire assistenza tecnica, su richiesta dell'ERJM, per aiutare quest'ultima nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo.

In materia di cooperazione finanziaria prevista dal titolo IX vengono stabilite norme per consentire alla Macedonia di beneficiare dell'assistenza finanziaria da parte della Comunità, sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo della Macedonia. L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento macedone. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo; l'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone

l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessun altro chiedendo di intervenire ha la parola il sottosegretario BACCINI, il quale, richiamando l'importanza del progressivo avvicinamento della ex Repubblica di Macedonia all'Unione europea, auspica la sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2297) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Interviene in sede di dichiarazione di voto la senatrice DE ZULUETA la quale preannuncia la propria astensione sul provvedimento in esame, sottolineando l'opportunità di evitare che resti senza risposta il recente gravissimo episodio che ha visto un ingegnere siriano, Muhammad Sa' id Al Shari, respinto alla frontiera al momento dell'accesso in Italia e poi purtroppo verosimilmente ucciso dopo il suo ritorno in Siria. Alla base di tale vicenda vi è con ogni probabilità un grave errore nell'applicazione della disciplina relativa all'asilo politico. Annuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno volto ad ottenere chiarimenti sull'accaduto ed a denunciare i gravi fatti di cui si sarebbero resi responsabili le autorità siriane.

Il senatore SCALFARO ritiene opportuno che si valutino le responsabilità individuali anche da parte italiana. In particolare, occorre accertare se sull'ingegnere siriano pendesse una condanna a morte o se questi fosse solo indiziato al momento del rifiuto di accesso in Italia. Infatti, il chiarimento sullo *status* giuridico del soggetto al momento della sua richiesta di accesso nei confini italiani risulta decisivo per comprendere se vi fossero le basi per concedere l'asilo politico. Per altro verso, è necessario ovviamente che si rimuova ogni dubbio sulla sorte in cui è incorso il cittadino siriano al momento del rientro in Patria.

Il senatore MARTONE si associa a quanto rilevato dalla senatrice de Zulueta e dichiara la propria astensione sul provvedimento, auspicando che il Governo stigmatizzi il comportamento delle autorità siriane, che a quanto risulta avrebbero posto in essere una vera e propria esecuzione capitale stragiudiziale.

Il senatore FORLANI osserva che sarebbe opportuno indagare sui fatti che hanno causato il respingimento del cittadino siriano che richiedeva di entrare in Italia. Rileva, infatti, come vi siano fonti in base alle quali l'ingegnere proveniente dalla Siria non si fosse adoperato per la richiesta di asilo politico ed anzi non avesse cooperato nella fase degli accertamenti di rito che si svolsero presso l'aeroporto della Malpensa di Milano. Tra l'altro, secondo alcune notizie il cittadino siriano non sarebbe deceduto in seguito al suo ritorno in Siria ma, piuttosto, sarebbe scomparso.

Interviene il relatore PROVERA, rilevando come, in attesa dei necessari chiarimenti sulla questione della supposta morte del cittadino siriano respinto dalle autorità italiane, sia opportuno procedere nell'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario BACCINI auspica che si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2296) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il provvedimento è posto ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il provvedimento è posto ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2099) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il provvedimento è posto ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il provvedimento è posto ai voti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il provvedimento è posto ai voti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(1842) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Prende la parola il senatore BUDIN osservando che la soppressione del protocollo trasporti non è in realtà necessaria; non vi sono in effetti ragioni per sottrarsi ad un impegno sottoscritto in ambito internazionale soltanto in base all'argomento relativo alla realizzazione del corridoio 5. Le opere in esso ricomprese beneficiano infatti del riconoscimento del carattere di priorità alla stregua delle decisioni assunte dalla Commissione Van Miert per i prossimi cinque anni, e sono comunque da considerare già compatibili con le previsioni del protocollo trasporti. Più in generale, in termini di politica di trasporti, ritiene che si debba sostenere anche la realizzazione dei tratti autostradali di completamento del corridoio 5 in territorio sloveno ed ungherese.

Per le ragioni che precedono, dichiara di essere contrario alla soppressione, nell'articolo 1 del disegno di legge, del richiamo al protocollo relativo alla regolamentazione ai trasporti nell'arco alpino.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1, già illustrato dal relatore nel corso della seduta del 2 luglio scorso, e sull'emendamento 1.2, di identico contenuto, che il rappresentante del Governo ha rinunciato ad illustrare.

Il senatore PELLICINI chiarisce che con la richiesta di una attenta valutazione della compatibilità giuridica tra i vincoli derivanti dal protocollo trasporti e la realizzazione del corridoio 5 da lui auspicata nel corso della seduta del 2 luglio scorso non intendeva dichiararsi contrario alla soppressione del protocollo; ritenendo, invece, essenziale che si realizzi il corridoio 5 senza incorrere in ostacoli che rischierebbero l'esecuzione dell'opera, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Verificata la presenza del numero legale, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.1 e 1.2 risultano approvati.

Prende la parola la senatrice DONATI in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1 come emendato, rilevando innanzitutto che la soppressione del protocollo trasporti è da ritenersi in controtendenza rispetto alle

decisioni prese in ambito europeo. Peraltro, ricorda come lo stesso ministro Lunardi si sia dimostrato in più occasioni favorevole al piano Van Miert sul programma europeo dei trasporti.

In tale ambito, l'Europa è all'unisono concorde sul favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari e sulla riduzione di quello su strada. L'emendamento soppressivo, pertanto, è da ritenersi doppiamente inopportuno poiché in conflitto con la politica europea consolidata in materia di trasporti e anche con le aperture mostrate dal Governo italiano sulla necessità di diversificare le modalità di trasporto in Italia ed in Europa. Prospetta, inoltre, il rischio di un pregiudizio in termini di coerenza dell'intero assetto dei protocolli di attuazione dell'Accordo sulle Alpi qualora sia espunto il solo protocollo trasporti il quale, peraltro, è ritenuto pacificamente da tutti i Paesi firmatari dell'Accordo come uno tra i più importanti tra quelli in ratifica. Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario sull'articolo 1 così come emendato.

Posto ai voti l'articolo 1, come emendato, risulta approvato.

Il presidente PROVERA illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, volti a recepire le indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario BACCINI, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.3, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2, identico all'emendamento 2.3.

Si passa quindi alla votazione finale.

Interviene la senatrice DONATI per dichiarazione di voto, rilevando come, se da un lato il gruppo dei Verdi è favorevole all'impianto complessivo dei protocolli in ratifica, dall'altro è fortemente critico sulla soppressione del protocollo trasporti, che crea una irrimediabile distanza con le politiche europee e pone l'Italia in contraddizione con il sostegno programmato ai trasporti su ferro e al cabotaggio. Osserva come la rinuncia alla ratifica del protocollo trasporti rappresenti anche l'abdicazione ad ogni progetto di tutela organica dell'arco alpino, il cui contesto ambientale sarebbe gravemente minacciato dalla deregolamentazione delle vie di comunicazione che ne seguirebbe. Aggiunge che non vale invocare la maggiore lentezza che sarebbe propria dei lavori di costruzione delle ferrovie per sostenere il ricorso al trasporto su gomma; di fatto le stesse realizzazioni autostradali richiedono ormai, per l'enorme complessità sul piano tecnologico e finanziario, tempi tutt'altro che brevi, e comunque paragonabili agli interventi di infrastrutturazione ferroviaria.

Osserva, infine, come la soppressione del protocollo trasporti non fosse assolutamente necessaria, poiché, come già rilevato dal senatore Bu-

din, si sarebbe potuto evitare in via interpretativa ogni eventuale antinomia tra il testo del protocollo e la delibera n. 121 del 2001 del Cipe, con la quale si autorizzava la realizzazione di grandi opere viarie, ed in particolare quelle necessarie per il corridoio 5. Pertanto, sostenendo la necessità di dare seguito ai propositi espressi in varie sedi anche dallo stesso Governo, di riequilibrio modale delle vie di trasporto, dovendosi, altresì, rilevare come i protocolli di esecuzione senza la ratifica di quello trasporti perderebbero in organicità e logicità, si dichiara contraria al provvedimento nel suo complesso, come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1842**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole «a decorrere dal 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 2003»;**sostituire inoltre le parole «ai fini del bilancio triennale 2002-2004» con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2003-2005»;**sostituire infine le parole «per l'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2003».*

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «462.765 euro» con le seguenti: «456.565 euro».

2.3

IL GOVERNO

*A comma 1, sostituire le parole «462.765 euro» con le seguenti:
«456.565 euro».*

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore IZZO, illustrando per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, fa presente che la riformulazione dell'articolo 24, comma 2 e dell'articolo 25, comma 6 del provvedimento recepisce le condizioni poste dalla Commissione nel parere non ostativo precedentemente reso sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, quindi, che la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 9 sembra determinare minori entrate fiscali, con riferimento all'esclusione, ivi prevista, dal novero dei concorsi e operazioni a premio delle manifestazioni radiofoniche a premi in cui gli ascoltatori intervengono attraverso collegamento radiofonico o comunque collegamento a distanza, in relazione alla disciplina delle ritenute alla fonte a titolo di imposta che gravano sui premi delle vincite, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari connessi alla disciplina delle

aspettative e dei permessi dei presidenti e dei componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni che l'Autorità garante per le comunicazioni può adottare con proprio regolamento.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sulla riformulazione degli articoli 24, comma 2, e 25, comma 6. Per quanto concerne le osservazioni del relatore sulle eventuali minori entrate fiscali derivanti dalla previsione di cui all'articolo 7, comma 9, fa presente che tale evenienza non sussiste, in quanto la disciplina dettata per le trasmissioni radiofoniche a premi indicate nella norma in esame risulta conforme a quella vigente per altre fattispecie di carattere analogo. Relativamente alle problematiche legate a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, in merito alle aspettative e ai permessi dei presidenti e dei componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni, pur osservando il carattere esiguo degli oneri connessi, rileva, comunque, l'opportunità di apporre una clausola di invarianza finanziaria alla suddetta norma.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle risposte fornite dal Governo, osserva che l'articolo 7, comma 9, non sembra suscettibile di comportare minori entrate per il bilancio dello Stato, mentre più problematico, dal punto di vista degli effetti finanziari, appare l'articolo 13, comma 2.

Il senatore CADDEO ritiene che la partecipazione dei componenti e dei presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni sia comunque onerosa, e che eventuali modifiche alla disciplina in materia di aspettative e permessi, introdotte sulla base della norma indicata, possano determinare costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che la stessa norma sembra attribuire nuove funzioni e competenze ai Comitati, ciò che potrebbe comportare ulteriori oneri.

Il senatore PIZZINATO, citando a titolo di esempio il caso della regione Lombardia, precisa che i Comitati regionali per le comunicazioni, già da tempo operanti, sono a carico del bilancio regionale, per cui la norma potrebbe effettivamente determinare conseguenze di carattere finanziario.

Il senatore MICHELINI evidenzia che le eventuali modifiche della normativa in tema di Comitati regionali delle comunicazioni potrebbero recare aggravii di spesa per i bilanci regionali, sia in relazione a un diverso regime delle aspettative e dei permessi per i membri dei Comitati stessi, sia con riferimento ai nuovi compiti che l'articolo 13, comma 2, del provvedimento in titolo sembra conferire a tali organismi.

Alle osservazioni dei senatori Caddeo, Pizzinato e Michelini si associa il senatore RIPAMONTI.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni espresse, propone di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 13 siano aggiunte, dopo le parole: "è demandata", le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva la proposta del Presidente e conviene a maggioranza rinviare l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip Spa

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO, illustrando per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, segnala che l'articolo 2, che proroga i termini delle operazioni di regolarizzazione relative al cosiddetto scudo fiscale *bis*, al comma 3 sembra determinare nuovi oneri correlati al rimborso di quanto già versato in eccedenza rispetto alla nuova aliquota del 2,5 per cento. Al riguardo ritiene utile, come rilevato nella nota del Servizio del bilancio, l'acquisizione di elementi di informazione verificata sulle operazioni effettuate con l'aliquota del 4 per cento al fine di quantificare la spesa e verificarne la compensazione con il maggior gettito (peraltro non stimato nella relazione tecnica) determinato dal suddetto articolo.

In relazione all'articolo 3, che modifica la disciplina applicabile ai compensi per l'attività di riscossione, segnala che il comma 5, come rilevato dal Servizio del bilancio, configura una sorta di «fondo globale» anomalo, destinando parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 ad iniziative legislative future; sottolinea, inoltre, la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dal comma 3, che prevede che gli aggi, relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 138 del 2002, siano corrisposti a titolo definitivo. Rileva che il Servizio del bilancio segnala, inoltre, l'esigenza di precisare i criteri che consentono di stimare, nella relazione tecnica, maggiori entrate per un importo di 230,5 milioni di euro dalle disposizioni del citato comma 4 (che eleva di 1,6 punti la percentuale dell'anticipazione che il sistema dei concessionari è tenuto ad effettuare sulle riscossioni erariali già conseguite), destinate in parte a coprire gli oneri correlati alle disposizioni sulla remunerazione dei concessionari di cui al comma 1.

In merito all'articolo 4, che reca disposizioni in materia di fondazioni bancarie, segnala infine che la proroga di talune agevolazioni disposta dai commi 2 e 3 sembra determinare minori entrate non quantificate nella re-

lazione tecnica e pertanto prive di espressa copertura; occorre inoltre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sulle piccole fondazioni di cui al comma 4.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde alle osservazioni del relatore, precisando di riferirsi ai soli aspetti di diretta pertinenza della Commissione, vale a dire a quelli attinenti alla copertura finanziaria. Relativamente all'articolo 2, per quanto concerne la richiesta di acquisire dati certi in merito alle operazioni effettuate con l'aliquota del 4 per cento, al fine di ottenere un'informazione precisa circa l'onere derivante dalla restituzione prevista dall'articolo in esame, evidenzia che tali informazioni saranno disponibili solamente dopo l'elaborazione delle dichiarazioni 770 del 2004. Inoltre, fa presente che per il gettito relativo al mese di giugno, costituito dai versamenti effettuati dagli intermediari, le informazioni utili saranno disponibili a partire dagli ultimi giorni del mese di luglio, sottolineando che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, non sarà possibile distinguere i versamenti all'aliquota del 4 per cento da quelli al 2,5 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, del testo in esame, che prevede che gli aggi relativi agli importi anticipati nel 2002 siano corrisposti a titolo definitivo, fa presente che il rischio paventato dal relatore che la mancata restituzione dell'aggio, in assenza di effettiva riscossione, si traduca in un beneficio per i concessionari, con una minore entrata per il bilancio dello Stato, sarebbe stato solo eventuale, e collegato all'evenienza che il concessionario non avesse in seguito riscosso somme sufficienti a coprire l'importo anticipato nell'anno 2002. In ogni caso, precisa che tale norma si ricollega all'evidente, estrema difficoltà di raggiungere gli obiettivi di riscossione fissati per il biennio 2002-2003 nel decreto-legge n. 138 del 2002, a causa delle varie forme di definizione agevolata che hanno significativamente mutato lo scenario operativo di riferimento del sistema di riscossione coattiva.

Relativamente all'articolo 3, comma 4, recante la clausola di copertura finanziaria, per quanto riguarda la verifica della quantificazione di 230,5 milioni di euro, operata in sede di relazione tecnica, dell'importo della maggiore entrata derivante dall'aumento della percentuale di riferimento per l'anticipazione annuale dovuta dai concessionari, conferma gli elementi di calcolo richiamati sul punto nelle osservazioni del Servizio del bilancio. In particolare, tenuto conto del monte riscossioni di riferimento valutato in 14.557, 45 milioni di euro, l'incremento della percentuale dell'anticipazione dal 32 al 33,6 per cento determina maggiori entrate per 232,9 milioni di euro, di cui 230,5 milioni vanno a copertura degli oneri direttamente quantificati nella relazione tecnica, mentre la restante parte appare idonea a neutralizzare l'effetto finanziario negativo in termini di cassa, segnalato dal Servizio del bilancio, derivante dall'acquisizione differita delle maggiori entrate, rispetto alla data prevista per l'erogazione della remunerazione.

Con riferimento all'articolo 4, contenente le disposizioni in materia di fondazioni bancarie, precisa che la relazione tecnica relativa all'articolo in esame ha tralasciato di approfondire le disposizioni suscettibili di avere rilievo dal punto di vista fiscale che, per effetto della proroga del regime agevolato, avrebbero potuto determinare minori entrate erariali. Tale omissione è dovuta al fatto che, per quanto riguarda le grandi fondazioni, un'accurata indagine negli archivi dell'anagrafe tributaria sugli enti restanti che non avevano ancora terminato il processo di dismissione delle partecipazioni in imprese bancarie, ha rilevato che i loro ultimi bilanci fiscali erano in perdita, rendendo così, di fatto, irrilevante la possibilità di usufruire della principale agevolazione IRPEG, che è quella dell'aliquota ridotta al 50 per cento.

Per ciò che concerne le piccole fondazioni, invece, pur con l'eliminazione del limite temporale che si evince dal comma 4 dell'articolo 4 in esame, ribadisce le considerazioni svolte in sede di finanziaria 2003, laddove, nel prorogare alcune agevolazioni a favore di tali enti (*in primis* il mantenimento della qualifica di ente non commerciale anche nel caso di non dismissione delle partecipazioni) non venivano imputati oneri erariali particolari, sotto forma di rinuncia a maggior gettito. Sottolinea che tale procedura si giustifica sia perché anche molte piccole fondazioni hanno, già da tempo, attuato il processo di dismissione delle loro partecipazioni di controllo, sia perché non sempre e non necessariamente il mantenimento del regime degli enti non commerciali si concretizza in un apprezzabile vantaggio fiscale per chi ne usufruisce.

Il senatore FERRARA chiede maggiori approfondimenti sul comma 3 dell'articolo 3, osservando che la corresponsione a titolo definitivo degli aggi relativi agli importi anticipati nel 2002 comporta una variazione contrattuale che potrebbe incidere sugli equilibri finanziari complessivi del rapporto tra lo Stato e i concessionari della riscossione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che la norma indicata non è suscettibile di mutare significativamente le condizioni del rapporto contrattuale tra Stato e concessionari, in quanto, come appena precisato, il beneficio per i concessionari derivante dalla norma indicata è solo eventuale e legato alla circostanza, peraltro improbabile, che essi non riscuotano un ammontare corrispondente a quanto versato a titolo di anticipo.

Il senatore CADDEO, considerando la complessità del provvedimento in esame, evidenzia l'opportunità di poter disporre di maggior tempo per i necessari approfondimenti. Chiede, inoltre, che il Governo fornisca adeguate risposte anche ai rilievi formulati dal relatore in merito alla destinazione anomala, prevista dal comma 5 dell'articolo 3, di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla destinazione dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, ritiene che il Governo dovrebbe trovare un'appostazione più corretta di tali somme, indicando eventualmente un'appropriata autorizzazione di spesa, in linea con quanto previsto dalla legge di contabilità. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame per poter meglio approfondire le questioni emerse nel dibattito.

La Commissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, come convenuto nel corso della precedente seduta di giovedì 3 luglio, ha provveduto ad inviare al Presidente del Senato una lettera, al fine di rappresentare l'esigenza che nella programmazione dei lavori dell'Assemblea siano assicurati tempi congrui, come da prassi consolidata, per un adeguato approfondimento del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di bilancio per gli anni 2004-2006.

La Commissione prende atto.

Il senatore RIPAMONTI chiede notizie circa la richiesta di assegnazione anche alla Commissione dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 30 del 2003 (cosiddetta «Legge Biagi»).

Il presidente AZZOLLINI comunica che il suddetto provvedimento (atto del Governo n. 250), è stato assegnato alla Commissione in data 1° luglio e che verrà posto all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri della settimana in corso.

Il senatore PIZZINATO, data l'importanza e la complessità di tale provvedimento, osserva l'opportunità che esso venga esaminato in sede plenaria.

Si associa alla suddetta richiesta il senatore MORANDO.

Il presidente AZZOLLINI, convenendo con le considerazioni del senatore Pizzinato, propone di inserire lo schema n. 250 all'ordine del giorno della settimana in corso della Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

164^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 3 luglio 2003.

Intervenendo in replica, il relatore Paolo FRANCO osserva che dal dibattito non sono emerse novità rispetto agli orientamenti già espressi, in generale, in tema di sanatoria fiscale e rientro dei capitali dall'estero, anche in considerazione che le modifiche proposte dal Governo non riguardano l'impianto delle citate normative. Registra poi con soddisfazione che da più parti è stata valutata positivamente l'ipotesi di modificare l'articolo 2, relativamente all'aliquota di versamento per effettuare il rimpatrio dei capitali. Per quanto riguarda i compensi per l'attività di riscossione ribadisce il convincimento che si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti. Giudica poi approfondito e articolato il dibattito svoltosi in materia di fondazioni bancarie: al di là delle proposte di modifica avanzate in discussione generale circa la ulteriore proroga dei termini rispetto alla proposta del Governo, emerge l'opportunità di affrontare le numerose questioni ancora aperte. Osserva quindi che la proroga di termini consentirà a tutte le forze politiche di valutare tali aspetti con il necessario approfondimento.

Conclude registrando una sostanziale omogeneità di orientamenti per quanto riguarda la disciplina degli acquisiti di beni e servizi da parte della Consip S.p.a., la cui modifica appare urgente alla luce delle difficoltà delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi in ambito locale e di quelle lamentate dagli enti locali.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO la quale, rispondendo alle osservazioni svolte in discussione generale, precisa che la proroga dei termini prevista dal comma 2 dell'articolo 1 ha un contenuto senz'altro estensivo, ragion per cui è possibile che i soggetti che abbiano usufruito di una delle forme di definizione agevolate prima della data di entrata in vigore del decreto aderiscano alle forme di condono. Anticipa poi il parere favorevole del Governo sulla norma che fa salvi gli effetti giuridici sorti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge n. 59 del 2003, non convertito nei termini costituzionalmente previsti. A margine, fa notare che occorre specificare – considerato che il comma 1 fa salvi i versamenti effettuati nel periodo 17 aprile-24 giugno 2003 (relativi a definizioni agevolate per le quali è prevista una dichiarazione integrativa) – che sono da considerarsi validi anche i versamenti effettuati per gli altri istituti di definizione agevolata per i quali non è prevista alcuna dichiarazione integrativa.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, osserva che la prevista reintroduzione dell'aliquota del 4 per cento rispetto a quella del 2,5 per cento fissata con il decreto comporterebbe, da un lato, un altalenante indicazione circa il costo della regolarizzazione e dall'altro – in caso di decorrenza dell'aliquota del 4 per cento dal 25 giugno 2003 (con effetto peraltro retroattivo della modifica introdotta in sede di conversione di dubbia legittimità) – l'introduzione di un conguaglio rispetto a coloro che hanno legittimamente versato le somme in vigenza del decreto. Si riserva tuttavia di valutare ulteriormente le proposte di modifica del meccanismo di restituzione delle somme versate ai sensi del comma 3 anche alla luce degli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda invece i compensi ai concessionari per la riscossione il Sottosegretario specifica che la normativa introdotta con il decreto opererà solo per l'anno 2003, in considerazione degli effetti riduttivi sui volumi di riscossione ricavabili dall'attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo delle varie forme di definizione agevolata contenute nella legge finanziaria per il 2003. Specifica inoltre che il sistema a regime di remunerazione dei concessionari basato sull'aggio determinato, in parte, sul volume delle riscossioni riprenderà nell'anno 2004.

In tema di fondazioni bancarie la rappresentante del Governo, da un lato, difende le ragioni di necessità ed urgenza delle norme di proroga, ricordando che i termini previsti dal decreto legislativo n. 153 del 1999 sono scaduti il 15 giugno scorso, dall'altro, osserva come, in generale, su tale materia appaia opportuno attendere le decisioni della Corte costituzionale. In risposta a quanti hanno chiesto chiarimenti sulla differente disciplina per le fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore

a 200 milioni di euro, specifica che tale norma trae origine da ordini del giorno accolti dal Governo volti a tenere conto delle peculiarità delle piccole fondazioni. Non va inoltre sottaciuto – prosegue l'oratrice – che l'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento per le piccole fondazioni può essere utile ad evitare che le difficili condizioni dei mercati finanziari trasformino l'obbligo di cessione in una vendita al ribasso.

Prende atto poi della grande attenzione di tutti i Gruppi parlamentari sulla tematica degli acquisti centralizzati da parte della Consip S.p.a.. Si tratta di un meccanismo che ha consentito in passato alla pubblica amministrazione di registrare notevoli risparmi, sfruttando al massimo il principio delle economie di scala. Tuttavia, fermo restando l'impianto di tale disciplina, appare opportuno valutare le rigidità che tali norme presentano sia sul fronte delle piccole e medie aziende fornitrici di beni e servizi, sia su quello degli eccessivi oneri burocratici per le pubbliche amministrazioni di minore dimensione. Il Governo si dichiara quindi disponibile a valutare eventuali modifiche al testo presentato, auspicando peraltro un contemperamento delle diverse esigenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

219^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,50.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ASCIUTTI informa che, nella Sottocommissione pareri testé riunitasi, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge n. 2354, recante conversione in legge del decreto-legge n. 112, sulla disciplina degli esami di abilitazione della professione forense.

Propone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BEVILACQUA, il quale osserva preliminarmente che il decreto-legge n. 112 è volto ad assicurare una maggiore omogeneità degli esiti nonché un maggior rigore complessivo della prova d'esame per l'accesso alla professione forense.

Egli osserva altresì che il ricorso alla decretazione d'urgenza è motivato con lo scopo di rendere le disposizioni applicabili già a partire dal prossimo esame, che si svolgerà nel mese di dicembre.

Il relatore rileva inoltre che il provvedimento, nella sua formulazione originaria, era volto anzitutto a contrastare la prassi di trasferimento del praticante nell'ultimo semestre che precede la conclusione della pratica al solo fine di scegliere la sede d'esame, nonché ad introdurre il meccanismo del sorteggio nell'abbinamento tra le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna corte d'appello, e i candidati.

Egli ricorda poi che il decreto-legge originario stabiliva altresì che, nell'ambito delle materie tra le quali il candidato è tenuto ad effettuare la scelta delle cinque sulle quali sostenere la prova orale degli esami di abilitazione, il diritto ecclesiastico fosse sostituito dal diritto comunitario, in considerazione della maggiore utilità di quest'ultimo nell'esercizio della professione forense.

Passando ad analizzare le principali modifiche introdotte in sede di conversione dalla Camera, egli si sofferma in particolare sulla reintroduzione del diritto ecclesiastico tra le materie d'esame (affiancandolo in maniera alternativa al diritto comunitario) nonché sulla previsione dell'espletamento dell'esame orale nella sede stessa in cui il candidato ha svolto le prove scritte e non già, come prevedeva il testo originario, in altra sede (individuata secondo i criteri del sorteggio).

Richiama altresì un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, secondo cui una serie di norme recate dal provvedimento non si applica alla prossima sessione di esame.

Sul testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, peraltro assai simile a quello poi approvato dall'Aula, il relatore ricorda il parere contrario espresso dalla VII Commissione della Camera, la quale rilevava che l'attribuzione ad organi diversi del compito di valutare le prove scritte e quelle orali contrasta con l'esigenza di assicurare un'adeguata omogeneità di giudizio nelle diverse fasi della procedura concorsuale, con il rischio di determinare un ampio contenzioso giurisdizionale.

Il relatore rileva tuttavia che, nell'attuale formulazione, la commissione d'esame è unica anche se all'interno della stessa vi sono due sotto-commissioni: una prima, individuata per sorteggio, chiamata alla correzione degli scritti e una seconda, quella della sede naturale di ciascun praticante, che provvede a sua volta allo svolgimento delle prove orali. Inoltre, la normativa attribuisce alla commissione centrale, istituita presso il Ministero della giustizia, il compito di fissare i criteri di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali.

Considerando la presente soluzione senz'altro temporanea ed auspicando il pronto avvio di una riforma organica della disciplina delle modalità di accesso della professione forense coerente con i parametri europei, per quanto di competenza della Commissione, egli raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole, dichiarandosi peraltro disponibile a raccogliere eventuali osservazioni emerse nel dibattito.

Si apre la discussione.

Interviene la senatrice ACCIARINI la quale dichiara di non condividere la proposta di parere favorevole, ritenendo invece condivisibile il parere contrario espresso dalla VII Commissione della Camera.

Il sistema delineato risulta infatti privo di coordinamento fra la valutazione degli scritti e la prova orale e prefigura un giudizio potenzialmente dissociato delle due fasi. Né la transitorietà della disciplina può giustificare una scelta così poco lineare.

Al di là degli aspetti meramente burocratici, la Commissione, a suo avviso, in virtù delle specifiche competenze nel settore culturale, dovrebbe quindi esprimere parere contrario.

Nel dibattito interviene anche il senatore MONTICONE, il quale esprime a sua volta perplessità in ordine all'atto in titolo. Oltre alle considerazioni della senatrice Acciarini, che egli dichiara di condividere, a suo avviso risulta criticabile in particolare l'impostazione centralista sottesa al provvedimento.

Registra peraltro con soddisfazione che alla Camera è stata superata l'impostazione originaria del provvedimento che sostituiva il diritto ecclesiastico con il diritto comunitario fra le prove d'esame.

Pur riconoscendo che le motivazioni del decreto-legge siano almeno in parte condivisibili, egli lamenta infine uno scarso impegno culturale e professionale complessivo.

Dichiara pertanto il voto contrario del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo.

Concluso il dibattito, in sede di replica, il relatore BEVILACQUA precisa che la sua proposta di parere favorevole si limita alle parti di competenza della Commissione e non investe certo l'intero provvedimento.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore. Indi, accertata l'assenza del numero legale, appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (n. 245)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore MODICA, il quale si rammarica che nello schema di decreto ministeriale si menzioni soltanto la

programmazione e non anche lo sviluppo del sistema universitario, come peraltro previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998.

In effetti, il decreto non mira affatto allo sviluppo dell'università, come peraltro conferma l'esiguità dei finanziamenti previsti per il triennio (pari a meno del 2 per cento del totale dei finanziamenti per università), persino inferiori a quelli destinati nello scorso triennio.

Il senatore prosegue muovendo alcuni rilievi critici sul decreto, anche relativi al merito, mutuando alcune osservazioni rese dal Consiglio universitario nazionale (CUN), che egli dichiara di condividere.

Anzitutto egli giudica opportuno che nel parere la Commissione sottolinei l'assoluta inadeguatezza delle risorse, che rappresenta senz'altro la principale debolezza del documento di programmazione.

Lamenta inoltre la mancata attenzione all'attività di ricerca universitaria, osservando che lo schema di decreto si focalizza esclusivamente sulla didattica. Dopo aver affermato che l'attività di ricerca per il sistema universitario è importante tanto quanto la didattica, egli auspica dunque che si preveda anche un finanziamento per la ricerca, ancorché esiguo, attesa la scarsità delle risorse disponibili.

Contesta inoltre l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa secondo cui il Fondo per i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) avrebbe registrato negli ultimi due anni un sensibile incremento, che del resto contraddice quanto affermato dal Ministro stesso nella relazione allo schema di decreto di riparto del Fondo unico per la ricerca, laddove ha riconosciuto che il Fondo è appunto diminuito del 7,7 per cento nell'ultimo anno.

Egli critica indi la mancata individuazione di finanziamenti per i centri di eccellenza, molti dei quali istituiti con finanziamento quinquennale dall'ultimo piano, che pone seriamente a rischio la sopravvivenza degli stessi, oltre a testimoniare un pessimo uso delle risorse.

Successivamente il senatore manifesta perplessità in ordine all'obiettivo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1. Non solo il potenziamento dell'alta formazione attraverso il sostegno a una rete di corsi di studio di secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di scuole di dottorato di ricerca appare del tutto vago e privo di riferimenti nell'ordinamento, ma esso è anche in contrasto con quanto affermato nella relazione illustrativa con riferimento al potenziamento dell'alta formazione mediante la sperimentazione, nell'ambito di università, di scuole per la formazione di secondo livello e il dottorato di ricerca.

Rilevando un'ulteriore dissonanza tra il testo della relazione e quello dello schema di decreto, egli ricorda che mentre nella prima si parla dell'avvio di nuove iniziative universitarie (finalizzate a ridurre gli squilibri del sistema universitario), di tale riferimento non vi è traccia nel secondo.

Condivide invece l'opportunità di consolidare le iniziative di sperimentazione di scuole superiori avviate, nell'ambito delle università, in attuazione del precedente programma. Chiede tuttavia che sia precisato, al fine di maggiore chiarezza, se il riferimento è da intendersi circoscritto

alle sole scuole indicate nell'articolo 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001.

Egli non comprende inoltre perché non siano destinate risorse per le iniziative relative alle attività di ricerca avanzata nell'ambito dei corsi di dottorato, anch'esse del resto previste nel precedente piano triennale (all'articolo 12), atteso che tale lacuna rischia di compromettere la prosecuzione di tali attività. Suggerisce pertanto di chiedere al Ministro di includere tra gli obiettivi del piano triennale le anzidette iniziative.

Esprime invece apprezzamento per la prima parte della relazione ministeriale, nella quale fra l'altro si afferma la necessità di destinare adeguate risorse per l'attuazione del modello organizzativo delineato con la riforma universitaria. Dopo aver rilevato tuttavia che nella parte conclusiva muta l'impostazione e viene meno il riferimento al sostegno della riforma, egli auspica una ridefinizione degli obiettivi, che tenga conto anche delle summenzionate considerazioni.

Passando a considerazioni di carattere generale, l'oratore lamenta che per l'ennesima volta si dia avvio ad una nuova fase di programmazione senza conoscere gli esiti della precedente.

Critica inoltre il ricorso, nelle percentuali di finanziamento, a cifre persino centomillesimali.

Quanto poi all'obiettivo recato dalla lettera *d*) dell'atto in titolo, egli suggerisce di distinguere l'entità dei finanziamenti destinati rispettivamente al processo di internazionalizzazione e al cofinanziamento dei programmi dell'Unione Europea, attesa la nuova disciplina di programmazione comunitaria.

Infine, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore a conclusione della sua esposizione introduttiva, egli ricorda che la competenza sull'istituzione di nuovi corsi di studio è ormai demandata all'autonomia universitaria, mentre a livello centrale è attribuita la funzione di valutazione.

Oltretutto, egli non condivide l'opportunità che i nuovi corsi di studio siano attivati solo negli atenei sovraffollati e non comprende la previsione secondo cui tali iniziative debbano essere esaminate da appositi organi di programmazione, atteso che l'unico organo a svolgere tale funzione è il Ministero.

Quanto al procedimento che le università devono seguire per l'istituzione di facoltà di medicina, egli osserva che il rapporto con il territorio e in particolare con la disponibilità di posti letto è già previsto dalla normativa vigente ed invita pertanto il relatore a ritirare questa previsione, peraltro non pertinente in questa sede.

Il senatore MONTICONE giudica lo schema di decreto in titolo eccessivamente generico, anche rispetto all'inevitabile esigenza di dover tener conto di tutti i possibili aspetti di una programmazione di carattere triennale. Esso manca infatti, sostanzialmente, dell'indicazione di scelte di fondo, tanto più indispensabili in una situazione di risorse limitate.

Nella relazione illustrativa vi è inoltre l'ammissione delle scarse risorse destinate al settore dall'ultima manovra finanziaria che, se non corrette in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2004 e di successivo disegno di legge finanziaria, renderebbero il finanziamento per il triennio 2004-2006 addirittura inferiore a quello del triennio precedente.

Oltre all'insufficienza di fondi, prosegue il senatore Monticone, vi è inoltre da rilevare criticamente la scarsa attenzione, del resto già lamentata dal senatore Modica, dedicata alla ricerca squisitamente universitaria.

Alle difficoltà finanziarie si aggiungono quindi difficoltà ordinarie, delle quali la ricerca non potrà non risentire. Anche in considerazione dell'esigenza di un'efficiente organizzazione amministrativa della ricerca, egli sollecita quindi significativi interventi di carattere non settoriale.

Egli si sofferma quindi sui pareri resi dal Consiglio universitario nazionale e dalla Conferenza dei rettori.

Con particolare riferimento all'esigenza di riequilibrio del sistema universitario, egli invita il Governo a compiere scelte precise con riguardo non solo all'esigenza di un sistematico sviluppo delle sedi sovraffollate ma anche alla valutazione delle sedi di nuova istituzione ed auspica l'introduzione di un'osservazione in tal senso nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Egli richiama quindi il principio di sussidiarietà regionale per l'alta formazione e l'autonomia, sollecitando il Governo a tenere in effettivo conto, nel processo di riequilibrio, le indicazioni e le esperienze dell'autonomia tanto universitaria che locale.

Osserva infine che, dallo schema di decreto in titolo, emerge un'idea di università nient'affatto confacente ad una programmazione triennale che ha luogo in un passaggio cruciale dal punto di vista economico e culturale. In particolare, non condivide l'orientamento espresso nella relazione introduttiva secondo cui le attività di didattica e di ricerca universitaria sono elementi determinanti per incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GABURRO chiede che le repliche siano rinviate ad altra seduta.

In considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere, il PRESIDENTE propone quindi di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE, il quale ripercorre brevemente il contesto legislativo da cui il provvedimento in titolo trae origine.

Ricorda altresì che in data 15 gennaio 2001 il Consiglio dei ministri aveva già approvato la prima versione dello schema di regolamento, su cui si appuntarono tuttavia numerose osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato. Anche la 7^a Commissione del Senato, rammenta, esaminò lo schema di regolamento in data 3 luglio 2001 ed approvò conclusivamente, a maggioranza, un parere favorevole con dodici osservazioni, di cui egli stesso fu relatore.

Egli si sofferma quindi sui motivi della riformulazione dello schema di regolamento, ricordando che gli istituti atipici cui si indirizza l'atto sono quelli indicati nella parte I, capo III, del testo unico n. 297 del 1994: l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti, con sede in Palermo; l'Istituto per sordomuti, con sede in Milano; la Scuola di massiofisioterapia «Nicolodi» di Firenze.

Questi istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista e dell'udito, con funzioni anche di scuole speciali e convitti per sordomuti o per ciechi ipovedenti, hanno infatti progressivamente esaurito la loro funzione in seguito all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di *handicap* sensoriali.

Rinviano alla relazione svolta in occasione della prima versione del decreto, egli dà indi conto della decisione del Governo di riformulare lo schema di regolamento al fine di armonizzarlo con le nuove linee di politica scolastica, alla luce delle nuove competenze concorrenti di Stato e Regioni sancite dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e con lo scopo di ampliare a tutto l'*handicap* le finalità degli istituti, il cui ambito era dapprima limitato a ciechi e sordi.

Per tale motivo lo schema di regolamento è stato aggiornato e successivamente inviato al Consiglio dei ministri, che l'ha approvato l'11 dicembre 2001.

Il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione ha tuttavia manifestato l'avviso che la competenza sul merito, a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001, fosse passata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Regioni.

In seguito a ciò, pur nella consapevolezza che lo schema di regolamento ha per oggetto non già la materia dell'istruzione, bensì organismi riordinati quali enti nazionali di diritto pubblico finalizzati al supporto del-

l'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi generali per l'integrazione scolastica dei minorati sensoriali, il Governo ha ritenuto di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato, anche perché l'entrata in vigore della legge costituzionale è successiva al precedente parere da esso reso.

Ciò ha determinato il ritardo di un anno, atteso che il Consiglio di Stato si è espresso solo in data 20 dicembre 2002. In questo secondo parere, il Consiglio non ha peraltro ravvisato alcuna violazione dell'articolo 117 della Costituzione novellato, poiché la materia che ne forma oggetto è connessa all'attuazione dell'autonomia, la cui definizione generale su tutto il territorio nazionale può essere fatta rientrare nell'ambito delle norme generali sull'istruzione. Trattasi inoltre di materia riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riservati alla competenza statale.

Alla luce di questo secondo parere, nonché delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 maggio 2003, è stata predisposta la versione aggiornata dello schema di regolamento, che è ora sottoposta all'esame del Parlamento.

Nel registrare con soddisfazione che essa recepisce buona parte delle numerose osservazioni espresse dalla Commissione sulla prima versione, egli illustra conclusivamente il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento in titolo,

premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trasformati in «enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome», con compiti di studio, ricerca, informazione, documentazione, collaborazione, assistenza progettuale, fornitura di materiale specifico all'insegnamento, nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati della vista e dell'udito;

considerato che:

lo schema di regolamento consiste nella stesura aggiornata del precedente, sul quale la 7^a Commissione del Senato ha espresso il 3 luglio 2001 parere favorevole con osservazioni;

il riesame è stato determinato dalla necessità di armonizzarne i contenuti secondo le linee di politica scolastica e di modificare le finalità degli istituti di carattere atipico, il cui ambito è stato esteso a tutto l'*handicap*;

rilevato che lo schema di regolamento, così come è stato osservato dal Consiglio di Stato, non viola l'articolo 117 della Costituzione novel-

lato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifiche al Titolo V, parte II, della Costituzione, perché la materia che ne forma oggetto è connessa all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e rientra quindi nelle norme generali sull'istruzione, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, così come l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

constatato che nello schema di regolamento sono state in gran parte recepite le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, nonché dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dalla 7^a Commissione del Senato;

valutate favorevolmente le ampie argomentazioni contenute nella relazione illustrativa anche in merito alle osservazioni espresse, nonché la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di regolamento;

considerato il parere favorevole della Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nell'articolo 7, si suggerisce di sopprimere le parole da «ovvero» a «direzione», come suggerito anche dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) (n. 70)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra il *curriculum* del signor Franco Migliacci, le cui qualità e competenze in campo artistico sono ampiamente conosciute anche a livello internazionale. In particolare, egli ricorda che Migliacci, oltre all'attività di *talent scout* e di produttore, ha conseguito grandi successi in qualità di autore di alcuni dei più celebri testi della musica italiana.

Con la nomina del presidente della SIAE, prosegue il Presidente relatore, avrà altresì termine il lungo periodo di commissariamento, al quale il Governo ricorse per far fronte alla grave situazione finanziaria della Società nominando nel maggio 1999 il professor Mauro Masi, già capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, commissario straordinario.

Con successivi decreti presidenziali, l'ultimo dei quali è scaduto lo scorso 30 giugno, tale incarico è stato peraltro prorogato per ben sette volte, al fine di favorire il completamento dell'attività di risanamento, nonché di consentire l'adozione dello statuto e dell'ulteriore normativa attuativa dello stesso (tra cui il regolamento elettorale) cui era subordinata la ricostituzione degli organi sociali, essendo nel frattempo stato adottato il decreto legislativo n. 419 del 1999 di riordinamento del sistema degli enti pubblici.

Il Presidente relatore dà indi conto della travagliata vicenda relativa all'adozione dello statuto: solo nel giugno 2001 è stato infatti completato l'iter di approvazione del nuovo statuto, che, tra l'altro, in ossequio all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 419 del 1999, attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali la funzione di vigilanza sulla Società.

Successivamente, in conseguenza dell'accoglimento da parte della magistratura amministrativa del ricorso presentato contro alcune norme statutarie, è stato adottato uno nuovo statuto, approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 dicembre 2002 e, successivamente, nel febbraio 2003 è stato approvato il regolamento elettorale.

Nel corso del mese di giugno ha così preso avvio il processo di ricostituzione degli organi sociali dell'Ente, anzitutto con l'elezione dell'assemblea e successivamente con la designazione del presidente nonché la nomina di cinque membri del consiglio di amministrazione da parte del medesimo organo collegiale.

Conclusivamente, considerando le elevate qualità della persona designata, nonché l'esigenza di celerità conseguente all'avvenuta scadenza del mandato del professor Masi, egli raccomanda senz'altro un parere favorevole in ordine alla nomina del signor Franco Migliacci a presidente della SIAE.

La senatrice ACCIARINI osserva che, al di là delle qualità personali del candidato, appare indispensabile porre fine al lungo commissariamento della Società e tornare ad una condizione di gestione ordinaria. Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo voterà pertanto a favore della proposta in titolo.

Anche i senatori DELOGU (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), FAVARO (a nome del Gruppo Forza Italia), GABURRO (a nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro), MONTICONE (a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo) e BETTA (a nome del Gruppo Per le autonomie) dichiarano il voto favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, DELOGU, FAVARO, GABURRO, MODICA, MONTICONE, TATÒ (in sostituzione del senatore Valditara) e TESSITORE. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del signor Franco Migliacci è approvata all'unanimità, risultando 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuno astenuto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso sono stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1973 e che è pervenuto dalla 5^a Commissione il parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2.

Ricorda altresì che la 5^a Commissione deve ancora esprimersi sui restanti emendamenti e che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo su testo e parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti.

Informa che, conseguentemente, in ottemperanza al parere condizionato reso dalla 5^a Commissione, il relatore, senatore Piccioni, ha presentato alcune proposte emendative, che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna, auspicando che nella seduta già convocata per domani possa riprendere l'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alle sedute già convocate per la settimana in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1973**Art. 3.****3.100**PICCIONI, *relatore*

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche complessive», con le seguenti: «nei limiti delle dotazioni organiche effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 4.**4.100**PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Lo schema di decreto, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessi, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorno. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto è adottato con il Concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esser formulano identiche condizioni.».

4.101PICCIONI, *relatore*

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a 10 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio.».

4.102PICCIONI, *relatore*

Al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.».

4.103PICCIONI, *relatore*

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

Art. 5.**5.100**PICCIONI, *relatore*

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti dell'organismo di coordinamento non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

146^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(2284) MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il presidente BETTAMIO ricorda che nella precedente seduta era stato affidato al Relatore l'incarico di formulare un nuovo testo del disegno di legge finalizzato a tener conto delle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le questioni regionali. Dà quindi la parola al senatore Mugnai per l'illustrazione di tale testo.

Il relatore MUGNAI precisa che nella nuova formulazione ha tenuto conto delle osservazioni e delle condizioni contenute nei pareri espressi evidenziando, in modo a suo avviso coerente con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione, che il provvedimento è finalizzato essenzialmente alla definizione dei principi fondamentali di legislazione concorrente per la promozione delle attività artistiche. In tale ottica, è stata superata ogni impostazione prevalentemente mirata al sostegno economico delle imprese e degli operatori professionali nel campo delle attività artistiche e sono state definite, sulla base del principio della sussidiarietà, i principi fondamentali in materia di promozione delle attività artistiche nel quadro delle attribuzioni legislative concorrenti previste dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di «promozione ed organizzazione di attività culturali». Tali principi consistono nel formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte tra le quali il testo identifica e riconosce le attività professionali artistiche delle arti applicate.

Fa presente che le previsioni in materia di formazione professionale sono state riferite alla competenza regionale, individuando, all'articolo 3, solo alcuni livelli essenziali come parametri per l'esercizio delle relative funzioni, nell'ambito delle apposite linee-guida della Conferenza permanente Stato-Regioni. E' stato inoltre utilizzato lo strumento offerto dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 relativo alla promozione di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ed è stata inserita una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità fra il testo del disegno di legge e gli Statuti speciali delle Regioni e Province autonome.

Con l'articolo 2 sono stati individuati alcuni strumenti mirati a realizzare un quadro di monitoraggio e di cognizione sulla realtà del settore, prevedendo l'istituzione di un Osservatorio nazionale e di apposite sezioni delle attività artistiche presso le Camere di commercio, secondo criteri di composizione e funzioni da definire sulla base di apposite linee-guida della Conferenza Stato-Regioni. Con l'articolo 3 è stata attribuita alla stessa Conferenza Stato-Regioni la funzione di definire le linee-guida, e non già i criteri direttivi, relativi ai parametri, ai requisiti ed alle misure che si rendono utili per procedere ad un'armonica attuazione dei principi fondamentali, assicurando il pieno rispetto delle competenze regionali.

Il Relatore prosegue precisando che l'articolo 4 intende individuare alcuni aspetti di principio volti a favorire il riequilibrio insediativo e la riqualificazione dei centri urbani, nel quadro dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, attribuendo alle Regioni e agli enti locali la facoltà di riconoscere agevolazioni di varia natura, anche a carattere fiscale. Infine gli articoli 5 e 6 prevedono l'istituzione del Fondo nazionale per la promozione delle attività artistiche e la relativa copertura finanziaria.

Il senatore TRAVAGLIA chiede chiarimenti in ordine alla procedura adottata e al prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Il presidente BETTAMIO propone che l'esame in Commissione prosegua sulla base del testo presentato ed illustrato dal Relatore.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BETTAMIO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 2297, 2298, 2315 e 2384.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO TESTO PRESENTATO DAL RELATORE

Principi fondamentali in materia di promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate

Art. 1.

(Principi fondamentali e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, relativamente alla materia della promozione e organizzazione di attività culturali, definisce i principi fondamentali concernenti le attività professionali artistiche delle arti applicate, di seguito definite «attività artistiche», che fanno parte dell'identità culturale del Paese.

2. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sulla base del principio della sussidiarietà e secondo le rispettive competenze:

a) riconoscono e promuovono il ruolo delle attività artistiche ai fini della crescita culturale e sociale della persona e della collettività, e della tradizione dei valori di storia e di cultura del Paese;

b) valorizzano la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali;

c) provvedono alla valorizzazione, alla salvaguardia ed al recupero delle attività artistiche;

d) favoriscono la diffusione dell'immagine e la qualificazione stilistica degli artefatti;

e) sostengono la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte.

3. Ai fini della presente legge si considerano come artistiche le attività esercitate professionalmente che, ispirate alle arti figurative, ne applicano i canoni attraverso la realizzazione di opere ed artefatti di valore estetico, ideativo e progettuale, anche sulla base di forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, tenendo conto, altresì, delle innovazioni che dalla stessa prendono avvio e qualificazione.

4. Rientrano nel settore le attività di restauro, conservazione, consolidamento e ripristino dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni immobili, appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, nonché degli oggetti d'arte, del-

l'antiquariato e da collezione di interesse artistico, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate a livello nazionale, è definita la classificazione delle attività artistiche secondo criteri sostanzialmente omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali, attribuendo appositi codici ISTAT alle stesse riferiti.

6. Per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Osservatorio nazionale)

1. Al fine di realizzare un quadro di monitoraggio e di cognizione sulla realtà del settore ed allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'Osservatorio nazionale delle attività artistiche con il compito di curare il coordinamento dei dati e delle informazioni concernenti il settore. I criteri di composizione sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. È istituita, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un'apposita sezione delle attività artistiche, nella quale hanno titolo ad essere iscritti le imprese e gli operatori professionali che svolgono le attività artistiche definite sulla base dei criteri di classificazione previsti dal comma 2 dell'articolo 1. Le Camere di commercio inviano annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione concernente lo stato del settore delle attività artistiche nella propria circoscrizione territoriale.

3. Gli oneri relativi alla realizzazione delle finalità previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: linee-guida)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le organizzazioni maggiormente rappresen-

tative delle categorie interessate a livello nazionale, definisce apposite linee-guida per:

a) la formulazione di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione del settore, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 2;

b) l'adozione di iniziative di formazione per allievi e di qualificazione per apprendisti e giovani lavoratori, mirate a favorire l'acquisizione di attitudini e ruoli professionali secondo i principi di alternanza fra studio e lavoro, avvalendosi prioritariamente di apposite botteghe d'arte sotto la direzione di maestri d'arte o di artisti di chiara fama in possesso di requisiti di qualificazione professionale ed artistica specifica e di elevata attitudine all'insegnamento dell'attività;

c) la stipula di convenzioni tra istituti statali d'arte, scuole ed istituti superiori ad indirizzo artistico o centri di formazione professionale, e le botteghe d'arte, al fine di definire progetti formativi di scuola-lavoro, con la possibilità di prevedere l'erogazione di un reddito d'inserimento e l'acquisizione di crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali;

d) la definizione di disciplinari regionali contenenti le caratteristiche fondamentali dei manufatti artistici, le tecniche di lavorazione utilizzate, le fasi produttive ed i materiali impiegati;

e) l'istituzione e la concessione dei marchi collettivi di origine e qualità dei manufatti artistici recanti la specificazione della tipologia di produzione o di lavorazione artistica e della relativa zona geografica di provenienza, la loro rappresentazione grafica e le modalità di apposizione, in conformità ai disciplinari regionali di produzione;

f) la presentazione della domanda di iscrizione alle sezioni delle attività artistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo alla documentazione concernente l'origine e le caratteristiche delle produzioni e lavorazioni artistiche;

g) il riconoscimento di consorzi di tutela aventi lo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni e lavorazioni, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dei disciplinari di produzione e di svolgere compiti inerenti l'applicazione della presente legge, a condizione che rispondono ai seguenti requisiti:

1. Siano rappresentativi di una percentuale significativa di imprese e di operatori professionali nelle produzioni e lavorazioni oggetto di tutela nella zona interessata;

2. Siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti operanti nei settori oggetto di tutela;

3. Dispongano di strutture e di risorse adeguate a garantire un efficace svolgimento delle funzioni affidate.

Art. 4.

(Interventi per favorire gli insediamenti ed agevolazioni dei comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e la riqualificazione dei centri urbani, le regioni e gli enti locali, nel quadro dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, possono adottare misure per favorire l'insediamento nei centri storici di imprese, di operatori professionali e di botteghe d'arte che esercitano le attività artistiche definite dalla presente legge.

2. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo:

«il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza non è consentito al locatore qualora egli intenda adibire l'unità immobiliare nella quale si svolge un'attività artistica, all'esercizio di attività diversa»;

b) all'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

«2. Il rilascio di immobili utilizzati per le attività artistiche e le botteghe d'arte definite ai sensi delle disposizioni vigenti, è subordinato, ai fini della conservazione e valorizzazione delle attività medesime nel contesto urbano, al reperimento di altra unità immobiliare che consenta la prosecuzione dell'attività nella medesima zona».

3. Le Regioni e gli enti locali, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono concedere a favore delle imprese e degli operatori professionali esercenti le attività artistiche, agevolazioni volte alla riduzione dell'IRAP, dei tributi locali e dei canoni di locazione, e contributi per il restauro o la ristrutturazione dei locali medesimi. Le autorizzazioni o concessioni per eventuali interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento delle unità immobiliari destinate all'esercizio delle attività artistiche non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.

4. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati in attuazione della presente legge non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

*(Istituzione del Fondo nazionale
per la promozione delle attività artistiche)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la promozione delle attività artistiche, con una dotazione fi-

nanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2004, di 40 milioni di euro per l'anno 2005 e di 40 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Possono essere finanziati progetti dello Stato, o cofinanziati progetti delle Regioni, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle attività artistiche, che abbiano rilevanza ed interesse nazionale.

2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti derivanti dal Fondo di cui al comma 1 tra gli enti locali che ne fanno richiesta sulla base di appositi piani predisposti per la promozione delle attività artistiche, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore TOFANI, relatore, rilevando preliminarmente che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo intende dare piena attuazione alle deleghe contenute negli articoli da 1 a 6 della legge n. 30 del 2003, in materia di riforma del mercato del lavoro. Coerentemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, nell'ambito della Strategia Europea per la occupazione, e alle intese con le parti sociali contenute nel Patto per l'Italia del 5 luglio 2002, obiettivo primario del provvedimento è la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, in grado di correggere i principali squilibri regionali e le insufficienti prestazioni dell'Italia per quanto riguarda occupazione, disoccupazione e creazione di posti di lavoro regolari e di buona qualità. Lo schema di decreto contiene, infatti, una serie organica e articolata di provvedimenti finalizzati a sostenere la competitività delle imprese, attraverso una nuova organizzazione del lavoro, e l'incremento della occupazione regolare tanto nelle aree più dinamiche quanto – e soprattutto – in quelle meno sviluppate del paese. Il provvedimento si basa, in estrema sintesi, su misure volte in primo luogo a dare vita ad un sistema di servizi per l'impiego moderno ed efficiente, capace di realizzare un reale raccordo tra operatori pubblici e privati, anche mediante l'attiva-

zione di una borsa continua nazionale del lavoro, e di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; in secondo luogo, a favorire l'incremento dei tassi di occupazione regolare, specie con riferimento ai soggetti a rischio di esclusione sociale, ai giovani, alle donne e agli anziani, anche attraverso forme contrattuali a orario modulato o ridotto, secondo parametri normativi europei, in modo da rendere il più effettivo possibile il diritto al lavoro garantito dall'articolo 4 della Costituzione; in terzo luogo alla introduzione di forme di flessibilità regolata, funzionali non solo alla creazione di nuove possibilità occupazionali, ma anche alla emersione delle molteplici forme di lavoro atipico o irregolare che oggi caratterizzano, con gravi effetti distorsivi rispetto all'obiettivo di una corretta competizione tra le imprese, il mercato del lavoro; infine alla ridefinizione degli schemi contrattuali con contenuto formativo, in modo da realizzare percorsi di formazione effettiva e coerenti con l'obiettivo dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita e porre termine all'utilizzo improprio, alle stregua di una forma di flessibilità surrettizia, delle forme di lavoro miste a formazione, nonché a garantire uno sviluppo adeguato, e in una cornice giuridica coerente con le logiche della nuova economia e le istanze di tutela del lavoro, dei processi di esternalizzazione, in modo da consentire al sistema delle imprese di beneficiare delle logiche di rete e degli investimenti in capitale digitale e tecnologia e contrastare le forme fraudolente di decentramento produttivo.

Lo schema di decreto in titolo prevede inoltre peraltro un ampio e significativo coinvolgimento delle parti sociali, che sono chiamate a gestire concretamente la riforma del mercato del lavoro. I rinvii alla contrattazione collettiva nazionale, regionale e aziendale ricorrono 43 volte nell'arco degli 86 articoli che compongono il provvedimento, mentre i riferimenti al ruolo della bilateralità sono dieci. Delineata una adeguata cornice legale di riferimento, lo schema di decreto affida dunque alle parti sociali la gestione e l'implementazione della riforma del mercato del lavoro, in modo da adattare le regole astratte di legge alle peculiarità di ciascun settore, territorio, azienda.

Il «protagonismo» della contrattazione collettiva è evidente non solo nell'ambito del lavoro ripartito, la cui regolamentazione è interamente demandata alla autonomia delle parti sociali, ma anche nell'ambito della disciplina del lavoro a chiamata o intermittente, con riferimento al quale gli attori sociali sono invitati a determinare i casi in cui sia possibile il ricorso a esso o, in alternativa, ad attivare l'intervento sostitutivo ministeriale, nonché a fissare l'ammontare della indennità da corrispondere al lavoratore così da compensare la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro. Per quanto riguarda poi il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o provinciale viene demandato il compito di determinare le ragioni in presenza delle quali è possibile richiedere al lavoratore l'effettuazione di una prestazione supplementare, di fissare un tetto massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili e di individuare le conseguenze connesse al superamento di tale tetto. L'intervento collet-

tivo è disposto anche con riferimento al lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e, in particolare, in relazione alla specificazione delle condizioni e delle modalità che consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa – cosiddette clausole flessibili – o di aumentarne la durata – cosiddette clausole elastiche –, entro i limiti collettivamente determinati, nonché alla fissazione della misura della compensazione spettante, in tali casi, al lavoratore. Rispetto alla regolamentazione del lavoro a tempo parziale gli spazi concessi al contratto individuale nella gestione delle flessibilità sono per contro residuali, in quanto fruibili solo in assenza di una disciplina collettiva.

Lo schema di decreto rimanda alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale anche per l'integrazione delle ipotesi in cui è consentito, al di fuori dei casi ammessi *ex lege*, ricorrere al nuovo istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nonché per la individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, sulla falsariga di quanto già disposto in materia di lavoro a termine nel decreto legislativo n. 368 del 2001.

Nella prospettiva della realizzazione di un sistema di relazioni industriali di tipo cooperativo, chiaramente indicato nel Patto per l'Italia e che lo schema di decreto si propone ora di assecondare anche sul piano normativo, si potrebbe peraltro, in sede di approvazione definitiva del testo, ipotizzare di affidare alla contrattazione collettiva, mediante un accordo interconfederale o comunque un avviso comune, la gestione del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di regolazione del mercato del lavoro. La rapida sottoscrizione di un accordo interconfederale di «transizione» potrebbe, infatti, rendere immediatamente operative le norme all'esame, rendendo, per un verso, pienamente disponibile per le imprese il nuovo quadro legale e neutralizzando, per l'altro verso, possibili rinvii alla contrattazione individuale nella gestione di specifiche forme di flessibilità, secondo le specifiche richieste avanzate dalle parti sociali in sede di confronto con il Governo.

Certo è – prosegue il relatore – che il rinvio alla contrattazione collettiva, per quanto ampio e convinto, non può essere tale da paralizzare l'attuazione della riforma e il ruolo del legislatore nella regolazione dei fenomeni economici e sociali. Vanno pertanto valutate positivamente le disposizioni di chiusura che, in caso di inerzia della autonomia collettiva, rinviano alla regolamentazione provvisoria del Ministro del lavoro da definirsi attraverso un apposito decreto sostitutivo, che, peraltro, non dovrebbe operare nel senso di mortificare – paralizzandoli – i rinvii alla contrattazione collettiva e le determinazioni delle parti sociali. Una soluzione intermedia, in questa prospettiva, potrebbe essere quella di confermare un termine massimo entro in quale la contrattazione collettiva è chiamata a specificare il dettato normativo, rinviando poi al Ministro del lavoro il compito di sollecitare le parti, in caso di assenza di intese, alla stipulazione di un accordo, assegnando contestualmente un congruo tempo per la formulazione di un avviso comune. Solo come estrema *ratio*, dunque, il Ministro dovrebbe fornire una disciplina sostitutiva di quella di fonte

collettiva, ma anche in questo caso nel rispetto di quanto sino ad allora emerso in sede di confronto sindacale, e cioè registrando – nello stesso decreto ministeriale – le opinioni comuni e più diffuse sulle modalità di integrazione del dato legale.

Interventi di questo tipo sarebbero peraltro coerenti con l'impianto di fondo della legge delega, e del relativo schema di decreto attuativo, che richiama in numerose circostanze le logiche comunitarie delle *soft-laws*, attraverso la predisposizione e sperimentazione di linee guida e codici di comportamento funzionali alla piena effettività della norma di legge.

Lo schema di decreto non si limita, peraltro, a sollecitare uno stretto raccordo tra legge e autonomia collettiva, ma intende anche valorizzare le competenze e le funzioni degli enti bilaterali, costituiti su iniziativa delle stesse associazioni sindacali e datoriali, con funzioni coadiuvanti alla realizzazione degli obiettivi della riforma. Le funzioni attribuite a tali enti sono molteplici ed eterogenee, spaziando dalla gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, alla promozione di pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione dei soggetti svantaggiati e di una occupazione regolare e di qualità, allo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, alla programmazione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei piani formativi da eseguirsi in azienda. Agli enti bilaterali sono, infine, attribuite specifiche competenze in materia di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, potendo essi stessi svolgere attività di intermediazione e contribuire alla individuazione del regime contrattuale delle parti attraverso la certificazione del relativo contratto di lavoro. Indicata la funzione centrale degli enti bilaterali nell'impianto della riforma, sarebbe peraltro opportuno rendere meno rigida la tipizzazione delle funzioni loro assegnate, estendendole opportunamente a ogni altra attività o competenza assegnata loro non solo dalla legge ma anche dai contratti collettivi di riferimento.

Lo sviluppo della bilateralità si lega alla capacità di coinvolgimento di tutti i soggetti rappresentativi. Con riferimento a specifiche funzioni, e segnatamente all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il ruolo della bilateralità non è peraltro alternativo ma aggiuntivo a quello dei singoli attori sociali, e segnatamente delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a conferma del protagonismo, in un regime pluralistico e aperto, degli attori sociali.

Per quanto attiene al raccordo tra livello nazionale e livello regionale della normazione, reso delicato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il testo all'esame cerca di realizzare un efficace equilibrio: superata la logica della mera ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del mercato del lavoro viene affrontata in termini di sinergia funzionale tra competenze statali e competenze regionali, e dunque con approdi sicuramente più convincenti di quelli che, in una ottica di concorrenza ordinamentale, possono derivare dalla defatigante comparazione tra le nozioni di «ordinamento civile» e di «tutela e sicurezza del lavoro». Sono del resto le prime pronunce della Corte Costituzionale sul nuovo Ti-

tolo V a suggerire di leggere nella locuzione «tutela e sicurezza del lavoro» non tanto una «materia» in senso stretto, ma piuttosto un «valore» costituzionalmente protetto: un «valore» che, nell'ambito della disciplina dei servizi per l'impiego in discussione, viene proficuamente a tradursi in un sistema integrato, funzionale al perseguimento del diritto costituzionale all'accesso al lavoro.

In questa prospettiva, chiarito che restano ferme le funzioni amministrative attribuite alle province dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, più che condivisibile è la richiesta avanzata dalle regioni, di specificare che restano ovviamente ferme anche le competenze loro attribuite, sempre in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale. Particolarmente significativo, in questa prospettiva, è in ogni caso l'accordo raggiunto lo scorso 3 luglio in sede di Conferenza Unificata sul modello di organizzazione del lavoro che ha visto Governo, regioni, Unione Province Italiane e comuni concordare su una serie di modifiche da apportare al testo all'esame, che peraltro confermano la validità della impostazione accolta dall'Esecutivo. Nel governo del mercato del lavoro è stato infatti mantenuto il doppio regime, basato sulle autorizzazioni a livello centrale e sugli accreditamenti regionali. Con il primo concetto ci si riferisce al provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale. Con il secondo termine ci si riferisce, invece, al provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta. In sede di Conferenza Unificata si è peraltro deciso di perfezionare l'impianto definito nello schema di decreto, estendendo il meccanismo di autorizzazione anche alle singole regioni, ma solo per attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale rese in ambito regionale e fermi restando i requisiti di abilitazione fissati per il livello nazionale.

Grazie a queste specificazioni, e al di là dei giudizi complessivi sulla riforma, è stato dunque possibile pervenire in sede di Conferenza Unificata ad un ampio e convinto consenso sul modello di governo e gestione del mercato del lavoro che consentirà al Paese di raggiungere livelli di efficienza e trasparenza del mercato del lavoro coerenti con le migliori prassi presenti in Europa.

Passando ai contenuti specifici del provvedimento, il relatore ricorda che il titolo I del decreto chiarisce l'obiettivo di dare attuazione ai principi della legge n. 30 del 2003 e agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e apprendimento lungo l'intero arco della vita, come condizione per l'incremento dei tassi di occupazione e la promozione della qualità e stabilità del lavoro. Sicuramente problematica è l'esclusione della pubblica amministrazione dal campo di applicazione della nuova normativa, ma il

Governo si è formalmente impegnato a convocare le parti sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto al fine di valutare i profili – particolarmente complessi – di armonizzazione e un eventuale intervento normativo, coerentemente con il processo di privatizzazione del lavoro pubblico tracciato con la riforma del 1993.

Il titolo II contiene le misure dirette a realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. In un mercato del lavoro altamente competitivo e mutevole, particolare importanza assume, infatti, la predisposizione di misure volte a modernizzare e rendere efficienti i servizi per l'impiego a sostegno della effettività delle politiche attive del lavoro e di *workfare*: del resto, i rapporti annuali sull'occupazione dell'Unione Europea hanno segnalato le gravi carenze italiane su questo versante delle politiche occupazionali e hanno sollecitato al Governo uno sforzo straordinario per allineare i servizi per l'impiego agli standard europei.

Con lo schema di decreto in titolo, si intende, in primo luogo, intervenire per integrare e correggere un sistema di collocamento pubblico che ha ampiamente dimostrato i suoi limiti e disatteso le aspettative di coloro che cercano lavoro. Il soggetto pubblico oggi governa infatti poco più del 4/5 per cento dei 5 milioni di incontri tra domanda e offerta di lavoro che, ogni anno, si registrano sul mercato del lavoro. L'assenza di un operatore pubblico efficiente alimenta distorsioni e prassi abusive, con la conseguenza di lasciare il lavoratore privo di adeguate tutele sul mercato. Circostanza questa che spiega la particolare enfasi, tutta italiana, ed assente nei paesi dove esiste una efficiente rete di centri per l'impiego, sulla disciplina limitativa del licenziamento. Lo schema predisposto si propone, dunque, la realizzazione di un duplice obiettivo: da un lato, lo snellimento e la semplificazione delle attuali rigide procedure di accesso al lavoro, in modo da portare a definitivo compimento la riforma varata con il decreto legislativo n. 297 del 2002, ma già avviata nel 1997 con le riforme Treu e Bassanini; dall'altro, l'abilitazione allo svolgimento della attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro anche a favore di un numero significativo di operatori privati qualificati, secondo un modello già sperimentato con successo negli altri Paesi europei.

In tal modo, proseguendo sulla strada già inaugurata con l'introduzione del lavoro interinale, il Governo intende contrastare fenomeni di intermediazione fraudolenta e parassitaria – ampiamente diffusi e produttivi di effetti aberranti, anche in termini di esclusione sociale – e contrastare il ricorso a forme di lavoro sommerso che, come noto, assume dimensioni tre/quattro volte superiori a quanto si registra negli altri Paesi europei.

L'intervento degli operatori privati, condizionato, come già accennato, all'ottenimento di una specifica autorizzazione a livello nazionale o regionale, solleciterà un costante miglioramento delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego e consentirà la migliore circolazione delle

informazioni relative al mercato del lavoro, in un clima di cooperazione in grado di garantire maggiori opportunità di accesso al lavoro.

Per ciò che riguarda il provvedimento autorizzatorio – prosegue il relatore – , si prevede la creazione di un regime unitario a livello nazionale –graduato, quanto ai requisiti giuridici ed economici, a seconda delle attività – per tutti gli operatori, pubblici o privati, che intendano svolgere attività di intermediazione, somministrazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale. In base alle indicazioni delle regioni, non va esclusa la possibilità di estendere il potere autorizzatorio anche al livello regionale, esclusivamente per le attività di intermediazione circoscritte nell'ambito territoriale di riferimento e in presenza di requisiti giuridici e finanziari già fissati a livello nazionale, per quanto compatibili.

Regimi particolari di autorizzazione sono previsti a favore degli enti locali, delle università pubbliche e private e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici e privati, nonché delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, delle associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali o del lavoro, degli enti bilaterali dei consulenti del lavoro. A tal proposito l'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo, non sembra che interpreti in modo corretto la delega all'articolo 1 della legge n. 30 del 2003, laddove alla lettera e), fa espresso riferimento ai consulenti del lavoro. Da questo punto di vista, l'ampiezza dei regimi particolari di autorizzazione ipotizzata nello schema di decreto è stata opportunamente circoscritta in sede di Conferenza Unificata, limitando l'autorizzazione *ope legis* a casi limitati, e cioè alle Università e alle Fondazioni universitarie che operano nel campo delle politiche del lavoro e della occupazione. Rispetto agli enti locali e agli istituti scolastici è stato invece concordato di prevedere un regime autorizzatorio, pur sempre privilegiato, ma tale da consentire un adeguato controllo delle competenze professionali degli operatori abilitati alla intermediazione. Anche il concetto di ente locale è stato specificato, e sarà ora opportunamente limitato ai comuni.

Il raccordo tra livello nazionale e livello regionale è poi ampiamente valorizzato attraverso il sistema degli accreditamenti. Lo schema di decreto attribuisce, in primo luogo, alle Regioni la possibilità di riconoscere a un operatore, pubblico o privato, anche non autorizzato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta. Il coordinamento tra servizi pubblici e privati operanti nell'ambito territoriale viene valorizzato, in secondo luogo, con specifico riferimento ai gruppi di lavoratori svantaggiati, attraverso la concessione di deroghe all'impianto generale della somministrazione di lavoro.

Nella prospettiva dell'integrazione sociale e del diritto al lavoro anche di tali soggetti è, infatti, prevista l'attivazione di specifiche misure

di incentivazione a favore delle agenzie di somministrazione che, in convenzione con le regioni, le province o i comuni, dimostrino di aver predisposto e attuato uno specifico piano individuale di inserimento sociale e lavorativo del lavoratore svantaggiato. Si tratta di un provvedimento innovativo, che recepisce buone prassi europee e, dunque, da valutare positivamente, non solo per la particolarità e delicatezza delle problematiche che si propone di risolvere, ma anche perché, in tal modo, attraverso una logica di *workfare*, si evita il passaggio del soggetto svantaggiato al sistema di ammortizzazione sociale, che, spesso, rappresenta una trappola per la persona che riceve un sussidio, con conseguente cattivo utilizzo di risorse pubbliche.

Lo schema di decreto propone, altresì, la creazione di misure mirate, utili a favorire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili, in modo da favorirne l'integrazione sociale e valorizzarne le capacità lavorative.

Il senatore BATTAFARANO interviene osservando che la materia alla quale ha fatto da ultimo riferimento il relatore non è indicata tra i principi della delega legislativa conferita con la legge n. 30 del 2003.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO ha fatto presente che la legge n. 30 consente specifici interventi per quanto attiene al collocamento dei disabili, nel quadro generale della riforma del mercato del lavoro, il relatore TOFANI, riprendendo l'esposizione, fa presente al senatore Battafarano che, secondo il Governo, il sistema delineato dalla riforma del 1999 non appare sufficiente a garantire un proficuo inserimento dei lavoratori disabili nel mercato, anche a causa della scarsa considerazione delle problematiche inerenti al tipo e al grado di inabilità del soggetto. Nel decreto si incentiva una logica promozionale dei soggetti in questione, mediante il ricorso all'ausilio delle parti sociali a livello locale che, in quanto più prossime al livello territoriale di riferimento, possono più efficacemente analizzare e comprendere i bisogni delle singole comunità e predisporre gli strumenti e le strategie più utili a realizzare l'obiettivo in parola. A tal fine si prevede inoltre una particolare valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali, destinate, di raccordo con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, a definire convenzioni quadro a livello locale. Nello schema di decreto resta tuttavia da precisare con maggiore puntualità il concetto di lavoratore svantaggiato, e comunque del fruitore delle misure promozionali di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, eventualmente attraverso una specificazione delle categorie contemplate nell'articolo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione. Occorre quantomeno coordinare la nozione comunitaria di lavoratore svantaggiato con quella contenuta nella legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali.

Per la creazione di un sistema di accesso all'impiego efficace e trasparente, il Governo ritiene fondamentale il ricorso alla rete e ai nuovi

strumenti di comunicazione: attraverso l'immissione in una borsa continua nazionale del lavoro delle informazioni relative alla domanda e all'offerta di lavoro, infatti, sarà consentito un libero e stabile collegamento su scala nazionale dei fruitori dei servizi, evitando la dispersione di informazioni rilevanti ai fini di una maggiore efficienza dei servizi per l'impiego. Nella borsa continua nazionale del lavoro, liberamente fruibile dai lavoratori o dalle imprese, anche in assenza di intermediari autorizzati o accreditati, gli operatori pubblici o privati sono invece obbligati a immettere i dati acquisiti, pur nel rispetto del diritto del lavoratore a fissare limiti alla diffusione dei propri dati. Viene, in tal modo, opportunamente creato un luogo in cui non solo sono facilmente reperibili tutte le informazioni utili alla ricerca o alla offerta di lavoro, ma in cui è anche possibile comprendere le dinamiche reali del mercato e programmare politiche di intervento locali e mirate.

La creazione di un sistema informatico di raccolta dei dati, non comporta, comunque, una lesione del diritto alla *privacy* dei lavoratori. A tal fine, resta garantito il diritto di ogni lavoratore di controllare il flusso di informazioni immesse nella rete, di modo che queste non raggiungano soggetti o categorie non desiderate, e viene inoltre vietato alle agenzie per l'impiego di effettuare indagini relative alle convinzioni personali dei soggetti, ad eccezione di quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il titolo III si occupa della somministrazione di lavoro, dell'appalto e del distacco. Esaminando per prima la disciplina della somministrazione del lavoro, deve rilevarsi che in Italia è tuttora vigente, salvo la breccia aperta con l'introduzione del lavoro interinale ad opera della legge n. 196 del 1997, la rigorosa disciplina del 1960, che vieta la somministrazione di lavoro altrui. Si tratta di una normativa che, oltre a impedire la modernizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle imprese – opponendosi in sostanza alla realizzazione di un genuino decentramento, che consenta di dislocare all'esterno dell'azienda segmenti di attività – fomenta fenomeni che, sotto le false vesti dell'appalto, nascondono in realtà vere e proprie forme di interposizione fraudolenta, dirette cioè a comprimere se non addirittura ad annullare diritti del lavoratore. In sostanza, attraverso l'utilizzazione di forza lavoro formalmente assunta da terzi, l'imprenditore interponente riesce a comprimere il costo del lavoro e evitare di assumersi le responsabilità e gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro dipendente.

Il decreto, preso atto dei processi di trasformazione dell'economia in corso, intende superare tale obsoleta normativa, già in parte elasticizzata dalla giurisprudenza, e proseguire nella direzione indicata dagli altri Paesi europei. Ciò non solo nell'ottica dell'incremento delle possibilità dell'impresa in relazione alle logiche della esternalizzazione, ma soprattutto nell'interesse degli stessi lavoratori, attualmente esposti a intollerabili forme di abusivismo, che lo schema all'esame intende contrastare delineando un quadro normativo moderno e maggiormente idoneo a soddisfare quelle istanze di tutela del lavoro di cui oggi i lavoratori risultano completamente

sprovvisi. L'effetto ipotizzato è quello di una sostanziale progressione rispetto alla realtà esistente, che viene ora attratta verso forme di decentramento genuino e normativamente controllato.

A tale scopo lo schema di decreto, oltre a confermare la liceità dell'appalto, specificandone i contenuti in modo coerente con i più attuali orientamenti giurisprudenziali, legittima il ricorso alla somministrazione di manodopera, attraverso la previsione di due distinte modalità: da un lato, ampliando, attraverso l'introduzione di una clausola generale riferita a «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo», le ipotesi in cui è possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato; dall'altro, introducendo la possibilità di concludere contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, secondo modelli già ampiamente diffusi in ambito comparato, seppure nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, eventualmente integrabili dalla contrattazione collettiva.

Il decreto non rinuncia affatto a introdurre forme di tutela dei lavoratori somministrati. Anzi, nel processo di liberalizzazione disposto dal decreto, si ha particolare riguardo ai diritti del lavoratore: intanto, sono abilitati a operare nel mercato della somministrazione esclusivamente operatori seri e affidabili - e non «caporali» irresponsabili -, selezionati sulla base del possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari, e autorizzati allo svolgimento di detta attività. Inoltre il decreto stabilisce il principio generale della parità di trattamento dei lavoratori somministrati, rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore e conferma il regime delineato dalla citata legge n. 196 del 1997, con riguardo alla ripartizione degli obblighi e delle responsabilità tra utilizzatore e somministratore. Allo stesso modo, si prevede il mantenimento della disciplina del 1997 anche con riguardo ai diritti sindacali e alle garanzie collettive, ed è confermato l'obbligo, in capo ai soggetti autorizzati alla somministrazione, del versamento a un apposito fondo di un contributo destinato a essere impiegato per sostenere il reddito dei lavoratori somministrati e per promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Infine, viene sostanzialmente ribadito il regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro; regime che viene rafforzato dalla previsione di specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo della attività di intermediazione privata e per il caso di sfruttamento del lavoro minorile.

Da questo punto di vista lo schema di decreto contribuirà anche alla soluzione di alcuni delicati problemi - sollevati in specifici ordini del giorno nel corso della discussione presso la Camera dei deputati - di transizione dal regime sanzionatorio della legge n. 1369 del 1960 al nuovo regime penalistico, circoscritto alle ipotesi di interposizione fraudolenta e abusiva, là dove la legislazione del 1960 sanzionava penalmente anche forme di somministrazione oggi ritenute pienamente lecite e, rispetto alle quali, cade dunque il contenzioso in atto.

La senatrice PILONI osserva che in tale modo si configurerebbe una sorta di sanatoria penale, non prevista in alcun modo nella delega.

Il relatore TOFANI, dopo avere osservato che la legge n. 30 prevede comunque una serie di principi direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio, principi dei quali occorre tenere presente tutte le implicazioni, osserva che, d'altra parte, al di là di ogni formalismo, il regime dello *staff leasing* è da tempo conosciuto in Italia, attraverso il sistema degli appalti di servizi che, in molti casi, garantiscono il ricorso continuativo a personale dipendente dall'appaltatore senza tuttavia apprestare un quadro di regole e garanzie paragonabile a quello delineato nello schema di decreto. Prestazioni di lavoro svolte, in regime di appalto, nell'ambito dei lavori di facchinaggio, pulizia, custodia, vigilanza e di analoghe attività, potranno ora essere ricondotte a un impianto normativo che, nel garantire alle imprese utilizzatrici ampi margini di flessibilità, riconosce tuttavia la centralità della tutela del lavoratore, i cui diritti vengono ampiamente garantiti non solo nel rapporto di lavoro ma anche nel mercato, soprattutto con riferimento alla gestione delle situazioni di fine lavoro.

La nuova regolamentazione della somministrazione di lavoro ha reso necessario anche un intervento in materia di appalti di servizi. Nello schema di decreto viene chiarito che, ai fini della applicazione delle norme in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'esercizio pieno da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e il possesso da parte sua, o di suo personale utilizzato nell'appalto, della professionalità specifica corrispondente alle esigenze tecniche del servizio dedotto in contratto. Oltre all'enfasi sulla titolarità del potere direttivo, un ruolo centrale va attribuito al concetto civilistico di appalto. Il richiamo all'articolo 1655 del Codice Civile è sufficiente a precisare che l'appalto di servizi, come ogni altro contratto di appalto, presuppone l'assunzione di un rischio tipico di impresa e una organizzazione di mezzi, mezzi che, come specificato dalla giurisprudenza in vigenza della legge n. 1369 del 1960, possono anche essere immateriali.

Anche con riguardo alla disciplina del distacco il decreto pone particolare attenzione al rispetto dei diritti del lavoratore, richiedendo il consenso – oggi non previsto – dello stesso lavoratore nelle ipotesi in cui il distacco comporti il mutamento delle mansioni normalmente svolte, nonché l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, quando implichi il trasferimento ad unità produttiva distante oltre 50 km rispetto a quella presso cui è normalmente adibito.

La nuova disciplina del trasferimento d'azienda è contenuta nel titolo IV dello schema all'esame: essa integra il disposto di cui all'articolo 2112 del Codice Civile, con l'obiettivo di razionalizzare i processi di esternalizzazione e di provvedere, recependo le recenti direttive del Parlamento e del Consiglio europeo, al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri sotto il profilo del mantenimento dei diritti dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento di imprese, stabilimenti o di loro parti. Così, in primo luogo, è eliminato il riferimento alla necessaria preesistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda – requisito non previsto dalle fonti comunitarie – richiedendosi semplicemente che tale autonomia – intesa come conservazione, in capo al ramo ceduto, di un minimo di mezzi necessari allo svolgimento di una attività, essenziale o accessoria – sia valutata dal cedente e dal cessionario al momento stesso del trasferimento. In tal modo il decreto, mostrando una piena consapevolezza della necessità di agevolare quelle forme di decentramento e segmentazione della attività produttiva e organizzativa così connaturate alle esigenze di una economia moderna, provvede ad adeguare la disciplina lavoristica alle nuove realtà ed esigenze, allentando gli elementi di inutile rigidità attualmente esistenti e aprendo alle imprese nuovi spazi di azione in materia di organizzazione dell'attività produttiva. Allo stesso modo, lo schema di decreto disciplina anche le ipotesi in cui la cessione del ramo di azienda sia disposta in connessione a un contratto di appalto, così considerando anche il caso in cui la cessione sia disposta in vista del ritorno della ceduta attività nella disponibilità del cedente.

In tema di tutele dei lavoratori, i timori di elusione, pur paventati da taluno, non hanno ragione di essere, dato che il legislatore delegato intende estendere le garanzie di continuità occupazionale a tutti quei casi in cui sarebbe estremamente facile per l'impresa «svuotare», attraverso le normali procedure di licenziamento, i rami non trasferibili in quanto non preventivamente dotati di autonomia funzionale. Sul punto, peraltro, lo schema di decreto dà attuazione a quanto previsto nel Patto per l'Italia in un contesto rispettoso della disciplina comunitarie della materia.

Oggetto del titolo V dello schema di decreto all'esame sono le tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile, ritenute fondamentali, nell'ambito della Strategia Europea per la occupazione, per realizzare l'obiettivo di un contesto organizzativo moderno e in grado di contemperare le istanze di tutela del lavoro con le esigenze di flessibilità e adattabilità delle imprese. La modulazione degli orari di lavoro risulta peraltro decisiva anche nella prospettiva di incremento dei tassi di occupazione: basti pensare alla positiva esperienza realizzata in questo campo dai Paesi Bassi, esperienza che ha consentito in pochi anni di innalzare considerevolmente i tassi di occupazione. Con riguardo ai lavoratori, in particolare, il lavoro a tempo parziale costituisce un importante strumento in grado di consentire una equa distribuzione delle occasioni di lavoro regolare esistenti, nonché una valida alternativa ai licenziamenti nelle ipotesi di esubero di personale, oltre che un modo per conservare la disponibilità di tempo di non lavoro. Per le imprese, per contro, il lavoro a tempo parziale consente di acquisire buone dosi di flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, e dunque la possibilità di adattamento alle reali necessità dei cicli produttivi.

Ampiamente valorizzato dal legislatore comunitario e dagli altri paesi europei, il lavoro a tempo parziale è utilizzato in Italia in misura assai ri-

dotta, nonostante gli incentivi economici a esso connessi, specie a causa della esistenza di una normativa complessa e rigida, che non trova pari negli altri Paesi europei: una normativa fonte di gravi difficoltà di applicazione che finiscono con il danneggiare gli stessi lavoratori, ai quali è preclusa la possibilità di accesso a una forma di impiego a orario ridotto, ben più garantista rispetto ad altre forme di flessibilità, sprovviste di una disciplina compiuta e adeguata alle istanze di tutela del lavoro. Si propone ora di intervenire sui testi normativi vigenti, per modificare – in linea con le indicazioni provenienti in ambito comparato – i profili che ostacolano la diffusione piena del lavoro a tempo parziale e per mitigare i vincoli che comprimono ingiustificatamente l'autonomia delle parti sociali e contrattuali.

In una ottica di piena valorizzazione della volontà delle parti collettive, il testo all'esame ipotizza innanzitutto modifiche dell'attuale disciplina in materia di lavoro supplementare nel *part-time* orizzontale, agevolando il ricorso a esso tramite il rinvio ai contratti collettivi per la fissazione dei tetti massimi e delle relative causali, nonché in riferimento alle conseguenze in caso di superamento di tali tetti. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare è ugualmente possibile, anche in assenza di specifiche previsioni collettive, qualora il dipendente interessato presti il proprio consenso. Quest'ultima rappresenta una soluzione di importanza fondamentale ai fini del lavoratore *part-time* interessato a incrementare la sua prestazione, concedendogli la possibilità di una scelta effettiva, basata su personali motivazioni ed esigenze, al di fuori del controllo e dei limiti imposti da vincoli legali o contrattuali. Ma è chiaro che questa possibilità sarà concessa in via meramente sussidiaria, e cioè solo in mancanza di apposita disciplina di fonte sindacale.

Con riguardo al lavoro a tempo parziale verticale o misto, l'esigenza di flessibilità è soddisfatta attraverso la previsione della possibilità di variare tanto la collocazione temporale – clausole flessibili – tanto l'estensione – clausole elastiche – della prestazione lavorativa. Ai contratti collettivi è attribuito il compito di determinare le condizioni e le modalità di operatività di dette clausole, oltre che di prevedere, a favore del prestatore, un termine di preavviso e l'ammontare delle connesse compensazioni. Anche in questa ipotesi, a garanzia della libertà di scelta del prestatore, è prevista la necessità del consenso, attraverso uno specifico patto, nonché la possibilità di concordare direttamente con il datore di lavoro l'adozione delle clausole elastiche o flessibili, in assenza di apposite disposizioni contrattuali.

Quanto al contratto di lavoro ripartito – già sperimentato nella prassi in seguito alla ricezione nei contratti collettivi del contenuto della circolare ministeriale del 1998 – lo schema di decreto legislativo fornisce ora una cornice legale maggiormente idonea a incentivarne l'utilizzo. Fermo restando che lo schema di decreto dovrebbe meglio precisare che ci si trova in presenza di una vera e propria forma di lavoro dipendente, seppure speciale, si tratta di una disciplina moderna che valorizza adeguatamente il ruolo della fonte collettiva, cui è demandata la regolamenta-

zione dei profili di dettaglio dell'istituto. Nella prospettiva del contemporaneo tra le esigenze di flessibilità imprenditoriale, il rispetto dei tempi di vita del lavoratore, e la creazione di nuova occupazione, il lavoro ripartito rappresenta una risorsa preziosa: con esso, in sostanza, due o più lavoratori si obbligano in solido a garantire al datore di lavoro l'adempimento dell'intera prestazione lavorativa corrispondente ad un posto di lavoro a tempo pieno e a rispettare il vincolo della continuità, ma autogestiscono le modalità di svolgimento temporale della prestazione, dividendosi discrezionalmente le ore di lavoro.

Costituisce solo apparentemente una significativa novità nel panorama delle tipologie contrattuali presenti nel nostro ordinamento la figura del cosiddetto lavoro intermittente o a chiamata: uno schema contrattuale mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per l'effettuazione di prestazioni rispondenti a esigenze di carattere temporaneo dello stesso. Si tratta a ben vedere di una formula contrattuale non solo già ipotizzata in alcuni contesti aziendali, ma anche sostanzialmente realizzata sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, nei casi in cui il collaboratore viene chiamato a lavorare a intermittenza dal committente senza peraltro ricevere alcuna indennità per l'eventuale disponibilità garantita. La nuova disciplina vuole dunque ricondurre a un quadro di diritti e tutele il ricorso a prestazioni di carattere intermittente e accessorio rese in regime di disponibilità. E' in questa prospettiva, di incremento delle tutele, che viene introdotta la facoltà del lavoratore di vincolarsi alla chiamata del datore di lavoro, ottenendo in cambio una congrua indennità di disponibilità il cui ammontare sarà determinato dai contratti collettivi e periodicamente aggiornato.

Altro capitolo centrale della riforma è la revisione dei contratti di apprendistato e di inserimento, che sono disciplinati all'interno del titolo VI. Normalmente utilizzati impropriamente, e cioè a fini di contenimento del costo del lavoro e di attenuazione delle rigidità delle normative di tutela proprie del rapporto di lavoro subordinato, i contratti a contenuti formativi si accingono ora a essere razionalizzati e incentivati, nella prospettiva di valorizzare l'apprendimento lungo l'arco della vita. In particolare, lo schema di decreto all'esame realizza una incisiva separazione, da tempo prospettata ma mai realizzata, tra il contratto di apprendistato, qualificandolo come uno strumento diretto alla formazione per il mercato, e il contratto di inserimento, più direttamente connesso all'obiettivo occupazionale di gruppi di lavoratori svantaggiati.

Con riferimento all'apprendistato sono previste tre tipologie, distinte quanto a percorsi e finalità. Il «contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione» è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale da parte di giovani, adolescenti e soggetti che non abbiano completato il normale percorso di istruzione. Il «contratto di apprendistato professionalizzante» è diretto al conseguimento di una qualificazione, mediante la partecipazione a iniziative formative in grado di trasmettere specifiche competenze professionali. Il «contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta for-

mazione» è, infine, introdotto ai fini del conseguimento di una cultura più specializzata.

Quanto al contratto di inserimento, esso è chiamato a sostituire il contratto di formazione e lavoro, con la precipua funzione di realizzare un inserimento o reinserimento del lavoratore nel mercato, attraverso la preparazione e attuazione di un piano individuale in grado di adeguare le competenze professionali del lavoratore a un dato contesto lavorativo.

In relazione a queste figure contrattuali di lavoro pare invero eccessivo lo spinto rinvio alla legislazione regionale, evidente soprattutto con riferimento all'apprendistato. Più ragionevole, e coerente con il sistema di competenze delineato nel Titolo V della Costituzione, è rinviare alle Regioni unicamente per la disciplina dei percorsi formativi, mantenendo a livello nazionale, eventualmente in stretto dialogo con la fonte collettiva, la regolazione del rapporto di lavoro vero e proprio. Questo è del resto quanto concordato da Governo e Regioni in sede di Conferenza Unificata.

Particolarmente delicato è anche il profilo delle modalità della formazione in apprendistato. In sede di Conferenza Unificata è stato confermato il rinvio, centrale nell'impianto del decreto, ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni. Sempre in sede di Conferenza Unificata si è peraltro specificato che il monte ore minimo annuale di formazione, pari a 120 ore, dovrà essere riferito a percorsi di formazione «formale», con riferimento alla acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, con ciò confermando l'importanza anche della formazione interna all'azienda.

Rispetto al contratto di inserimento non si dovrebbe peraltro escludere la possibilità di circoscrivere in modo più marcato i casi in cui è possibile la fruizione degli incentivi economici, in modo da rendere maggiormente selettivo l'incentivo alla assunzione dei gruppi svantaggiati.

All'interno del titolo VII si prevede la disciplina delle tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Al fine di evitare la frequente elusione delle normative di tutela collegate al rapporto di lavoro subordinato attraverso l'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative, il legislatore delegato ha precisato le modalità di svolgimento di dette collaborazioni, ancorate ora a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. E' bene peraltro precisare che non si introduce una nuova forma contrattuale, il lavoro a progetto, ma, più semplicemente, una modalità organizzativa attraverso cui vagliare la genuinità delle molteplici prestazioni di lavoro atipiche riconducibili al lavoro coordinato e continuativo. Non si estende dunque il numero delle forme di lavoro flessibile, ma si razionalizza un terreno fino a oggi governato, il più delle volte in forma elusiva delle regole del diritto del lavoro, dalla semplice autonomia negoziale delle parti. Si prevede, dunque, che i rapporti di collaborazione coordinata e continua-

tiva, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione siano ricondotti «a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso», al fine di verificarne la reale autonomia organizzativa e operativa. Tali progetti – la cui assenza determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto – dovranno essere determinati dal committente; mentre, con riguardo alla gestione del tempo di esecuzione del lavoro, si concede al collaboratore una più ampia discrezionalità, pur nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

Questo intervento è emblematico della filosofia dell'intervento promosso dal Governo sulle forme di flessibilità nel lavoro. Esse sono nella realtà in un numero di gran lunga superiore alle 38 o 44 forme di flessibilità di cui ha parlato, per amore forse eccessivamente spinto di paradosso e non senza mistificazione, qualche commentatore, dato che sono moltissime le posizioni di lavoro irregolare o sommerso finalizzate alla evasione contributiva e alla elusione dell'apparato protettivo del diritto del lavoro: in questi casi, ogni singolo rapporto di lavoro è orientato alla massima flessibilità e alla più completa deregolamentazione. Attraverso la regolazione delle collaborazioni coordinate e continuative contenuta nello schema di decreto legislativo, una variegata tipologia di rapporti di lavoro atipici e di difficile classificazione – si parla di due milioni e mezzo di collaboratori – verrà chiaramente circoscritta e ricondotta a un unico modulo negoziale, quello del lavoro a progetto. Le finte collaborazioni, e cioè quelle forme di flessibilità impropria che alimentano una concorrenza sleale tra le imprese e lo sfruttamento del lavoro, verranno invece ricondotte alla loro sede naturale, e cioè al lavoro dipendente.

Lo schema di decreto prevede, in ogni caso, un regime transitorio di un anno per il passaggio al nuovo regime. Si tratta dunque di un intervento graduale che, peraltro, non impone la fine delle collaborazioni coordinate e continuative, ma solo degli abusi che si sono prodotti sotto questa forma contrattuale. In aderenza agli impegni contenuti nel Patto per l'Italia le collaborazioni coordinate e continuative sono riformate in modo tale da confermare, in ogni caso, la loro riconducibilità all'area del lavoro autonomo, con un conseguente tendenziale incremento del relativo prelievo contributivo, fermo restando l'impegno ad arginare con adeguata strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, che andranno, invece, correttamente ricondotte, anche in virtù di un potenziamento dei servizi ispettivi previsto dall'articolo 8 della legge n. 30, a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di criteri oggettivi. Così ricollocate, le collaborazioni coordinate e continuative fittizie verranno ricondotte alle diverse tipologie di lavoro dipendente escludendosi, peraltro, ogni automatica riconduzione al lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al fine di evitare equivoci sarebbe invero opportuno escludere dal campo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative non solo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ma quanto meno i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle so-

cietà e i partecipanti a collegi e commissioni. Sarebbe altresì importante chiarire che ai fini del giudizio sulla riconducibilità della collaborazione al lavoro a progetto, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e che, per contro, non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Anche il concetto di lavoro occasionale potrebbe essere meglio precisato. Dalle disposizioni del decreto andrebbero infatti esclusi i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, «anche da più committenti» sia superiore a 5.000 euro. Tale modifica nella definizione del concetto di occasionalità consentirebbe infatti di coordinare, nella definizione di prestazione occasionale, sia il limite temporale della prestazione a favore del singolo committente che l'importo del corrispettivo percepito nel corso dell'esercizio. Tale corrispettivo, nella sua entità complessiva, non deve infatti essere tale da giustificare la regolare iscrizione camerale, IVA ed ai fini previdenziali. L'attuale letterale tenore del comma 2, dell'articolo 61, invece, renderebbe possibile definire «prestazione occasionale» – come non assoggettata all'IVA e a contribuzione previdenziale – quella prestata a favore di più committenti per una durata unitaria inferiore ai trenta giorni e per un compenso minore di 5.000,00 euro da ciascun committente

Il decreto si propone, infine, con l'introduzione del lavoro accessorio, di intervenire in via sperimentale a colmare le lacune dell'ordinamento con riferimento a quelle attività occasionalmente svolte in favore delle famiglie o degli enti senza fini di lucro, con l'obiettivo specifico di favorire l'emersione di realtà che sfuggono totalmente al quadro giuridico attuale e attribuire ai lavoratori alcuni diritti propri del lavoro subordinato. Il metodo proposto, secondo una tecnica mutuata dall'ordinamento belga, prevede l'acquisto, in luoghi facilmente accessibili e diffusi sull'intero territorio di «buoni», con i quali in sostanza si acquistano ore di lavoro che verranno effettuate da lavoratori iscritti in apposite liste tenute presso i centri provinciali per l'impiego o presso gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione.

Le procedure di certificazione costituiscono l'oggetto del titolo VII. Già sperimentate con successo a livello locale, le procedure di volontà assistita introdotte di cui alla legge n. 30 del 2003 mirano alla realizzazione dell'obiettivo della trasparenza del mercato e alla riduzione del carico giudiziario, specie in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro. Gli organi preposti all'espletamento delle procedure di certificazione, aditi volontariamente dalle parti contrattuali interessate, sono individuati dal decreto negli enti bilaterali, nelle direzioni provinciali del lavoro e nelle Università. Sarebbe peraltro opportuno prevedere adeguate competenze in materia anche alle Province. In ogni caso, l'istituzione delle sedi di certificazione costituirà un valido ausilio per le parti contrattuali che, assistite

da soggetti qualificati avranno più validi strumenti di informazione ai fini della conclusione delle intese contrattuali.

Quanto alle procedure di certificazione, il decreto prevede che ciascuna sede abilitata allo svolgimento delle attività di volontà assistita determini autonomamente le procedure, sia pure nel rispetto di codici appositamente predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che tengano conto dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, così da garantire pratiche uniformi sull'intero territorio nazionale. Con riferimento ai benefici effetti dell'esperimento delle procedure di certificazione in merito alla deflazione dei carichi giudiziari, si prevede – ferma restando la possibilità di impugnazione dei documenti certificati in sede giudiziale – che la commissione certificante l'atto impugnato sia competente ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

Per sostenere adeguatamente i meccanismi di certificazione e le relative procedure, nel rispetto dell'attuale quadro legale, risulta peraltro opportuno chiarire la esperibilità dei rimedi in via amministrativa in caso di vizi procedurali.

Il titolo IX, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, contiene il regime delle abrogazioni e delle disposizioni finali, talune di carattere transitorio, che regolamenteranno l'entrata in vigore del provvedimento e di quelle parti di esso che hanno natura sperimentale. E' questa forse la parte più lacunosa del provvedimento, in quanto le misure introdotte nel decreto ridisciplinano una serie cospicua di istituti che, per razionalità e certezza del diritto, impongono di procedere a maggiore chiarezza e completezza nel regime delle abrogazioni includendo, in ogni caso, una clausola finale di salvaguardia che dia luogo alla abrogazione di tutte le norme non compatibili con il nuovo quadro legale. Anche rispetto al regime transitorio, ribadita l'opportunità di una gestione collettiva della transizione dal vecchio al nuovo regime, eventualmente mediante accordo interconfederale, occorrerà approfondire le fasi di passaggio alla nuova disciplina con specifico riferimento ai regimi di autorizzazione alla somministrazione di lavoro.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, evidenziando che il confronto con le parti sociali si è articolato attraverso quattro incontri, intervenuti tra esponenti del Governo e le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, che fanno parte del tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito del confronto, sono state formulate diverse proposte, talune delle quali risultano congrue e quindi idonee ad essere recepite dall'Esecutivo, nell'ambito della formulazione definitiva del testo normativo in questione.

In ordine alla tematica del rinvio alla contrattazione collettiva, si è poi registrata una certa differenziazione tra le posizioni del sindacato, orientate verso la prospettiva dell'ulteriore estensione di tale modulo negoziale nell'ambito della disciplina in oggetto e le opinioni delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, che hanno espresso la propria

preoccupazione per il possibile utilizzo distorto di tale strumento, volto a limitare l'efficacia e la valenza della normativa in questione.

Le perplessità in ordine al possibile uso strumentale della contrattazione collettiva – finalizzata ad ostacolare l'attuazione della disciplina legislativa, anziché ad integrarla – risultano fondate, anche alla luce della circostanza che un'organizzazione sindacale ha già manifestato il proposito di adoperare tale forma di opposizione, nei confronti della normativa legislativa all'esame. È auspicabile – prosegue l'oratore – che il parere formulato dalla Commissioni parlamentari competenti fornisca elementi di riflessione, volti a consentire l'individuazione di un adeguato punto di equilibrio, in grado di conciliare l'indiscutibile utilità del rinvio alla contrattazione collettiva con l'esigenza di garantire la piena attuazione della volontà del legislatore.

In riferimento alla tematica attinente alla cessione del ramo d'azienda, è stata integralmente recepita la disciplina prefigurata nell'ambito del Patto per l'Italia.

Al fine di individuare un *discrimen* fra la fattispecie della somministrazione di lavoro e quella dell'appalto di servizio, si è chiarito che quest'ultimo si caratterizza non solo per la titolarità da parte dell'appaltatore di un potere direttivo e organizzativo, ma anche per il possesso, da parte sua o del personale utilizzato nell'appalto, della professionalità specifica corrispondente alle competenze tecniche del servizio dedotto in contratto. Significativo, a tal proposito, risulta anche il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1655 del Codice civile, che connota l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore quale elemento essenziale per la configurabilità della fattispecie in questione.

La Conferenza unificata – prosegue l'oratore – ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in titolo, in relazione al quale si è registrata un'unanime presa di posizione da parte di comuni e province, orientata in senso favorevole rispetto al testo in questione, nonché una valutazione positiva in ordine allo stesso, espressa dai rappresentanti delle regioni governate da amministrazioni di centrodestra.

Nonostante tali divergenze fra le diverse regioni – dovute soprattutto a motivazioni politiche di tipo generale, piuttosto che alla valutazione specifica dei contenuti del testo in esame – le proposte di modifica, formulate nell'ambito del sopraccitato parere, sono state condivise all'unanimità da tutte le regioni e tale circostanza è da valutare positivamente, costituendo la stessa un indice implicito di un consenso unanime di tali enti territoriali, in ordine all'impostazione di fondo sottesa al decreto in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà al termine della seduta della Commissione per l'esame del disegno di

legge n. 2315 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001».

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

148^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(1310) LIGUORI ed altri. – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno 2003.

Il presidente TOMASSINI comunica che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 397.

Accogliendo un invito del senatore Mascioni, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,45.

Il senatore MASCIONI, allo scopo di una migliore produttività dei lavori, riterrebbe utile che all'illustrazione degli emendamenti possano partecipare anche i senatori Carella e Liguori, presentatori di numerose proposte e che sono attualmente impegnati in missione a Napoli, con la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Chiede pertanto che tale illustrazione venga rinviata ad altra seduta.

Il relatore, senatore TREDESE, si dice d'accordo con tale proposta.

Il presidente TOMASSINI, ritenendo opportuno consentire una discussione più ampia possibile, rinvia quindi l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta che sarà convocata presumibilmente nella mattina di mercoledì 16 luglio p.v..

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

234^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 246)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dell'atto in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore ROLLANDIN, condividendo i contenuti della relazione introduttiva allo schema di decreto, esprime l'auspicio che in futuro si possa rispettare l'impegno di integrare le risorse finanziarie a sostegno del sistema dei parchi, in linea anche con le indicazioni espresse dal Ministro dell'ambiente, secondo il quale tale settore necessiterebbe di risorse di ammontare pari a circa 75 milioni di euro.

Il presidente NOVI dichiara quindi chiusa la discussione.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA, propone l'espressione di un parere favorevole, corredato da alcune osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame.

Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2003 (n. 247)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dell'atto in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Poiché non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione, il presidente NOVI chiede al relatore se intende svolgere una replica in ordine allo schema di decreto in titolo.

Il relatore, senatore SCOTTI, propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sulla relazione in esame.

IN SEDE REFERENTE

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori

(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori

– e petizione n. 135 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 della proposta di testo unificato, assunta come testo base.

Il presidente NOVI avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti

trasmessi, si potrà procedere nella seduta odierna soltanto all'esame degli emendamenti per i quali non è stato richiesto il parere alla 5^a Commissione permanente. Avverte altresì che si intendono illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il relatore, presidente NOVI, dopo aver dichiarato di presentare quali ulteriori proposte, gli emendamenti 1.38 ed 1.39, entrambi in ossequio alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, mentre si rimette alle determinazioni della Commissione sugli emendamenti 1.All.1, 1.All.2 e 1.All.3. Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.All.5, 1.All.9, 1.22, 1.23, 1.29, sui quali invece formula parere favorevole.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore. Esprime il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 1.All.11, 1.37, 1.38, ed 1.39.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

In ordine agli emendamenti 1.All.1, 1.All.2 e 1.All.3 si apre un breve dibattito, al termine del quale il presidente NOVI, dispone l'accantonamento degli stessi.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 1.All.4, mentre accoglie l'emendamento 1.All.11, risultando di conseguenza assorbito l'emendamento 1.All.5.

In ordine all'emendamento 1.All.6, il presidente NOVI e il senatore GIOVANELLI chiedono al presentatore di precisarne la *ratio*.

Il senatore BONGIORNO evidenzia che l'inserimento dell'indicazione relativa al comune di Porto Torres accanto a quella dell'isola dell'Asinara si rende opportuna per esigenza di chiarezza.

Il senatore ROTONDO ritiene che l'allegato A della proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo riguardi le isole minori e non anche i comuni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.All.6 risulta quindi respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.All.7 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTONDO – ed 1.All.8.

Il senatore MULAS aggiunge la propria firma all'emendamento 1.All.9.

Posto ai voti, l'emendamento 1.All.9 è accolto dalla Commissione; conseguentemente il presidente NOVI si riserva di valutare l'opportunità di espungere, in sede di coordinamento finale, il riferimento a Carloforte riferito all'isola di San Pietro, al numero 63) dell'Allegato A.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.All.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 ed 1.16.

Il senatore DETTORI invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riformulare il parere da loro precedentemente espresso in ordine all'emendamento 1.17, poiché il riferimento all'area, anziché alla regione mediterranea appare più preciso.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, riformulando il parere da loro precedentemente espresso, dichiarano il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.17.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è accolto dalla Commissione.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 1.18, mentre accoglie l'emendamento 1.38.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.19.

Il senatore GIOVANELLI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento 1.20 dal momento che la conservazione degli equilibri naturali all'interno delle isole minori dovrebbe costituire una finalità prioritaria del testo unificato dei disegni di legge in esame. Peraltro, da parte dell'Unione europea si è di recente data una interpretazione non massimalista del principio di precauzione richiamato in tale emendamento che dunque, per quanto riguarda questo aspetto specifico, non sembra comportare vincoli diretti.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime il proprio dissenso sull'emendamento 1.20 poiché un'interpretazione eccessivamente vincolistica del principio di precauzione potrebbe produrre conseguenze negative.

Il relatore, presidente NOVI, invita a non dare eccessivo risalto ad una accezione del principio di precauzione ancorata su vincoli insostenibili.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che alcune delle finalità richiamate dal senatore Giovanelli possono essere in qualche modo già ricomprese nell'articolo 1, comma 3, lettera d).

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.20, mentre accoglie l'emendamento 1.37.

Il senatore DETTORI ritira l'emendamento 1.21.

Il presidente NOVI, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.22 e 1.23 sui quali ancora non è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.24 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIOVANELLI – 1.25 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTONDO – 1.26 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTONDO – 1.27 – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTONDO e del senatore DETTORI – e 1.28, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DETTORI.

Il senatore ROLLANDIN esprime il proprio voto contrario sull'emendamento 1.29, poiché esso risulta meramente ricognitivo dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rollandin che in sede di coordinamento finale si riserva di valutare le considerazioni da lui espresse.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 é accolto dalla Commissione.

Il senatore GIOVANELLI dichiara l'astensione della propria parte politica sull'emendamento 1.30, riservandosi di presentare per l'Aula un'eventuale proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 1.30 è respinto dalla Commissione.

Il presidente NOVI dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.31 ed 1.32, sui quali non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

In ordine all'emendamento 1.39 si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GIOVANELLI, il senatore ROLLANDIN, il senatore MONCADA LO GIUDICE e il senatore BONGIORNO.

Il presidente NOVI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI
DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450**

Art. 1.

1.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Elenco delle isole minori».

1.All.1

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, sopprimere le seguenti parole: «20. Venezia - S. Servolo».

1.All.2

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, sopprimere le seguenti parole: «21. Venezia - S. Clemente».

1.All.3

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, dopo il numero 21, inserire il seguente: «21-bis. Venezia Pellestrina - San Pietro in Volta».

1.All.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

All'allegato A, sopprimere i seguenti numeri:

- «26 Livorno - Montecristo
 - 53 Sassari - La Maddalena
 - 55 Sassari - Budelli
 - 56 Sassari - Asinara».
-

1.All.11

IL RELATORE

All'allegato A, dopo il numero 42, inserire i seguenti:

- «42-bis. Trapani - Isola Longa;
 - 42-ter. Trapani - Santa Maria;
 - 42-quater. Trapani - Mozia;
 - 42-quinquies. Trapani - Schola;
 - 42-sexies. Trapani - Isola Formica».
-

1.All.5

BONGIORNO, PACE

All'allegato A, dopo il numero 41, inserire il seguente:

- «41-bis. Trapani - Mothia (Marsala)».
-

1.All.6

BONGIORNO, PACE

All'allegato A, dopo il numero 56, dopo la parola: «Asinara», aggiungere le seguenti: «Porto Torres».

1.All.7

DETTORI, VALLONE

*All'allegato A, dopo il numero 62, inserire il seguente:**«62-bis. Sassari - Montorio».*
_____**1.All.8**

DETTORI, VALLONE

*All'allegato A, dopo il numero 63, aggiungere i seguenti:**«63-bis. Cagliari - Sant'Antioco.**63-ter. Cagliari - Calasetta».*
_____**1.All.9**

BERGAMO, TUNIS

*All'allegato A, dopo il numero 63, aggiungere il seguente:**«63-bis. Cagliari - Sant'Antioco».*
_____**1.All.10**

BERGAMO, TUNIS

*All'allegato A, dopo il numero 63, aggiungere il seguente:**«63-bis. Cagliari - Calasetta».*
_____**1.12**

DETTORI, VALLONE

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'interno» fino a «predetto ufficio» con le seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 1 e».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «agricole e forestali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, sostituire l'alea con la seguente:

«3. Lo Stato tutela la specificità culturale, ambientale e sociale degli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolate e di arcipelago di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, anche mediante appositi interventi, programmatici e progettuali finalizzati a:».

1.17

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, all'alea, sostituire le parole: «regione mediterranea» con le seguenti: «area mediterranea».

1.18

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «tutela la loro specificità» con le seguenti: «, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive prerogative e competenze, concorrono alla tutela delle isole minori, con riguardo alla loro specificità».

1.38

IL RELATORE

Al comma 3, all'alinea, secondo periodo, sopprimere la parola: «normativi».

1.19

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «delle condizioni di base» con le seguenti: «ovvero creazione delle condizioni».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) promuovere e sostenere il rispetto della normativa e dei principi di prevenzione e precauzione, di tutela dell'ambiente, del paesaggio, dell'ecosistema, della biodiversità e dei beni culturali».

1.37

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «emergenza» con la seguente: «calamità».

1.21

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da parte del» con le seguenti: «d'intesa con il».

1.22

MUGNAI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione, in ciascuna realtà insulare, di un servizio di elisoccorso con la presenza fissa di un elicottero».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «particolari esigenze», aggiungere le seguenti: «di tutela ambientale».

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire la parola: «trasporto» con le seguenti: «mobilità sostenibile».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «derivanti da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dell'ambiente e della normativa nazionale e comunitaria».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, lettera c), numero 5), sopprimere le parole: «anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali esistenti, del territorio e dei beni culturali nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 comma 3 della Costituzione, nonché della normativa nazionale in materia di aree protette e di beni ed attività culturali».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) promozione dell'agricoltura biologica, dell'artigianato e dei prodotti tipici e qualificazione ambientale del turismo sostenibile, anche attraverso la possibilità di regolamentare il flusso turistico giornaliero e definire ticket di ingresso il cui ricavato deve essere destinato ad interventi di salvaguardia ambientale, per il miglioramento dei presidi sanitari e dei servizi alla persona».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «offerta turistica» aggiungere le seguenti: «compatibile con le caratteristiche dell'ambiente isolano».

1.39

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) recupero delle coltivazioni e delle produzioni tradizionali».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai parchi ed alle riserve naturali».

1.35

DETTORI, VALLONE

Sopprimere il comma 4.

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni ed autonomie locali».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale per i minori di Firenze, dottor Piero Tony, e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze, dottor Aldo Nesticò.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUCCIERO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'odierna audizione e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione del presidente del Tribunale dei minori di Firenze, dottor Piero Tony e del procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, dottor Aldo Nesticò

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 24 giugno 2003.

Il presidente BUCCIERO ricorda preliminarmente oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva. Dà quindi la parola al dottor Piero Tony, per una breve relazione introduttiva.

Il dottor TONY fa presente che il disagio minorile viene affrontato dall'ormai tradizionale sistema che prevede l'adozione legittimante da una parte (per i più gravi casi di abbandono materiale e morale) e, dall'altra parte, l'affidamento eterofamiliare o inserimento in comunità di tipo familiare ed in istituto, sempre temporanei ex articolo 4 del codice civile nonché ex articoli 4 e 7 della legge n. 184 del 1983 (nei casi di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare, ex articolo 2 della legge n. 184/83).

Modifiche significative a tale sistema potrebbero derivare sia con la prevista cessazione degli istituti, sia con il rimodellamento additivo di una «piccola adozione» nell'alveo dell'articolo 44 lett. d) della legge n. 184/83, sia infine con l'eliminazione del vincolo della «temporaneità» nel caso di affidamento eterofamiliare e dell'inserimento in comunità di tipo familiare. Esprime a tale proposito l'avviso che il vincolo della temporaneità rallenti, riduca e spesso ostacoli – nonostante che la legge n. 184 abbia ormai più di 20 anni – un pieno decollo dello strumento dell'affidamento eterofamiliare, che resta troppo spesso mortificato dallo stato di ansia che vivono i soggetti coinvolti a causa della provvisorietà ed incertezza del procedimento.

L'attuale sistema sembra non tener conto del fatto che, quando i Tribunali per i minorenni dispongono l'affidamento eterofamiliare di un minore, non sempre – anzi raramente – prefigurano ragionevolmente il rientro nella famiglia biologica.

Riferisce poi che l'età media dei fanciulli affidati preadottivamente dal Tribunale per i minorenni di Firenze è di anni 3, mesi 8; nello stesso tempo numerosi italiani di età tra i 7 e i 13 anni dichiarati adottabili dallo stesso Tribunale, con provvedimento divenuto definitivo, non riescono a trovare in Italia una famiglia che li adotti, proprio e soprattutto a causa di quella età.

È assolutamente insignificante il numero di minori di fascia d'età medio alta che sono affidati preadottivamente (e con effetti positivi) a coppie scelte comparativamente con i meccanismi di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 184/83. Le carenze sociofamiliari di codesta fascia d'età medio alta vengono affrontate usualmente, oggi, con affidamenti nominalmente temporanei ma che tali non sono nelle previsioni, e dunque nell'accennato clima di profonda precarietà, tensione, insicurezza, clima privo di qualsiasi progettualità e, in quanto tale, altamente pregiudizievole per il minore, per i genitori, per gli affidatari e per tutta la rete dei loro rapporti. Esprime quindi l'auspicio che il legislatore prima e la collettività poi si attivino per promuovere anche una cultura dell'affidamento non temporanea e s'attrezzino per formare soggetti affidatari disposti e capaci, ove necessario, ad accoglierli in un rassicurante clima di definitività. Tutti i Tribunali per i minorenni si trovano a dover gestire così un numero più o

meno alto di affidamenti giudiziari che non possono evolversi in adozione legittimante nè appaiono progredire verso il rientro in famiglia. Essi provengono da segnalazioni tardive, o da diagnosi o prognosi fallaci o fallite o da decreti emessi ex articolo 4, comma 4, della legge n. 184/83 ed appaiono destinati a proseguire fino alla maggiore età, in un clima di profonda precarietà sia per il minore che per gli affidatari ed i genitori. Codesti affidamenti non raramente derivano anche da situazioni che, non potendo essere affrontate realisticamente con l'adozione legittimante, fino dall'inizio sono state gestite sulla base dell'articolo 4 con la consapevolezza della loro temporaneità e dunque surrettiziamente. Per via della prevista temporaneità, i progetti di affidamento eterofamiliare che i servizi elaborano sono sempre finalizzati ad un più o meno prossimo rientro in famiglia; non solo, i Centri Affido ricercano ed organizzano soluzioni affidatarie che siano animate da uno spirito di servizio e caratterizzate da una capacità di accoglienza coerenti a quella temporaneità; scoraggiano i meccanismi di appropriazione e di inglobamento e si preoccupano per qualsiasi segnale di genitorialità. Pertanto non esiste la cultura di un affidamento forte ovvero a lungo termine; ed è comprensibile visto che, non essendo previsto dalla normativa, il solo parlarne sa di irriverenza e di iconoclastia. Sottolinea pertanto il fatto che appare improcrastinabile la necessità che la collettività si attrezzi per preparare famiglie idonee e disponibili a concludere, secondo i casi, ogni possibilità di intervento, dall'affidamento temporaneo a quello «forte» e, infine all'adozione.

Il dottor Tony rende poi noto che il numero degli affidamenti giudiziari in Toscana è nettamente prevalente sul numero di quelli consensuali (637 contro 420 nel 2000, 761 contro 398 nel 2001) e tale prevalenza pare sia ancora più marcata nell'Italia settentrionale. È un affidamento che sta diventando sempre più «forte». In Toscana il 73 per cento degli affidamenti giudiziari in corso – ed analoga percentuale può azzardarsi per gli inserimenti in comunità di tipo familiare – dura da più di 3 anni e procede verso la maggior età (e spesso assistenzialmente fino ai 21 anni) con un'ipotesi di rientro sempre più lontana. Pare che la situazione non sia molto diversa altrove. In Toscana gli «istituti» non operano più da almeno 15 anni, probabilmente anche per merito di una particolare idiosincrasia culturale – nei confronti di codesto tipo di struttura – sorta a seguito dello scandalo dei Celestini di Prato del 1968. Vi operano, invece, qualcosa come 100 comunità di tipo familiare per minori. Accolgono circa 600 minori, con una leggera prevalenza di italiani (nel 2001, 310 italiani e 296 stranieri, mancano dati precisi per il 2002 e per il 2003). Sono ultraquindicenni il 52 per cento nelle comunità, il 76 per cento nei centri di accogliimento. Il 23 per cento ha meno di 4 anni (sono dati in via di raccolta e non ancora completi).

Avviandosi alla conclusione della propria esposizione, il dottor Tony osserva che gli istituti hanno svolto per secoli un'utilissima funzione di accoglienza minimale, con cure minimali ovvero prevalentemente limitate alla somministrazione di vitto, alloggio e scolarizzazione o addestramento professionale. Oggi che la qualità di protezione minorile si è finalmente

attestata – anche in linea con le ratificate Convenzioni internazionali nello specifico – su standards più elevati (connotati da una maggiore sensibilità nei confronti del diritto di ogni minore di vivere nella propria famiglia se possibile, in altra famiglia in subordine o quantomeno in strutture assimilabili alla tipologia familiare) appare condivisibile la cessazione di quelle istituzioni totali che bene o male gli istituti rappresentano: marcata emarginazione, separatezza dal contesto sociale, tendenziale impersonalità ed autoritarità dei rapporti, con risposte tendenzialmente remissive e rassegnate oppure marcatamente oppositive. Esprime però l'avviso che sia impensabile che si possa dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 così come novellato (scadenza al 31.12.2006) senza prima avere la certezza del fatto che quegli istituti si siano in qualche modo riconvertiti (o siano stati sostituiti) in comunità di tipo familiare quantomeno di uguale complessiva capienza.

Quanto all'ipotesi di riconversione in Centri di Pronto Accoglimento per minori stranieri non accompagnati, esprime la personale convinzione che tale evenienza potrebbe rivelarsi pericolosa perché codesti Centri si potrebbero trasformare – gli attuali tempi medi di permanenza in comunità e le difficoltà allo stato insuperabili di loro reinserimento giustificano tale assunto – in luoghi di ulteriore ghettizzazione, in quanto tali perniciosi per i minori e per la collettività. È forse preferibile utilizzare, anche per i minori extracomunitari, gli strumenti comuni, eventualmente arricchiti con l'organizzazione di quelle «reti di famiglie» già sperimentate con successo in Francia ed in Germania. Gli istituti non riconvertibili in comunità potrebbero, al limite, essere organizzati per le accoglienze di assoluta emergenza.

Peraltro, va preso atto che non possono non essere ampliati i confini dell'affidamento eterofamiliare – perché lo impone la realtà dei fatti – con la ulteriore previsione che esso possa essere anche non temporaneo laddove l'inidoneità dell'ambiente familiare sia giudicata non acuta e transitoria ma strutturale e cronica, cioè laddove sia remota o addirittura irragionevole l'ipotesi di un rientro in famiglia.

D'altronde, il solo affidamento eterofamiliare non basta, nemmeno qualora dovesse essere ripensato senza il limite della temporaneità. In molti casi le comunità sono insostituibili: l'esperienza insegna che non sempre le carenze familiari possono essere affrontate con l'affidamento eterofamiliare in luogo del collocamento in comunità di tipo familiare: perché se per un verso l'affidamento eterofamiliare è soluzione prioritaria ed ottimale per il fanciullo di tenera età, per l'altro verso è dato di comunissima esperienza che il minore preadolescente ed ancor più l'adolescente difficilmente si adatta e si inserisce in una nuova famiglia (proprio per la stessa contenitività e perentorietà delle dinamiche di quel «sistema» in relazione alle pulsioni anche di natura sessuale che il giovane investe nella relazione di coppia affidataria) mentre più agevolmente si integra in una comunità di tipo familiare.

Nè d'altra parte si possono enfatizzare le stesse comunità di tipo familiare: a suo avviso, non è giustificato nè ragionevole ritenere che esse,

per quanto possano essere raffinate e sperimentate, riescano ad assicurare al minore cure ed attenzioni materiali e morali uguali a quelle che egli riceverebbe nella propria famiglia o in affidamento eterofamiliare. Resta sempre infatti un fondo di professionale distacco, di artificiosità, vaghezza e fungibilità dei rapporti che, pur con tutta la buona volontà, almeno allo stato tiene lontano anche codeste comunità dalla concentrata e naturale affettività familiare che si vuole imitare. È questa un'altra ragione per rivitalizzare l'istituto dell'affidamento eterofamiliare, con una previsione normativa di sua non temporaneità e di priorità per tutti i casi in cui non si ravvisino le accennate controindicazioni.

Il dottor Tony conclude quindi con l'auspicio che si prenda atto che le situazioni di abbandono di oggi sono molto diverse da quelle – clamorosamente omissive – sulle quali si ritrovò ad incidere con eccezionali benefici la legge sull'adozione speciale n. 431 del 1967, che la risposta dei Tribunali per i minorenni alle situazioni di abbandono commissivo tenda a virare verso un «affidamento forte» che possa alleviare il danno, contemperare i bisogni del minore, ridurre il lutto della separazione dai genitori e la sensazione di ulteriore abbandono causata dalle frustranti e quasi sempre inutili attese di affidamento preadottivo come accennato. Quspica, altresì, che il legislatore arricchisca la tipologia degli interventi di protezione e di sostegno del mutevole e polimorfo disagio giovanile, vuoi ampliando la previsione di cui all'indicato articolo 44 lett. d), vuoi ridefinendo un affidamento di tipo forte e comunque non necessariamente temporaneo, nonché forme conclusive di «piccola adozione» (da rimandare eventualmente al compimento della maggiore età), si chiamino esse «adozione integrativa», «adozione affiliativa» o in altro modo; auspica da ultimo che si attui la prevista riconversione degli istituti, nei limiti e nei termini esposti.

Il presidente BUCCIERO ringrazia il dottor Tony per la relazione ricca di interessanti spunti di riflessione e dà quindi la parola al dottor Nesticò.

Il dottor NESTICÒ, associandosi alle considerazioni testé svolte dal dottor Tony, desidera sottolineare che chi opera nella realtà concreta sente la necessità di una ulteriore fattispecie rispetto a quelle già previste dalla legge, una terza via cioè che potrebbe essere definita «adozione a progetto o per l'integrazione sociale», che garantisca quindi la realizzazione delle finalità istituzionali. Desidera anche sottolineare che la recente innovazione legislativa, affidando alla Procura della Repubblica le competenze in ordine alle segnalazioni delle situazioni di disagio, ha purtroppo creato una sorta di imbuto che ha fatto esplodere i problemi preesistenti della carenza degli organici e delle difficoltà strutturali. Inoltre la Procura ha il compito di effettuare le ispezioni presso gli istituti di assistenza pubblici e privati (ma non presso le comunità di tipo familiare): sottolinea a tale proposito le difficoltà di applicazione concreta dello strumento dell'ispezione, ciò che ha portato a prefigurare diverse ipotesi per lo svolgimento

dei compiti ispettivi (attribuzione dei compiti agli organi di polizia giudiziaria, oppure ai servizi sociali o, infine, ai servizi ispettivi del Ministero della giustizia).

Rende poi noto che a Firenze un problema particolarmente sentito riguarda i minori di 15 – 18 anni che entrano clandestinamente in Italia e si trattengono nella città o nella provincia, per i più svariati motivi. È interessante il fatto che la maggior parte di essi sanno già a quali strutture o persone rivolgersi per l'assistenza e parte di essi desiderano sinceramente integrarsi nella comunità: per questi minori – che in realtà minori non sono dal punto di vista dell'esperienza vissuta – è necessario costruire un progetto per favorire tale integrazione sociale; una parte invece è destinata ad entrare nelle attività criminose. Altro fenomeno rilevante è quello dei bambini di 7 – 10 anni dediti all'accattonaggio, perché strumentalizzati dagli adulti: di qui il problema di definire strumenti efficaci per arginare questa triste realtà. Per quanto riguarda Firenze, è nata, grazie all'Assessorato alle politiche sociali del Comune in accordo con le forze di polizia, la struttura «Centro Sicuro», operativa ventiquattro ore al giorno. La novità è costituita dal fatto che viene identificato l'adulto che affianca il minore e che deve dimostrare il legame di parentela: in tal modo, l'identificazione fa scattare anche un meccanismo di responsabilizzazione nei confronti dell'adulto, il quale viene avvisato delle conseguenze della sua condotta.

Il dottor Nesticò fa poi presente che un'altra realtà di difficile gestione riguarda le comunità cinesi, dove i bambini sono abituati a lavorare senza che vi sia la percezione dello sfruttamento. Per altre comunità di diversa etnia si registrano invece segnali positivi ai fini dell'integrazione nel tessuto sociale.

Il presidente BUCCIERO ringrazia il dottor Nesticò per gli ulteriori approfondimenti, e prima di dare la parola ai Commissari, chiede agli auditi di soffermarsi sulla questione della temporaneità dell'affidamento, che come è stato detto, nella maggior parte dei casi è fittizia. Chiede anche se si conoscono le cause che inducono le famiglie a preferire, per gli affidamenti, solo i minori al di sotto dei sette anni e se l'interesse per l'affidamento abbia anche ragioni di carattere economico, in considerazione dei contributi regionali previsti. Chiede infine precisazioni con riferimento ai centri di pronta accoglienza.

La senatrice Vittoria FRANCO, dopo aver ringraziato gli auditi per le preziose informazioni rese che hanno ampliato il quadro di conoscenze acquisito con le precedenti audizioni, esprime apprezzamento per il fatto che la realtà toscana non conosce più i grandi istituti di assistenza e il dato fa ben sperare circa l'operatività degli enti locali e dei servizi sociali. Sottolinea quindi la necessità di approfondire la problematica emersa in sede di esame del disegno di legge n. 791, e cioè la preoccupazione che all'indomani della chiusura degli istituti di assistenza possa crearsi una grave si-

tuazione di mancanza di tutela soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.

Il dottor NESTICÒ risponde brevemente ad una richiesta di chiarimenti del senatore SEMERARO, confermando che in Toscana non esistono più gli istituti di assistenza di grandi dimensioni, essendosi compiuto il processo di riconversione in strutture di minori dimensioni di tipo familiare e che, anche nella regione Puglia, è fortemente sentita dagli operatori del settore la necessità di un analogo processo di sviluppo.

Il senatore PELLICINI, esprimendo ampio apprezzamento per le relazioni svolte dagli auditi, richiama l'attenzione sul meccanismo particolarmente interessante di procedere all'identificazione dell'adulto, in modo da poterlo responsabilizzare. Chiede a tale proposito se esista un indirizzo generale per tutte le procure o se invece tale metodo costituisce un'iniziativa autonoma e isolata che però andrebbe estesa su tutto il territorio.

Il dottor NESTICÒ precisa a tale ultimo proposito che esiste la normativa applicabile per i minori vittime di sfruttamento o di abbandono e la stessa prevede anche il meccanismo delle prescrizioni educative, disposto dal presidente del Tribunale dei minori; in caso di comportamenti recidivi degli adulti è prevista la decadenza della potestà genitoriale, che però ha un effetto punitivo ma non educativo e di tutela nei confronti dei minori; infine la procura può attivare la procedura per lo stato di adottabilità del minore. Tale quadro normativo è, tuttavia, di carattere virtuale poiché va rapportato alla concreta situazione di un minore con un contesto familiare originario caratterizzato da una cultura diametralmente opposta a quella della famiglia potenzialmente affidataria. Sottolinea quindi l'importanza dello stimolo svolto dal «Centro Sicuro» nei confronti degli adulti a integrarsi nel territorio rispettando i doveri della genitorialità, in violazione dei quali l'alternativa è lasciare il territorio stesso: tuttavia, questo sistema può funzionare solo laddove esistano strutture locali e risorse sociali efficaci che in talune realtà italiane sono invece assolutamente mancanti.

Il presidente BUCCIERO richiama l'attenzione sul fatto che proprio le carenze di organico dei servizi sociali e della magistratura minorile determinano forti ritardi nella presentazione delle relazioni sugli affidi, pregiudicando in tal modo la possibilità di seguire l'evoluzione dell'affidamento stesso.

Il dottor TONY, rispondendo ai quesiti posti, fa presente che l'affidamento introdotto nella legislazione del 1983 presenta sotto il profilo sociale dei costi molto alti e per lungo tempo l'affidamento alle famiglie è stato considerato un utile mezzo per trasferire sui privati tutti gli oneri. Soltanto di recente è stato messo in evidenza che obiettivo dell'affidamento è la realizzazione di un preciso progetto di sviluppo della persona-

lità del minore che quindi va costantemente monitorato. Ribadisce poi, con riferimento alla temporaneità dell'affidamento, che è sempre più labile la linea di confine con l'adozione legittimante: l'articolo 27 della legge n. 184, già citata, è stata oggetto di pronunce della Corte Costituzionale che hanno notevolmente edulcorato la normativa, mentre l'articolo 28 della stessa legge è stato novellato, con il risultato che l'istituto dell'adozione legittimante si è profondamente snaturato. Sottolinea inoltre che occorre prendere atto del fatto che il minore che ha stabilito con la famiglia affidataria dei solidi rapporti affettivi subirebbe un trauma incontrando o rientrando nella famiglia biologica: va quindi salvaguardato il miglioramento delle condizioni del minore con strumenti adeguati, che oggi mancano. Riferisce poi di non avere esperienza di speculazioni messe in atto da famiglie affidatarie, con riferimento ai contributi regionali. Fa poi presente alla senatrice Franco che gli istituti di grandi dimensioni in Toscana hanno lasciato il posto già da diversi anni a strutture di dimensioni molto ridotte, calibrate sulle esigenze dei minori e anche gli istituti non riconvertibili in comunità famiglie forniscono assistenza al massimo a dieci minori.

Il dottor NESTICÒ sottolinea a sua volta che la *ratio* vera dell'affidamento risiede nella capacità delle famiglie affidatarie di coinvolgere nel progetto educativo la famiglia di origine del minore stimolandola alla presa di coscienza della responsabilità genitoriale.

Precisa poi che le comunità di pronta accoglienza sono strutture convenzionate con i Comuni per soddisfare esigenze urgenti dei minori, ma che comunque non sono esenti da un progetto che indirizzi il minore stesso.

Il presidente BUCCIERO ringrazia quindi il dottor Tony e il dottor Nesticò per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa l'audizione, li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 3599) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, approvato dal Senato della Repubblica

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI in merito al disegno di legge in titolo, già modificato e approvato dal Senato, che reca disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilendo i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale e degli altri componenti della giunta, nonché dei consiglieri regionali. Sul testo del corrispondente A.S. 1094 la Commissione si è espressa il 4 giugno 2002 approvando il parere predisposto dall'onorevole Schmidt. Il testo in esame è quello risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla I Commissione della Camera nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 reca le disposizioni generali e determina, al primo comma, l'esclusività dei principi posti dal restante articolato. Il secondo comma è stato soppresso dalla Commissione di merito della Camera, tornando così il testo quello dell'originaria versione presentata al Senato: in precedenza si ribadiva la competenza legislativa statale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità di incarichi pubblici per appartenenti ad organi costituzionali, amministrazioni o enti pubblici statali.

L'articolo 2 fissa i principi fondamentali nei limiti dei quali la legge regionale può disciplinare i casi di ineleggibilità, nello stesso testo definito durante l'esame in prima lettura al Senato: esso stabilisce – tra l'altro – che la legge statale continui a trovare applicazione in materia di incandidabilità per coloro che abbiano riportato sentenze di condanna o nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione. Stabilisce poi – all'articolo 2, comma 1, lettera d) – l'attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere non solo sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti, ma anche del Presidente della Giunta eletto direttamente, un aspetto del quale potrebbe essere valutata la possibile riferibilità alla materia della forma di governo intesa come rapporto tra legislativo ed esecutivo. Analoga osservazione potrebbe essere effettuata in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e), per quanto riguarda le cause di incompatibilità. Viene comunque fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 3 – prosegue il relatore senatore ZORZOLI – elenca infatti i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare in materia di incompatibilità: tra le modifiche inserite nel testo dopo l'esame a suo tempo effettuato da questa Commissione, va sottolineata quella relativa al caso di litispendenza con la Regione, per cui la previsione di incompatibilità scatta qualora il soggetto sia parte attrice e, nel caso non lo sia, qualora la lite abbia inizio a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato; tale previsione di incompatibilità è stata ampiamente dibattuta anche per evitare che la lite venga utilizzata come causa di ineleggibilità o incompatibilità. A tale proposito, ricorda che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge A.C. 2284 con il quale si estendeva ai consiglieri regionali quanto previsto per gli enti locali in caso di litispendenza dall'articolo 3-ter della legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, per il fatto che, in contrasto con l'articolo 122, comma 1, della Costituzione, in tal modo sarebbe applicabile al funzionamento dei Consigli regionali una norma statale che ricade nell'ambito di competenza legislativa delle Regioni. Ricorda poi, al riguardo, anche la recentissima ordinanza n. 223 del 2003, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato l'eterogeneità dello *status* di consigliere regionale e di consigliere di un ente locale.

Altra novità nel testo dell'articolo 3 è la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni a partire dall'accertamento della causa di incompatibilità, entro il quale deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, salvo in ogni caso il diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato. La disposizione che individua il termine per l'esercizio dell'opzione o per la cessazione della causa dell'incompatibilità ha parimenti subito una serie di modifiche, in quanto, nella versione adottata dal Senato, il termine era stato fissato in novanta giorni. Hanno poi fatto seguito le proposte di riduzione di tale termine rispettivamente a quindici e quarantacinque giorni, per infine pervenire ai trenta giorni, in considerazione della difficoltà di risolvere in ter-

mini eccessivamente brevi controversie originate da cause di incompatibilità.

In riferimento ad entrambe le norme – quella relativa alla litispendenza e quella relativa al termine perentorio per l'opzione in caso in situazione incompatibile – va esaminato se la formulazione non risulti eccessivamente dettagliata e non esorbiti così dall'ambito e dai limiti di un principio fondamentale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 201 del 2003, proprio in materia di incompatibilità regionale, ha ritenuto testualmente incompatibile una statuizione statale per cui «la legge regionale... dovrebbe limitarsi a ripetere... le determinazioni contenute nella legge statale». Tale monito va attentamente vagliato, anche nell'ipotesi del termine massimo: se il margine temporale a disposizione della Regione fosse infatti troppo ridotto, potrebbe risultare eccessivamente costretta la relativa facoltà di determinazione.

L'articolo 4 – rileva il senatore ZORZOLI – reca norme di principio in materia di elezione degli organi regionali. In particolare, si richiede che il sistema elettorale agevoli la formazione di maggioranze stabili e assicuri la rappresentanza delle minoranze, che l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale sia contestuale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto o, in caso contrario, che siano previsti termini temporali precisi e tassativi, non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e degli assessori; infine che sia previsto il divieto di mandato imperativo. In questo articolo è stata altresì soppressa la previsione dell'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente. Tale previsione, originariamente assente e successivamente introdotta al Senato, ha suscitato delle perplessità anche a causa della materia in esame, per la quale non possono essere esclusi aspetti di rilievo per la forma di Governo e quindi, a norma dell'articolo 123 della Costituzione, ascrivibili alla potestà statutaria delle Regioni. Si è così preferito sopprimere la citata disposizione.

Infine, l'articolo 5 fissa in cinque anni la durata degli organi elettivi regionali, con decorrenza dalla data di elezione dei Consigli. Il contenuto dell'articolo evidenzia un tessuto normativo organico, attento e capace di costituire un quadro di riferimento non solo completo, ma anche rispettoso delle prerogative regionali.

In particolare sono da apprezzare le soluzioni individuate per alcune importanti questioni, mentre per altri aspetti potrebbe profilarsi l'opportunità di un supplemento di riflessione.

La prima nota questione che ha trovato una equilibrata soluzione nell'articolo 4 è quella del sistema di elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Autodeterminazione della Regione, stabilità e sollecita formazione dell'esecutivo, rappresentatività del Consiglio, sono valori che sembrano aver trovato collocazione nell'espressione di un principio fondamentale proporzionato e non contraddittorio, che rispetta le possibili alternative da rimettere alla chiara e responsabile scelta regionale.

La seconda questione, che merita piena condivisione, è l'eliminazione della previsione – sia pure nella rispettosa formulazione basata sull'eventualità della fattispecie – del cosiddetto limite dei mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale.

L'equilibrio tra le contrapposte esigenze del ricambio della classe politica dirigente, da una parte, e del rispetto di reiterate conferme popolari, dall'altra, può essere meglio trovato da ciascuna Regione, nel modo più rispettoso delle diverse realtà di governo. Nel corso del dibattito parlamentare sono state formulate espressioni di adesione come di contrasto all'ipotesi di un tale limite. Più soluzioni sono astrattamente percorribili al riguardo. La previsione *tout court* di un limite a più di due mandati consecutivi del Presidente sembrerebbe invasiva delle prerogative regionali. La previsione – poi espunta dal testo – di un «eventuale» limite a più mandati consecutivi, solo nel caso di elezione diretta, non è detto che si risolva di per sé in un principio implicito volto ad escludere un improbabile veto alla nuova designazione di un Presidente non eletto a suffragio universale e diretto: inoltre nulla dice né impone nel caso di elezione diretta, restando perciò un'espressione puramente ipotetica. In astratto, il numero dei mandati potrebbe essere fissato ad un valore così alto da vanificare ogni intento. Infine, forte è la connessione di questa materia con la riserva all'ambito statutario della forma di governo regionale. E' perciò per molti aspetti opportuna l'eliminazione della previsione, rimettendo alle Regioni ogni decisione in materia.

Un supplemento di riflessione può essere invece utilmente condotto sull'opportunità di predeterminare puntualmente alcune soluzioni, come nel caso della litispendenza e dell'esatta quantificazione in giorni di un termine: il rischio infatti è di uscire dal limite del principio fondamentale e spingersi verso le disposizioni di dettaglio, sempre che non siano configurabili, in questa particolare fattispecie, meccanismi espressi di cedevolezza di fronte ad una diversa determinazione regionale.

Ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI propone che la Commissione formuli un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, invitando nel contempo la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

riformulare il disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera g) e dal disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), eliminando la determinazione puntuale del termine massimo entro il quale le attività, in ciascuna fattispecie previste, devono essere compiute, limitando l'espressione del principio fondamentale alla necessità che un termine massimo tassativo sia fissato, ma senza quantificarlo puntualmente, seppur solo nel massimo, ciò in particolare ove il termine sia quantitativamente ridotto (trenta giorni). Alternativamente, la previsione di un termine massimo potrebbe essere configurata come espressamente cedevole;

riformulare la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera d), in termini generali, secondo la struttura propria del principio fondamentale che presuppone che la Regione abbia sufficiente margine di regolamentazione, ciò che può concretizzarsi in un principio teso a differenziare la disciplina regionale a seconda che il soggetto interessato sia o meno parte attiva della lite, nonché in ragione dell'origine consequenziale o meno della lite stessa, rispetto ad un precedente giudizio. Alternativamente, valutare se la fattispecie considerata non trovi già sufficiente considerazione nel principio di cui alla lettera a), nella parte in cui si riferisce ad un 'confitto tra le funzioni svolte... ed altre situazioni... suscettibile... di compromettere... il libero espletamento della carica'».

Sulla relazione e sullo schema di parere sopra esposto interviene il senatore GUBERT il quale, in generale, rileva come alcune previsioni di dettaglio del disegno di legge in esame esorbitino dai limiti dei principi fondamentali che debbono essere stabiliti con legge dello Stato.

Inoltre si sofferma sul tenore dell'articolo 4 lettere a) e b) del disegno di legge in esame, concernenti l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze, nonché la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. In particolare, sul primo problema, individua il pericolo di una possibile ingerenza nell'autonomia delle Regioni nell'eventualità dell'adozione di un sistema elettorale proporzionale che potrebbe, ipoteticamente, essere considerato in contrasto con il principio fondamentale della richiamata formazione di stabili maggioranze. In questo caso, infatti, non potrebbe accogliere la formulazione nel testo in esame, giacché è innegabile che le Regioni possano liberamente orientarsi in direzione della scelta di un sistema elettorale di tipo proporzionale.

Il relatore senatore ZORZOLI esprime la convinzione che la formulazione del testo di cui all'articolo 4 lettera a) non possa assolutamente escludere la piena liceità di un sistema elettorale proporzionale.

L'onorevole FISTAROL condivide l'interpretazione del testo data dal relatore.

Il senatore GUBERT, preso positivamente atto dei chiarimenti ricevuti sul tenore della norma di cui all'articolo 4 lettera a), non insiste sull'obiezione dinanzi sollevata.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti lo schema di parere testé illustrato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore del TG1

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il dottor Clemente Mimun, direttore del TG1, fa presente come all'audizione all'ordine del giorno seguiranno quelle del dottor Di Bella, direttore del TG3 e del dottor Mazza, direttore del TG2.

Il Presidente fa presente di aver assunto la decisione di svolgere queste audizioni in considerazione da un lato dell'esplicita richiesta di audire il dottor Mimun formulata da alcuni Commissari dell'opposizione in relazione alle note polemiche sui servizi del TG1 in occasione dell'incidente al Parlamento Europeo tra il presidente del Consiglio Berlusconi e il deputato tedesco Schulz, e dall'altro dall'orientamento, da lui già espresso in precedenza e confermato in questa occasione, di non discutere su singoli episodi riguardanti l'informazione radiotelevisiva al di là di riflessioni generali sull'informazione stessa.

In proposito egli fa presente di aver ricevuto la richiesta del deputato Butti di svolgere anche una audizione del direttore di RAINews 24 e di

ritenere tale richiesta giustificata, come pure quella di audire i responsabili della informazione radiofonica della RAI.

Il deputato CAPARINI interviene sull'ordine dei lavori per esprimere la contrarietà del gruppo Lega Nord allo svolgimento di questa audizione, decisa dal Presidente dopo essersi confrontato in un Ufficio di Presidenza al quale partecipava un solo rappresentante della maggioranza e in difformità dalla posizione da lui stesso precedentemente manifestata quando aveva rifiutato di svolgere l'audizione del direttore del TG3 in riferimento al comportamento tenuto da quella testata in occasione della prima deposizione spontanea del Presidente del Consiglio al cosiddetto processo SME.

Il gruppo Lega Nord ritiene che il Presidente sia in realtà venuto meno al suo compito di garanzia istituzionale, facendosi strumento di una richiesta politica con grave danno per il suo rapporto di fiducia con la Commissione.

Anche il deputato STERPA si dichiara contrario all'audizione ed esprime perplessità per una decisione che, a suo parere, contrasta con l'indirizzo di equilibrio e autonomia finora seguito dalla presidenza della Commissione.

L'oratore ritiene infatti inaccettabile per principio che il direttore di una testata giornalistica possa essere chiamato davanti ad una Commissione politica per subire delle critiche, quando non un vero e proprio processo. Il direttore di un giornale, in realtà, risponde ai suoi lettori o ascoltatori ovvero, in ultima analisi, ad un editore; sarebbe a suo parere più corretto che in questi casi la Commissione si rivolgesse ai suoi interlocutori, vale a dire i vertici della RAI.

Il senatore FALOMI ritiene che la convocazione dei direttori dei telegiornali sia del tutto legittima.

Essa trova infatti fondamento sia nel regolamento della Commissione, che a norma dell'articolo 17 del proprio regolamento può convocare chiunque ritenga utile per una attività conoscitiva, sia dell'applicazione che a tale norma è stata data nella prassi, con decine di precedenti di audizione di direttori di testate giornalistiche.

Ciò che a suo parere la Commissione non può fare – e che pure nella scorsa legislatura è stato fatto grazie alla convergenza dei voti di quella che era allora l'opposizione e di quelli di settori della maggioranza *pro tempore* – è approvare ordini del giorno di censura o dettare prescrizioni alle testate, ma si può e si deve certamente consentire un confronto in Commissione su scelte editoriali dei telegiornali.

Il presidente PETRUCCIOLI replica alle osservazioni dei deputati Caparini e Sterpa osservando come non sia esatto affermare che in precedenza egli abbia negato l'audizione del direttore del TG3: in quell'occasione, in realtà, egli sostenne l'inopportunità della convocazione di uno

solo dei tre direttori, che avrebbe avuto quel carattere inquisitorio che va ad ogni modo evitato, e propose di convocare, esattamente come ha fatto in questa occasione, i direttori delle tre testate. I colleghi che avevano richiesto l'audizione del dottor Di Bella chiesero una pausa di riflessione sulla sua proposta, dopo di che decisero di rinunciare allo svolgimento dell'audizione.

Quanto alle critiche circa le modalità con cui egli ha assunto la propria decisione, della quale rivendica la piena responsabilità, il Presidente fa presente che la seduta dell'Ufficio di Presidenza cui ha fatto riferimento il deputato Caparini si svolgeva dopo che per ben due volte, nel corso della stessa settimana, l'Ufficio di Presidenza già convocato era stato rinviato. Il Presidente coglie anzi l'occasione per invitare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza a partecipare assiduamente alle sedute.

Infine il Presidente dà ampie rassicurazioni al deputato Sterpa che non consentirà che nessuna audizione possa assumere il carattere di un processo.

Il dottor MIMUN fornisce una valutazione ampiamente positiva della sua esperienza come direttore del TG1.

In particolare egli osserva come sotto la sua direzione la testata abbia riconquistato il primato di ascolti fra i telegiornali del *prime time*, ed abbia ottenuto anche significativi riconoscimenti a livello internazionale per la grande professionalità dimostrata dalle sue giornaliste e dai suoi giornalisti nella copertura di eventi di straordinario rilievo quali il terremoto del Molise e la guerra dell'Iraq, nonostante la pressione e le critiche spesso ingenerose provenienti di volta in volta da vari settori di tutti gli schieramenti politici.

Il successo della testata è testimoniato anche dall'andamento delle rubriche – in particolare le trasmissioni «Speciale TG1» e «TV7» hanno ricominciato a produrre servizi di qualità mentre nel recente passato lavoravano soprattutto con materiale acquistato – e tutto ciò nonostante una grave carenza di risorse, prima di tutto il personale, che andrebbe invece rafforzato ricorrendo sia a corsi di riqualificazione sia all'assunzione in organico di precari della RAI, ovvero di allievi della scuola di giornalismo e di giornalisti ricercati sul mercato.

Si apre il dibattito.

Il senatore PESSINA ritiene sia inutile nascondersi che la audizione di oggi è stata voluta dall'opposizione per criticare le scelte editoriali effettuate dal TG1 in occasione dell'incidente Berlusconi-Schulz, così come è prevedibile che domani sarà il direttore Di Bella ad essere sottoposto a considerazioni e critiche da parte dei commissari di maggioranza.

Egli ritiene che sia invece opportuno sottrarsi a questa tentazione.

Certamente egli non può non cogliere questa occasione per esprimere la sua stima e la sua valutazione altamente positiva del lavoro del dottor Mimun, la cui qualità è testimoniata dai risultati; anche in occasione del-

l'intervento del presidente Berlusconi al Parlamento Europeo l'informazione fornita dal TG1 è apparsa assolutamente corretta e perfettamente in linea con l'atteggiamento garantista e imparziale che ha sempre caratterizzato l'opera professionale del dottor Mimun.

Al di là di queste considerazioni specifiche, comunque, egli ritiene che sia sempre preferibile evitare di mettere sotto pressione i responsabili dei telegiornali e consentire loro di svolgere con la massima libertà editoriale la propria funzione.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene che occasioni come l'audizione in corso non debbano essere drammatizzate, ma invece considerate per quello che sono e cioè per uno strumento attraverso il quale la Commissione può esercitare la propria funzione di vigilanza confrontandosi dialetticamente al suo interno e con i responsabili dell'informazione del servizio pubblico.

La sua richiesta di audizione prende le mosse dallo stupore con cui lui stesso aveva osservato che il TG1, a differenza di tutti gli altri importanti telegiornali nazionali – TG5, TG2, TG3 – aveva deciso di non dare in voce le frasi pronunciate dal presidente Berlusconi all'indirizzo del deputato Schulz, e come tutto il modo in cui veniva data la notizia sembrasse ispirato alla finalità di circoscrivere e banalizzare l'accaduto.

A seguito di una serie di duri giudizi critici nei confronti di tali scelte editoriali espressi dagli articoli di fondo di importanti quotidiani come il «Corriere della Sera» e il «Financial Times», egli aveva raccolto una documentazione circa il modo in cui l'incidente era stato trattato dai telegiornali stranieri, scoprendo così che ventuno telegiornali di tredici paesi diversi avevano dato rappresentazione integrale dell'incidente e delle frasi del Presidente del Consiglio ricorrendo alla traduzione simultanea o ai sottotitoli.

È a suo parere legittimo chiedere la ragione di queste scelte editoriali, senza con ciò voler fare alcuna censura, alla luce di una serie di comportamenti del TG1 che destano sicuramente delle perplessità.

Nella stessa edizione del 2 luglio, ad esempio, il TG1 ha ritenuto non degna di un «pezzo» quella che per il TG2 era la seconda notizia dopo l'incidente Berlusconi-Schulz, e cioè la decisione di Alleanza Nazionale di votare l'emendamento di Rifondazione Comunista sull'acquisto collettivo di immobili e la conseguente sconfitta del Governo alla Camera dei deputati.

Non sembra che questi comportamenti siano coerenti con l'obiettivo dichiarato dal direttore Mimun all'atto del suo insediamento il 15 maggio del 2002, di fare del TG1 un giornale imparziale e nel quale tutti gli ascoltatori potessero riconoscersi.

In quella stessa occasione, oltretutto, il dottor Mimun ebbe a dichiarare che, più che le parole, contavano i dati dell'Osservatorio di Pavia; proprio alla luce di questi dati però il comportamento del TG1 autorizza delle perplessità.

La famosa regola non scritta ma da tutti sempre richiamata per la quale all'opposizione dovrebbe essere riservato circa un terzo dei passaggi nei telegiornali, laddove gli altri due terzi sono rispettivamente di pertinenza del Governo e della maggioranza, è stata in passato osservata dal TG1 in maniera assolutamente rigorosa. La media nell'ultimo anno di governo del centro-sinistra, infatti, è del 33,4 per cento del tempo; si potrebbe anche maliziosamente osservare che in quello stesso periodo il TG2, allora diretto dal dottor Mimun, riservava all'opposizione circa il 45 per cento del tempo, ma la cosa poteva essere giustificabile in relazione agli equilibri politico-culturali allora esistenti in RAI.

Purtroppo però negli ultimi cinque mesi la percentuale media del tempo riservato all'opposizione dal TG1 è scesa al 24 per cento circa, ben al di sotto quindi di quanto previsto dalla regola dei tre terzi.

La deputata BUFFO dichiara in primo luogo di non condividere quanto affermato dal collega Sterpa circa il fatto che i direttori dei telegiornali sarebbero chiamati a rispondere ad una Commissione politica, dal momento che questa è una Commissione con un preciso ruolo istituzionale che è quello di svolgere l'attività di vigilanza, in particolare sull'imparzialità e la completezza dell'informazione; si tratta di due concetti in qualche misura diversi, tanto che si potrebbe perfino ipotizzare il caso di una informazione imparziale ma incompleta, in quanto eserciti una forma di compiacente reticenza a favore di diversi e contrapposti centri di potere e forze politiche.

Il problema del comportamento del TG1 in occasione dello scontro Berlusconi-Schulz è stato proprio quello di una ossequiosa reticenza diretta in qualche modo ad alterare la percezione di un incidente che ha invece avuto un peso particolarmente rilevante; una situazione come si vede opposta a quel comportamento del TG3 che aveva suscitato tante proteste nella maggioranza e che era consistito proprio nel dare una informazione completa su quanto era avvenuto in occasione delle dichiarazioni spontanee rilasciate il 5 maggio da Silvio Berlusconi al Tribunale di Milano.

La deputata Buffo chiede quindi al dottor Mimun di conoscere la sua opinione circa l'imbarazzo espresso dal Comitato di redazione del TG1, vale a dire dunque dai suoi collaboratori e non certo dai parlamentari dell'opposizione, per il modo in cui nell'edizione del 2 luglio sono state date le notizie sull'apertura della sessione di Presidenza italiana.

Il senatore FALOMI concorda con quanti hanno affermato che con l'audizione in corso non si intende svolgere un'operazione di censura, ma dare esecuzione ad uno dei compiti fondamentali della Commissione che, a norma di legge, è quello di vigilare sul rispetto da parte della concessionaria dei principi di imparzialità, pluralismo e completezza dell'informazione, che sono sancite dalle leggi, da numerose delibere adottate dalla Commissione stessa e dal contratto di servizio.

Purtroppo le edizioni del 2 luglio del TG1 hanno confermato che in questo telegiornale esistono dei problemi circa il rispetto di questi prin-

cipi, problemi che si evincono prima di tutto dall'analisi dei dati quantitativi.

Volendo analizzare più in dettaglio i dati forniti dal collega Gentiloni Silveri, si scopre che la sproporzione tra il tempo attribuito al Governo e alla maggioranza e quello riservato all'opposizione è stata particolarmente grave in periodo di campagna elettorale, allorquando cioè la legge 28 del 2000 e il regolamento di attuazione approvato dalla Commissione impongono un particolare rispetto dell'imparzialità e della *par condicio*; nel mese di maggio il TG1 ha dedicato mediamente alla maggioranza e al Governo il 59 per cento circa delle presenze, contro il 22 per cento circa dell'Ulivo e il 2 per cento circa di Rifondazione Comunista. Negli ultimi quindici giorni prima del voto il rapporto tra la maggioranza e l'Ulivo è passato addirittura al 64 per cento circa contro il 17 per cento circa.

A questo si aggiunge uno straordinario squilibrio all'interno del tempo dedicato alla maggioranza a favore di Forza Italia e del Presidente del Consiglio, verso il quale l'atteggiamento del TG1 è quello da un lato di assicurare una sovraesposizione del personaggio Berlusconi, e dall'altro quello di porre la sordina a tutte le notizie potenzialmente in grado di innescare un dibattito critico sul suo conto.

Certamente i dati quantitativi non sono tutto, anche dal punto di vista qualitativo però non vi è dubbio che il telegiornale abbia una tendenza a porre in una luce sfavorevole le dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione, ad esempio attraverso la tecnica di trasmettere una dichiarazione di un esponente della maggioranza o del Governo seguita da considerazioni critiche di un esponente dell'opposizione e chiuse definitivamente da dichiarazioni di replica di un parlamentare della maggioranza, in genere il senatore Schifani.

Il senatore Falomi chiede poi al dottor Mimun le sue valutazioni circa gli effetti favorevoli o sfavorevoli sul piano della concorrenza della maggior durata del TG5 rispetto al TG1.

Il deputato BUTTI valuta positivamente il tono conciliante e moderato adottato dal deputato Gentiloni Silveri nel corso di questa audizione: ben altri erano stati peraltro i toni che lo stesso Gentiloni Silveri ed altri esponenti dell'opposizione avevano utilizzato sulle agenzie di stampa, e non si può che esprimere soddisfazione per il fatto che l'indignazione manifestata il 2 luglio si sia oggi tramutata in stupore e che il minacciato *dossier* sia diventato una rassegna stampa.

L'oratore ritiene peraltro che le critiche dell'opposizione siano nel merito ingiustificate e indivisibili e che il TG1 abbia dato un'informazione completa e corretta sull'incidente del 2 luglio, senza tralasciare né di riferire con completezza le accuse rivolte dal deputato Schulz al Presidente del Consiglio, né di riportare le frasi da questi pronunciate, né di dar conto delle dissociazioni espresse da Fini e Follini, né, infine, di dare la parola sull'incidente a ben quattro esponenti dell'opposizione.

In verità le proteste dell'opposizione sembrano determinate essenzialmente dall'incapacità della sinistra di rinunciare ad una visione proprietaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'onorevole Butti chiede infine al dottor Mimun di sapere se egli abbia sostituito qualche giornalista da quando ha assunto la direzione del telegiornale e quanti giornalisti abbia a fronte, ad esempio, dei centoquaranta che lavorano per RAINews 24 con un riscontro di pubblico sicuramente molto inferiore.

Il deputato CARRA ritiene che, anche al fine di evitare che in Commissione si apra una sorta di fronte continuo sul comportamento dei singoli telegiornali nelle diverse situazioni, sarebbe interessante che la Commissione svolgesse una riflessione sulle regole comunicative che presiedono il modo in cui una notizia viene data nei telegiornali, e a tal proposito egli ritiene che sia particolarmente interessante sentire il parere del dottor Mimun.

Il deputato ADORNATO esprime forti dubbi sull'opportunità dell'audizione in corso.

In realtà il fatto che il dibattito abbia ad oggetto una scelta tecnica del telegiornale – mandare o no in viva voce le frasi pronunciate dal presidente Berlusconi – appare improprio e foriero di trasferire un dibattito di natura squisitamente politica in un campo che non gli appartiene.

La completezza dell'informazione può essere discussa in relazione alla scelta, ad esempio, di non dare una notizia o al limite, visto che per la politica italiana è comunque difficile liberarsi da certi vizi, in relazione alla scelta di dedicare due minuti ad una notizia per la quale altri telegiornali hanno usato cinque minuti.

Ma se si intende valutare una scelta tecnico-comunicativa si finisce per introdurre elementi del tutto opinabili.

Ad esempio, è evidente che l'opposizione protesta in quanto ritiene che la scelta di non trasmettere in voce le dichiarazioni di Berlusconi abbia ingiustamente avvantaggiato il *premier* in quanto con quelle dichiarazioni questi aveva fatto una brutta figura; ma chi ritenga invece che quelle affermazioni abbiano fatto fare una bella figura al Presidente del Consiglio – e, come nei giorni successivi hanno dimostrato numerosi sondaggi, tale è la valutazione che ne è stata data dalla maggioranza dell'opinione pubblica, a differenza di quella che avevano espresso le *elite* politiche – potrebbe legittimamente accusare il TG1 di aver fatto una scelta editoriale diretta a danneggiare Berlusconi.

Il deputato GIULIETTI fa presente al collega Butti che la decisione di abbassare i toni della polemica è stata determinata dal senso di responsabilità del centro-sinistra, ben maggiore di quello dimostrato in passato dall'allora opposizione quando, come nel caso Lerner, si arrivò, e non certo per colpa del presidente Landolfi che pure era coinvolto direttamente, a portare la polemica in assemblea con toni di inaudita violenza.

L'oratore condivide comunque la proposta del deputato Butti di ascoltare il direttore di RAINews 24, così come i responsabili dell'informazione radiofonica, e propone altresì l'audizione dei vertici dell'azienda dato l'impegno qui assunto dalla presidente Annunziata di curare gli aspetti editoriali e di difendere la qualità e la completezza dell'informazione.

Tutto questo allo scopo di confrontarsi dialetticamente sul modo in cui viene fatta l'informazione del servizio pubblico nell'interesse del servizio pubblico stesso, e non certo allo scopo di sanzionare o punire nessuno; da questo punto di vista egli condivide le considerazioni del senatore Pessina, che sono in accordo con il rifiuto da lui sempre manifestato di una via disciplinare al giornalismo. Il rispetto però per l'autonomia dei giornalisti deve valere per tutti e non solo per alcuni, e certamente non è stato così per Enzo Biagi e Michele Santoro «licenziati» per intervento diretto del Presidente del Consiglio.

Il deputato LAINATI coglie in primo luogo l'occasione per ribadire la posizione già da lui espressa in Ufficio di Presidenza contro l'audizione del dottor Soccillo qualora la Commissione decida di audire i responsabili della radiofonia.

Egli si sofferma poi sulle considerazioni svolte dalla deputata Buffo circa le critiche di alcuni esponenti della maggioranza al modo in cui il TG3 aveva dato notizia delle contestazioni nei confronti del Presidente del Consiglio in occasione delle dichiarazioni spontanee del 5 maggio.

Ciò che era stato contestato in quell'occasione non era certo il diritto di mandare quelle contestazioni in viva voce, ma il taglio dato dal telegiornale, fin nella scalettatura, diretto a fare di quell'incidente, e non delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, la notizia principale.

Il deputato Lainati, nel ricordare la felice esperienza di collaborazione avuta con il dottor Mimun, allora al TG5, esprime vivo compiacimento per i lusinghieri risultati da lui ottenuti prima come direttore per otto anni del TG2 e poi al TG1.

Il deputato LANDOLFI ringrazia in primo luogo il dottor Mimun per aver offerto alla Commissione le cifre di un successo che dimostrano inequivocabilmente l'infondatezza dei timori della sinistra circa la volontà di questa maggioranza di relegare la RAI ad un ruolo ancillare nei confronti di Fininvest.

Riallacciandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Adornato egli osserva che il fatto che si stia oggi a discutere sulla modalità tecnica con la quale è stato dato conto dal TG1 delle frasi pronunciate da Berlusconi all'indirizzo di Martin Schulz, dimostra in maniera lampante che la destra al Governo non ha in alcun modo tentato di imporre una egemonia culturale sul servizio pubblico.

È vero infatti che nella scorsa legislatura la Commissione convocò più volte responsabili di testate giornalistiche, ma ciò avvenne a fronte di un vero e proprio progetto di egemonia politico-culturale che caratte-

rizzò in particolare la gestione Siciliano, e che ebbe il suo momento peggiore in una trasmissione di approfondimento sulla caduta del governo Prodi che si configurò come una sorta di psicodramma in cui veniva consumato un regolamento di conti all'interno della sinistra.

Anche sotto la gestione Zaccaria, se pur improntata ad un progetto di trasformazione societaria della RAI, i dibattiti in Commissione ebbero ad oggetto questioni di respiro certamente molto più profondo di quelle che hanno impegnato il dibattito in corso.

Il deputato CAPARINI ritiene che la discussione odierna abbia confermato l'inopportunità di chiamare in audizione i direttori delle testate giornalistiche.

In realtà si tratta di un dibattito voluto da una sinistra che considera come un delitto di lesa maestà qualsiasi comportamento intellettuale, soprattutto nel campo dell'informazione, che non si uniformi ai suoi pregiudizi.

Egli ritiene invece che vada dato atto al direttore Mimun di svolgere la propria funzione con un'indipendenza, un equilibrio e un'imparzialità degne del più importante giornale della televisione italiana.

Il senatore BARELLI nell'esprimere vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal direttore Mimun, manifesta compiacimento per i risultati da lui conseguiti.

Egli chiede quindi a che cosa sia dovuta a giudizio del direttore la riconquista della *leadership* da parte del TG1 e in particolare se a tale risultato abbiano contribuito modifiche della linea editoriale o sostituzione di giornalisti.

Il presidente PETRUCCIOLI nel dare la parola al direttore Mimun per la replica ritiene che la discussione di oggi sia risultata particolarmente proficua e abbia confermato l'opportunità di procedere alle audizioni programmate.

Il dottor MIMUN fa presente in primo luogo che molte delle osservazioni critiche sul modo in cui i telegiornali del 2 luglio hanno trattato l'incidente fra il Presidente del Consiglio e il deputato Schulz facciano riferimento alle opinioni espresse nell'editoriale del giorno successivo da Ernesto Galli de La loggia, opinioni che però tradiscono una scarsa dimestichezza con i tempi dell'informazione televisiva.

Per quanto riguarda infatti la scarsa copertura assicurata dal telegiornale delle 13,30, che comunque ha dato notizia dell'incidente, va detto che lo scambio di battute fra Schulz e Berlusconi era avvenuto circa mezz'ora prima: era forse possibile fare meglio ma sicuramente non c'è stata nessuna intenzionale sottovalutazione della notizia, che si è cercato invece di «coprire» nella maniera migliore.

Per quanto riguarda poi l'edizione serale, al di là della scelta o meno di mandare in voce le dichiarazioni di Berlusconi, scelta che rientra in una

valutazione tecnica ed estetica della confezione del servizio, il direttore Mimun fa presente come l'incidente abbia avuto il titolo di apertura, siano state riferite con completezza le frasi pronunciate dal presidente Berlusconi all'indirizzo del deputato Schulz, sia stato dato delle dichiarazioni di quest'ultimo un resoconto più completo di quello che abbiano fatto altri telegiornali, sia stato dato infine un puntuale e completo resoconto delle conseguenze internazionali e delle posizioni delle forze politiche italiane, comprese numerose dichiarazioni in voce, in particolare di esponenti di opposizione.

Per quanto riguarda poi le considerazioni dei commissari Faloni e Gentiloni Silveri circa i dati dell'Osservatorio di Pavia, egli si impegna a verificare tali dati e a correggere eventuali disarmonie: in ogni caso non è assolutamente intenzione di questa direzione cancellare l'opposizione dall'informazione televisiva.

Il direttore Mimun si sofferma quindi sulle ragioni della crescita del TG1, che certamente è stata aiutata da un programma di traino particolarmente indovinato come «L'eredità», ma anche da una modifica del taglio editoriale diretta a rendere il giornale più agile e competitivo.

Peraltro resta incontrastata la supremazia degli ascolti di «Striscia la notizia» sui preserali RAI, ed è nell'ottica di questa supremazia che vanno valutati gli effetti della maggior durata del TG5 che rappresenta per la concorrenza da un lato uno svantaggio, dal momento che il TG5 ha le interruzioni pubblicitarie che sono sicuramente un danno per gli ascolti del telegiornale, ma dall'altro un vantaggio, perché consente di elevare l'*audience* negli ultimi minuti, in attesa di «Striscia la notizia», consentendo così al TG5 un recupero sulla media degli ascolti, che se depurata degli ultimi minuti sarebbe invece ancora più a favore del TG1.

In ogni caso il direttore Mimun testimonia l'impegno suo personale e della redazione per il successo del telegiornale e rivendica una correttezza professionale che, egli ne è sicuro, sarà presto riconosciuta anche dagli attuali critici.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Mimun.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) desidera porre all'attenzione della Commissione per l'infanzia una questione che le sta molto a cuore e che è legata all'iter del disegno di legge n. 2517 attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera. Si tratta del provvedimento di riforma della giustizia minorile, materia sulla quale questa Commissione ha svolto numerosi approfondimenti per poi giungere alla formulazione di un documento, composto da una parte tecnica ed una politica, che è stato approvato all'unanimità. Sembra, però, che di tale documento di indirizzo non si stia tenendo conto nella sede della Commissione giustizia e per questo desidera sollecitare un'iniziativa che valga a porre nella giusta luce i contenuti del documento in oggetto.

Chiede, pertanto, se sia possibile che la Commissione proceda ad ulteriori audizioni sull'argomento della giustizia minorile, in particolare dell'associazione nazionale magistrati, dell'associazione nazionale magistrati minorili, nonché del ministro, per riprendere le fila di un discorso che appare interrotto.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) dichiara di condividere le osservazioni della collega Capitelli perchè, al di là delle diverse posizioni politiche, esse tendono a restituire alla Commissione infanzia il peso istituzionale che le compete.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene che la sollecitazione venuta dalla collega Capitelli possa essere soddisfatta attraverso

una riunione informale degli uffici di presidenza della Commissione giustizia e della Commissione infanzia, riunione nel corso della quale si potranno far valere gli argomenti che sono stati evidenziati.

Concorda, altresì, sull'opportunità che la Commissione proceda all'audizione dei soggetti indicati, cioè il Governo, l'associazione nazionale magistrati e l'associazione nazionale magistrati minorili.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), dopo aver dichiarato di concordare con la proposta della collega Capitelli, informa che le Commissioni affari sociali e giustizia, su sua proposta, stanno per iniziare un'indagine conoscitiva sulla salute nelle strutture penitenziarie nelle quali, com'è noto, per quanto riguarda i minori, la situazione è peggiore rispetto alle altre strutture. Chiede, pertanto, se a tale ultimo proposito i colleghi componenti di questa Commissione vogliano proporre qualche nome di soggetti da ascoltare, anche per far valere la propria competenza in materia di minori.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, assicura che la Commissione presterà la massima attenzione a quest'indagine conoscitiva e ritiene che l'ufficio di presidenza potrà eventualmente calendarizzare qualche audizione in materia.

La Commissione prende atto.

Esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI *presidente*, informa che è stata rielaborata la proposta di relazione in materia di garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (*vedi allegato*) recependo alcune delle osservazioni formulate nelle precedenti sedute dedicate a questo tema. In particolare, sono stati snelliti i poteri del garante mantenendo quelli che sono apparsi meno problematici, mentre i compiti che comparivano nella precedente bozza di relazione sono stati inseriti, sempre in modo problematico, in uno dei capitoli della stessa.

Alla luce dell'approfondimento derivante dalla giornata di studio di domani, 9 luglio, promossa dalla Commissione per confrontarsi con alcune esperienze europee, sarà poi possibile riprendere il filo del discorso.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) ribadisce come la giornata di domani vada considerata alla stregua di un'occasione di studio e di approfondimento, quindi come uno strumento di lavoro. Inoltre, ritiene che, nell'attività preparatoria per l'istituzione del garante, debba giocare un ruolo preminente il Parlamento, tenuto conto che in Italia non vi è ancora

il garante nazionale, ma vi è questa Commissione, che nessun altro paese europeo ha finora istituito.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, informa, da ultimo, che l'Accademia dei Lincei e l'UNICEF hanno fatto pervenire una rielaborazione della originaria bozza di relazione e per questo riterrebbe opportuno procedere all'audizione di questi due soggetti, così da assicurarsi un ulteriore tavolo di confronto. Dichiarata quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI RELAZIONE IN MATERIA DI GARANTE
NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 451**

Premessa

La Commissione parlamentare per l'infanzia, avendo partecipato con una delegazione rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari ai lavori della Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite interamente dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, nel cui ambito si è svolto anche un Forum dell'Unione interparlamentare, ha potuto confermare la necessità, già precedentemente avvertita, di istituire anche in Italia un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale figura, infatti, già esiste in molti Paesi europei – sia pure con caratteristiche, funzioni e poteri diversi –, è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dall'Europa in particolare. Si è inoltre costituita, sin dal 1997, una rete internazionale di *ombudsmen*, denominata ENOC (*European network of ombudsmen for children*) e sono state presentate anche in questa legislatura numerose proposte di legge finalizzate all'istituzione di tale figura.

Dalla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ad oggi appare del resto opportuna una riflessione rispetto ai progressi compiuti in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. La stessa Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione nei Paesi che l'avevano sottoscritta, le iniziative assunte e le possibili future azioni comuni.

Per quanto concerne l'Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione – anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione speciale per l'infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Russo Iervolino – a conclusione del quale è stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni. La Commissione, i cui principali compiti sono quelli di controllo e di indirizzo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ha elaborato la presente relazione ai sensi

dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, tenendo conto oltre che delle audizioni svolte sull'argomento (1) anche degli intendimenti espressi dal Governo nel Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il periodo 2002-2004, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno 2003, ove, nel programma di interventi legislativi, si è individuata in particolare la creazione di un Ufficio di pubblica tutela del minore.

1. Atti e impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia

L'esigenza di istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza è ribadita da numerosi atti ed impegni internazionali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.

Le Osservazioni conclusive relative all'Italia – nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 – formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al n. 15 contengono la raccomandazione che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori.

Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori A4-0393/96 del 12 gennaio 1996, il Parlamento europeo al punto 24 invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri

(1) Audizione del prof. Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minori della regione Veneto, seduta del 14 maggio 2003; del prof. Alfredo Carlo Moro, del prof. Giovanni Micali presidente dell'UNICEF-Italia e dell'avv. Sergio Russo, coordinatore del Comitato sulla questione minorile nell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, seduta del 27 maggio 2003.

esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.

La raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, al n. 7, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso mezzi quali uffici locali. Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione 1460, n. 8), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia e il 26 marzo 2002 (raccomandazione 1551, n. 4), chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire un difensore civico nazionale per i fanciulli, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei fanciulli e sorvegliare la loro applicazione. Quest'ultimo documento, al n. 5, auspica anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede all'articolo 12 che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

2. Le esperienze dei Garanti nazionali per l'infanzia in alcuni Paesi europei

Il Garante per l'infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo costituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Non è ovviamente possibile rinvenire una figura unitaria di garante, avendo ciascuno struttura e caratteristiche proprie. Si vanno comunque delineando alcune linee tendenzialmente comuni sia in ordine all'organizzazione sia in riferimento alle funzioni svolte dagli organismi in esame.

Per quanto riguarda la struttura, vi sono Paesi in cui sono istituiti Garanti nazionali (Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia), altri in cui operano Garanti regionali (Spagna, Germania, Bel-

gio, Regno Unito, Russia) ed altri ancora nei quali coesistono gli uni e gli altri (Austria). Nel caso dei Garanti nazionali, si tratta generalmente di organi monocratici (con la sola eccezione della Danimarca), la cui nomina è prevalentemente governativa, spettando essa, a seconda dei casi, all'esecutivo nella sua collegialità ovvero a singoli ministri (in Norvegia il Garante viene nominato dal Re). I Garanti portoghese e polacco sono, invece, di derivazione parlamentare, essendo eletti rispettivamente dal Parlamento a maggioranza qualificata e dalla Camera con l'approvazione del Senato. Il mandato di questa tipologia di Garanti ha una durata piuttosto estesa, assestandosi sui 5 o 6 anni (solo in Norvegia e Portogallo la durata è di 4 anni), e, in alcune ipotesi, esso risulta altresì rinnovabile (Polonia, Svezia e Portogallo). Sono, in ogni caso, sempre previste rigorose cause di incompatibilità dell'ufficio con altre attività, a presidio dell'indipendenza ed autonomia dell'organo.

Le funzioni svolte dai Garanti sono piuttosto simili in tutti i Paesi. Esse consistono essenzialmente in attività di promozione ed informazione circa i diritti dell'infanzia, consulenza sia ai privati, sia agli organi governativi e legislativi, anche ai fini dell'adozione di opportune iniziative, ascolto dei bambini, spesso attraverso apposite linee telefoniche gratuite, raccolta di denunce, assistenza nelle ipotesi concrete, monitoraggio. In alcuni casi, il Garante ha poteri più incisivi, in quanto è competente a rappresentare sul piano istituzionale l'interesse dei bambini (Svezia), ovvero a svolgere vere e proprie indagini sulle violazioni dei diritti dei minori (Spagna – Comunità autonoma di Madrid, Belgio – Comunità francese, anche se con poteri non giuridicamente vincolanti), con la possibilità di richiedere documenti ed informazioni a tutte le autorità competenti (Belgio – Comunità fiamminga) o, infine, a prestare assistenza legale e giudiziaria (Portogallo). Un'ultima notazione, infine, riguarda il fatto che in presenza di Garanti regionali risultano particolarmente accentuati i compiti di assistenza individuale nei casi concreti, in ragione della collocazione territoriale degli uffici, maggiormente sensibili alle problematiche locali.

3. *Il quadro normativo in Italia*

La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la

rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Il Centro di documentazione raccoglie la normativa, i dati e le pubblicazioni scientifiche; realizza la mappa aggiornata annualmente dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analizza le condizioni dell'infanzia; predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti e del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di New York; formula proposte per la elaborazione di progetti-pilota; promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccoglie e pubblica regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni che interessano il mondo minorile.

Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, etc.).

In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia nello stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo; e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.

Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i principi costituzionali operanti nella materia, segnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3.

Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali – concernenti la sanità, la scuola l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, etc. – che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito della vita sociale. Anzi possiamo dire che essi in queste politiche sono

più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.

Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle Regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, Comuni e Province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle Regioni solo una competenza di carattere organizzativo peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.

Allo Stato tuttavia resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e segnatamente alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.

Viceversa la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e d'altra parte strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.

Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un impegno specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.

Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende inoltre auspicabile che siano riordinate – eventualmente attraverso una delega al Governo – le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, tra i cui compiti principali dell'Osservatorio vi è la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva,

che deve evidentemente essere armonizzato con le ampliate competenze delle Regioni. Tale riordino andrebbe attuato secondo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle Regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenza dell'istituendo Garante. Si deve tuttavia tenere presente che la materia della tutela dei diritti del bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamate ad esaudire e che pertanto il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.

Nell'ambito del detto riordino sarebbe bene, inoltre, prevedere che il Garante collaborasse all'organizzazione della Giornata annuale dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita con la stessa legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. *Le esperienze regionali*

Organismi specifici che si occupano dei diritti dell'infanzia, al di là delle diverse denominazioni, risultano istituiti in otto Regioni, attraverso l'approvazione di apposite leggi. Si tratta, in particolare, del Veneto (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42), dell'Abruzzo (legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15), del Piemonte (legge regionale 31 agosto 1989, n. 55), del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), dell'Umbria (legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3), della Puglia (legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10), delle Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18) e del Lazio (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38).

In realtà, solo quattro di tali organismi (ossia quelli presenti nelle regioni Veneto, Friuli, Lazio e Marche) assumono la struttura di garante in senso proprio, mentre gli altri si configurano sostanzialmente come articolazioni degli organi di governo della Regione.

Per quanto riguarda i Garanti in senso proprio, si tratta di cariche monocratiche configurate in modo autonomo rispetto al potere politico: i titolari dell'*Ufficio del tutore pubblico dei minori* (Friuli), dell'*Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori* (Veneto), il *Garante dell'infanzia e dell'adolescenza* (Lazio) ed il *Garante per l'infanzia e l'adolescenza* (Marche) sono eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi (anche se in Friuli e nelle Marche solo per le prime tre votazioni) e possono essere da esso revocati con la medesima maggioranza per gravi motivi (Friuli e Veneto). Inoltre, le leggi delle regioni Veneto e Lazio stabiliscono espressamente che il Garante eserciti la sua attività in piena libertà ed indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Sempre a presidio dell'autonomia ed indipendenza dell'organo, sono previste diverse cause di incompatibilità (2), tra cui quella con la carica di parlamentare, consigliere ed assessore regionale, amministratore di Comuni e Province, componente di organi dirigenti di partiti e sindacati (Veneto), direttore generale, sanitario ed amministrativo delle ASL, amministratore di ente e azienda pubblici ovvero di enti sovvenzionati dallo Stato.

Per l'accesso all'incarico le leggi di riferimento prevedono, inoltre, specifici requisiti: laurea (Veneto e Lazio), ovvero documentata esperienza di quindici anni (Marche), una specifica competenza giuridico-amministrativa (Friuli e Lazio) in materia minorile e nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia.

I Tutori durano in carica cinque anni ed hanno sede, in alcuni casi, presso la Giunta regionale (Veneto e Marche), in altri presso il Consiglio regionale (Lazio), mentre in Friuli il Tutore è collocato presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.

Generalmente i Garanti si avvalgono di personale e mezzi della Regione per l'esercizio delle loro funzioni, mentre il Garante del Lazio ha a disposizione un'apposita struttura organizzativa, che può anche essere articolata in sedi a livello provinciale.

Per quanto riguarda le funzioni, è possibile individuare quattro tipologie essenziali di compiti attribuiti agli organi in questione, relative a: reperimento e formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e curatela; promozione di iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei diritti dei minori, sia attraverso la realizzazione di studi e ricerche, sia tramite la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; funzioni consultive su atti legislativi ed amministrativi all'esame delle istituzioni regionali; segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti, ad esempio, ai servizi sociali, all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni.

Le recentissime leggi delle regioni Lazio e Marche attribuiscono ulteriori e numerose funzioni ai rispettivi Garanti, le più significative delle quali riguardano la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia o affidati temporaneamente ad altre famiglie (peraltro tale funzione è presente anche tra quelle del Tutore del Veneto); la promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, di iniziative per la tutela dei diritti del minore, soprattutto in relazione alla prevenzione dell'abuso; la collaborazione agli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza; la vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione, con potere di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di eventuali tra-

(2) Si vedano, in particolare, l'articolo 5 della legge del Veneto, l'articolo 2, comma 3, della legge delle Marche, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge del Lazio.

sgressioni; intervento nei procedimenti amministrativi; verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Gli altri quattro organismi sono invece organi collegiali (Consulta regionale di tutela a difesa dei minori in Abruzzo, Consiglio regionale sui problemi dei minori in Piemonte, Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva in Umbria, Commissione consultiva per i problemi dei minori in Puglia). In due casi (Piemonte, Puglia) sono composti sia da politici sia da tecnici e hanno legami stretti con le autorità di governo regionale, essendo presieduti dall'assessore regionale ai servizi sociali; in Abruzzo i componenti sono solo tecnici, nominati dalla Giunta regionale; in Umbria la legge istitutiva non prevede nulla sui componenti e le modalità di nomina, ma definisce l'organismo come «strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia» e precisa che svolge i suoi compiti mediante le strutture della Giunta regionale.

Le funzioni ricalcano in parte quelle attribuite ai Garanti monocratici, riguardando attività di informazione e consultive. Peraltro, gli organismi in esame hanno una più accentuata vocazione allo studio ed approfondimento delle tematiche relative ai minori – anche al fine di identificare le cause degli stati di bisogno e delle situazioni di rischio (si veda, in particolare, la Consulta regionale di tutela a difesa dei minori della regione Abruzzo) – nonché all'elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'infanzia. Il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva (Umbria) svolge altresì compiti di promozione della partecipazione di bambine e bambini alla progettazione di spazi e di interventi che li riguardano e di monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi dell'infanzia, con relativa valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

5. Le proposte di legge

Numerose proposte di legge sono state presentate nel corso dell'attuale legislatura al fine di istituire un Garante per l'infanzia. Si tratta dei progetti di iniziativa parlamentare A.C. 315 (Mazzuca), A.C. 695 (Turco ed altri), A.C. 818 (Molinari), A.C. 1228 (Pecoraro Scanio), A.C. 1999 (Pisicchio ed altri), A.C. 3667 (Buontempo ed altri) e A.S. 1916 (Ripamonti).

Tali progetti di legge prospettano soluzioni diversificate per la configurazione del Garante, sia in ordine all'aspetto strutturale sia in ordine a quello funzionale.

In particolare, in merito alla struttura, le proposte di legge delineano varie tipologie: mentre le proposte AA.CC. 1228, 3667 e A.S. 1916 istituiscono il Difensore civico (o Garante) dei minori con carattere nazionale, le proposte AA.CC. 695 e 818 affidano l'istituzione dell'organo a ciascuna regione e la proposta A.C. 1999 lo istituisce a livello provinciale.

Infine, la proposta A.C. 315 prevede che il Garante del minore sia nominato dal giudice (3).

Nel caso di Garante nazionale, il potere di nomina è demandato ai Presidenti delle due Camere, similmente a quanto avviene in genere per le autorità indipendenti (proposte AA.CC. 1228 e 1916). L'A.C. 3667, invece, attribuisce la nomina dell'organo al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali, mentre il Tutore provinciale è eletto dal consiglio provinciale, a maggioranza dei tre quinti dei componenti (anche se, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta: cfr. A.C. 1999).

Per quanto riguarda, poi, i requisiti che il Difensore deve possedere per essere nominato, le proposte di legge prevedono che: il candidato abbia età non superiore a sessantacinque anni (AA.CC. 818, 695) e sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia concernente l'età evolutiva e la famiglia (AA.CC. 315, 818, 695, 1228, 3667 e A.S. 1916)(4), ovvero magistrato, professore universitario in materie giuridiche e psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta con almeno cinque anni di esercizio professionale (A.C. 1999), o ancora sia dotato di indiscussa moralità e indipendenza (A.C. 1228 e A.S. 1916). La durata del mandato è fissata in quattro anni, prevedendo altresì l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi carica elettiva nonché con qualsiasi forma di lavoro autonomo e subordinato, comprese l'attività imprenditoriale e l'amministrazione di soggetti pubblici o privati (AA.CC. 695, 818, 1228, 1999, 3667 e A.S. 1916); il Difensore non può, inoltre, ricoprire incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgano attività nel settore dell'infanzia (AA.CC. 695 e 818).

In alcuni casi il Garante può reperire il proprio personale (A.C. 1228) anche attraverso il ricorso alle procedure di mobilità previste dall'ordinamento tra i pubblici dipendenti ovvero tramite contratti a tempo determinato. Le proposte A.C. 3667 e A.S. 1916 affidano, invece, ad un regolamento ministeriale (rispettivamente del Ministro del lavoro o della solidarietà sociale) la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio del Garante. Infine, progetti che demandano l'istituzione del Difensore alle Regioni (AA.CC. 695, 818) o alle Province (A.C. 1999) attribuiscono a queste ultime la competenza a determinarne l'organizzazione.

Per quanto riguarda le funzioni, i progetti di legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essenzialmente ricondotti a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle

(3) Tale proposta attribuisce al Garante esclusivamente funzioni relative alla tutela dei minori nei casi di grave conflittualità fra i genitori, che pregiudichi l'interesse del minore.

(4) Questi sono i progetti che prevedono il Difensore regionale. Essi stabiliscono pertanto che le regioni determinino i requisiti necessari fermando i principi generali appena illustrati.

convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela), funzioni relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi, funzioni relative allo svolgimento di attività amministrative (segnalare alla pubblica amministrazione i fattori di rischio; intervenire nei procedimenti amministrativi; prendere visione ed impugnare degli atti amministrativi relativi ai minori), funzioni concernenti il profilo giudiziario (trasmettere denunce all'autorità giudiziaria; intervenire in giudizio per rappresentare il minore e per tutelarne gli interessi).

6. Osservazioni e proposte della Commissione

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene necessario un adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurare una maggiore rispondenza agli atti internazionali sopra richiamati, e una maggiore vicinanza alla situazione, e quindi alle normative, presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea.

L'istituendo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, esercitando le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Si tratterebbe quindi di un'autorità indipendente sia dal Governo, sia dal Parlamento, al quale dovrebbe tuttavia presentare annualmente una relazione sulla propria attività.

Riguardo alla composizione del Garante, fra i modelli possibili appare preferibile quello di gran lunga più diffuso negli altri Paesi europei, cioè la forma monocratica; non mancano tuttavia valide motivazioni anche a favore di un organo collegiale. La nomina potrebbe essere effettuata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: tale modalità appare infatti presentare le più elevate garanzie e sembra preferibile all'elezione da parte delle Assemblee parlamentari; una determinazione al riguardo dovrà tuttavia opportunamente tener conto dell'eventuale introduzione di una disciplina generale delle autorità indipendenti. La durata in carica dovrebbe consistere in un tempo congruo, con divieto di riconferma, o, in alternativa, in un tempo più limitato (quattro anni) e con la possibilità di essere confermato una sola volta. Il Garante andrebbe scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori o che abbiano comprovata competenza specifica nel campo dei diritti dei minori. Ovviamente, dev'essere prevista l'incompatibilità con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, attività

imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

L'organizzazione interna e le norme relative al funzionamento dovrebbero essere definiti con un regolamento adottato dal Garante stesso.

Per quanto attiene al delicato profilo dei rapporti tra il Garante nazionale e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, occorre prevedere che cooperino in spirito di leale collaborazione; a tale fine appare utile istituire un apposito organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i Garanti regionali, comunque denominati, nell'ambito della quale dovrebbe aver luogo non solo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un'azione di coordinamento, con particolare riguardo all'individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori, alla verifica degli strumenti formativi e di aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e alla predisposizione degli elenchi di persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, nonché cura della formazione e all'aggiornamento di tali persone. La Conferenza dovrebbe riunirsi periodicamente, almeno ogni tre mesi.

In linea generale, il Garante dovrebbe configurarsi come una sorta di snodo relazionale, in grado di intessere una fitta rete di rapporti con tutti gli organismi – pubblici e non – competenti in materia di infanzia, che si affacciano sul panorama nazionale ed internazionale. In quest'ottica il Garante intratterrebbe, quindi, rapporti di collaborazione con gli organi dell'Unione Europea, con le organizzazioni non governative che si occupano di tutela e promozione dei diritti dei minori, con organismi di tutela dei minori operanti in altri Paesi, sul versante internazionale, e con la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato per i minori stranieri – anche al fine di richiedere ad entrambi informazioni e documenti utili per verificare l'efficacia della tutela dei diritti dei minori – sul fronte interno. Nella medesima linea d'intervento, il Garante dovrebbe anche poter stipulare protocolli d'intesa con i ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, l'UNICEF, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore, avvalendosi altresì, per l'esercizio delle proprie funzioni, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale, cui richiedere specifiche indagini.

La Commissione ha preso in considerazione inoltre la possibilità di dotare il Garante di articolazioni territoriali, prospettando a tale riguardo più soluzioni. Una prima ipotesi potrebbe essere l'individuazione delle articolazioni territoriali del Garante nazionale nei garanti regionali e nelle istituzioni similari già presenti sul territorio. Tale soluzione appare tuttavia insufficiente, sia perchè i garanti locali esistono solo in poche Regioni (nè sarebbe possibile con una legge imporre ovunque l'istituzione dei garanti regionali), sia perchè il livello regionale appare ancora troppo esteso. Sembra quindi più idonea un'altra soluzione, che consiste nel prevedere

l'istituzione di uffici del garante a livello provinciale, che potrebbero avvalersi del supporto logistico degli Uffici territoriali del Governo.

Riguardo alle attribuzioni, occorrerebbe conferire al Garante poteri effettivi, in grado di incidere sul tessuto sociale e civile in cui si trova ad operare. In tal senso, si dovrebbe dotare il Garante del potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ordinando eventualmente, per determinate situazioni, lo svolgimento di specifiche indagini o ispezioni (con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie per i casi di mancata collaborazione con il Garante), o ancora della facoltà di intervenire in giudizio, promuovendo azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori e ricorrendo alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite per segnalare violazioni dei diritti dei minori. Analogamente il Garante dovrebbe avere la possibilità di chiedere al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti del figlio minore ovvero qualora vi sia un grave conflitto tra il minore e coloro che esercitano la potestà nei suoi confronti, la nomina di un curatore speciale che possa, in rappresentanza del minore stesso, promuovere o partecipare al giudizio.

Oltre che sul versante amministrativo e giudiziario, al Garante dovrebbe essere data la possibilità di influire anche sul fronte normativo, attribuendo ad esso il compito di esprimere pareri in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza, nonché di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

La Commissione ritiene importante anche la questione della tutela dei minori impiegati nella pubblicità, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, nelle trasmissioni televisive e nelle attività sportive professionistiche: al Garante, in tali ambiti, dovrebbe essere affidata la funzione di rilasciare autorizzazioni preventive all'impiego dei minori.

In ogni caso, al Garante dovrebbero spettare i seguenti compiti:

vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

istituire e gestire un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti;

esercitare le funzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione, anche in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, e la formazione di operatori di settore.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito ad articoli apparsi sul quotidiano «Il Giornale» che riproducono il contenuto di atti formati nell'ambito del procedimento penale sul *dossier* Mitrokhin pendente presso la Procura di Roma e trasmessi in copia alla Commissione.

Su tali comunicazioni prendono la parola i deputati BIELLI, CICHITTO e FRAGALÀ e i senatori ZANCAN, MELELEO, GARRAFFA e CAVALLARO, ai quali replica il PRESIDENTE.

Audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del Sismi

La Commissione procede all'audizione del generale Sergio Siracusa.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno,

l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Il generale SIRACUSA svolge una relazione al fine di fornire chiarimenti e precisazioni rispetto a quanto emerso nel corso dell'attività di inchiesta sul ruolo da lui svolto nella gestione del *dossier* Mitrokhin.

Dopo brevi interventi del deputato CICCHITTO e dei senatori NIEDDU e GARRAFFA, il PRESIDENTE pone alcuni quesiti ai quali fornisce risposte il generale SIRACUSA.

In considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, acquisiti il consenso unanime della Commissione e la disponibilità dell'audito, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione a domani, mercoledì 9 luglio 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO ricorda che il testo del decreto-legge n. 112 è stato fortemente modificato ed arricchito durante l'esame presso la Camera dei deputati; tali interventi non hanno mancato di suscitare perplessità e rilievi, particolarmente in merito al differimento dell'efficacia delle disposizioni del decreto all'anno 2004, essendosi in ciò rinvenuto da alcuni un contrasto insanabile con la natura di provvedimento di urgenza del decreto stesso. Dopo aver osservato, a questo riguardo, come la previsione in sede di conversione di un decreto-legge di una decorrenza differita non presenti profili di incostituzionalità, segnala, piuttosto, che l'articolo 1 presenta profili di delicatezza, in quanto novella una disposizione di rango regolamentare. Per quanto attiene, infine, il riparto di competenze normative delineato dalla Costituzione, osserva che le disposizioni recate dal disegno di legge in titolo, pur concernendo la materia «professioni»

sono prevalentemente riconducibili alla disciplina dell'esame di Stato prevista dall'articolo 33, comma quinto, della Costituzione nonché a quella determinazione dei livelli essenziali che, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali rientrano nella competenza legislativa statale.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il presidente PASTORE si associa al relatore nel rilevare la singolarità di una disposizione, quale quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che «legifica» una disposizione attualmente sancita in una fonte regolamentare.

Il senatore MAGNALBÒ segnala alla Sottocommissione che il provvedimento in esame è fonte di grande confusione e di forti disagi per coloro i quali dovranno sostenere l'esame di Stato. Pur avendo molto apprezzato la relazione del senatore Boschetto, sottolinea come le conclusioni a cui si perviene non siano condivisibili, in quanto le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, differendo l'entrata in vigore della gran parte delle disposizioni del provvedimento, fanno venir meno i requisiti di necessità e di urgenza che la Costituzione pone a fondamento della decretazione d'urgenza; né a ciò pone rimedio l'introduzione di tale differimento nella legge di conversione, anziché nel corpo del decreto-legge. Ritieni, inoltre, che il decreto-legge n. 112 attenga inequivocabilmente alla materia «professioni» che la Costituzione demanda alla competenza concorrente di Stato e Regioni: poiché le uniche disposizioni immediatamente applicabili del decreto-legge sono di natura regolamentare, da ciò discende, a suo avviso, un chiaro profilo di incostituzionalità del provvedimento per violazione delle competenze normative regionali. Segnala poi all'attenzione della Sottocommissione una possibile violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto viene imposto per la professione forense l'obbligo di previo espletamento di un periodo di pratica, mentre ciò non viene richiesto per l'esercizio di altre professioni. Ritieni che sia utile segnalare alla Commissione di merito la necessità di un chiarimento sul rilascio del certificato di compimento della pratica: in base alle disposizioni del disegno di legge in titolo, e a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, il certificato potrebbe essere rilasciato una sola volta, non essendo chiaro quale sia la disciplina applicabile per coloro i quali svolgeranno l'esame nell'anno in corso. Particolarmente censurabile e offensiva della professione forense è poi, a suo avviso, la previsione, tra i criteri di valutazione cui si deve attenere la Commissione di esame, della necessità di dimostrare la «padronanza delle tecniche di persuasione» di cui all'articolo 1-bis, comma 9, lettera *e*) del disegno di legge in titolo.

Comunica, infine, che, a nome del suo Gruppo, chiederà al Governo – nella Commissione di merito – di ritirare il provvedimento d'urgenza, affinché la materia venga disciplinata con una iniziativa di legge ordinaria.

Il relatore BOSCETTO, alla luce del dibattito svoltosi, riformula il proprio parere, proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, invitando, tuttavia, la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il decreto-legge contenga disposizioni la cui entrata in vigore viene differita all'anno 2004, invitandola altresì a chiarire quale sia il regime applicabile nell'anno in corso in merito alla certificazione di compimento della pratica di cui all'articolo 1, comma 1, e a valutare la congruità della disposizione che impone tra i criteri di valutazione cui si deve attenere la Commissione di esame la «dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione» di cui all'articolo 1-bis, comma 9, lettera e) del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FALCIER, dopo aver richiamato la propria relazione sul decreto-legge n. 143, svolta in occasione dell'espressione del parere sui presupposti di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Propone inoltre alla Sottocommissione di invitare la Commissione di merito a valutare la non estraneità all'oggetto del decreto-legge delle disposizioni proposte dagli emendamenti 4.0.1 che dispone in materia di organi di giurisdizione tributaria, 5.0.35 e 5.0.36, che dettano novelle alla legge sulla dirigenza pubblica, nonché dell'emendamento 5.0.37, che dispone in materia di aggiornamento dei dipendenti degli uffici finanziari, anche in considerazione del messaggio del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002, con il quale è stato rinviato alla Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, nel quale il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali, invitando il Governo e le Camere, e segnatamente le Commissioni sia in sede primaria che consultiva, ad una rigorosa vigilanza in tal senso.

Propone, infine, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo sull'emendamento 2.2 e sugli emendamenti all'articolo 3. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1296, rinviato nella seduta dell' 11 giugno 2003.

Il relatore BOSCETTO riferisce sull'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) nonché su tutti gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo. Propone, inoltre, di rinviare l'esame dei restanti emendamenti riferiti ai successivi articoli.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo, con il quale viene ratificato l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Croazia dall'altra, ricordando che la Croazia è uno dei paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea; segnala che l'Accordo è finalizzato principalmente al consolidamento dei legami tra le parti e che esso sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad integrare la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa. Propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Relatore.

Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FALCIER ricorda che lo schema di regolamento all'esame provvede alla riforma degli istituti a carattere atipico, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997. Dopo aver segnalato che si tratta di un regolamento di delegificazione, come previsto dalla legge

n. 59, con il quale i richiamati istituti sono riformati, confluendo in due enti nazionali aventi ciascuno personalità giuridica di diritto pubblico, rileva che la disciplina dettata attiene alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», «norme generali sull'istruzione», nonché «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere g), n) ed m). Pertanto, l'esercizio della potestà regolamentare statale così realizzato appare compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze normative.

Dopo aver illustrato il contenuto del regolamento propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive sullo schema in titolo.

La Sottocommissione consente.

(1198) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1178) GIOVANNELLI ed altri. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(1552) TURRONI. – *Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi*

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo condizionato e con osservazioni, in parte non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore STIFFONI, dopo aver illustrato il disegno di legge n. 1198, assunto come testo base dalla Commissione di merito, propone alla Sottocommissione di esprimere, su di esso, parere non ostantivo. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge n. 1198, proponendo di esprimere parere non ostantivo sull'emendamento 5.1, a condizione che vengano soppresse dal comma 4 le parole «o provveda negativamente», prefigurandosi altrimenti un'indebita compressione delle competenze regionali, e segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare il medesimo comma 4 nel senso di attribuire la titolarità del potere sostitutivo ivi previsto al Governo nella sua collegialità e non a un singolo Ministro, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione. Propone, infine, di esprimere parere non ostantivo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) *EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(748) *TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(883) *DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(897) *PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Parere su ulteriori emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1973, assunto come testo base dalla Commissione di merito, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

73^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1480) Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001: parere di nulla osta con osservazioni;

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2099) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2293) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2296) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

218^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando che la Commissione ha già reso parere sugli emendamenti 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2.

Il relatore MARINO soffermandosi sull'emendamento 6.15, osserva che esso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le unità operative territoriali dipendenti dai centri operativi antincendi boschivi esistono già dal 1975 ed operano con gli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli del Ministero delle politiche agricole e forestali per le finalità connesse alla lotta agli incendi boschivi e alle emergenze di protezione civile.

Precisa che l'emendamento in esame non ha quindi effetti finanziari, in quanto introduce una mera modifica formale al fine di sanare una lacuna legislativa contenuta nell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2002, n. 353 ivi richiamato. Tale norma, infatti, fa riferimento nel te-

sto ai soli centri operativi antincendio boschivi e non anche alle strutture territoriali dipendenti dagli stessi centri i quali, mai abrogati, continuano ad operare sulla base delle apposite autorizzazioni di spesa previste nel bilancio annuale dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI invita, quindi, il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 4.17, 4.18, 4.15, 4.16, 5.8, 5.7, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.16, 3.5, 3.8, 3.10, 2.23, 4.14, 5.5, 6.6 (limitatamente al comma 6), 6.12 (limitatamente al comma 6), 6.4, 6.10, 6.13, 4.9, 4.21, 4.20, 4.29, 4.6, 4.12, 4.8, 4.26, 4.4, 4.42, 4.31 e 4.32, in quanto ritenuti suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si pronuncia, altresì, in senso contrario sugli emendamenti 4.22 e 4.23, in quanto la quantificazione degli oneri ivi indicata non appare – a suo avviso – congrua; e sull'emendamento 4.2, in quanto mancante della quantificazione dei relativi oneri. Analogamente, formula avviso contrario sull'emendamento 4.3, rilevando che la copertura ivi prevista ha durata solo triennale, mentre l'onere presenta carattere permanente e che, comunque, sul Fondo speciale ivi richiamato non sussistono sufficienti risorse.

Per quanto concerne gli emendamenti 6.6 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.12 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.3 e 6.11, esprime avviso favorevole, a condizione che nel testo, allorquando si fa riferimento alla riduzione di posti nel ruolo direttivo dei funzionari per compensare l'istituzione dei nuovi posti di livello dirigenziale provinciale, venga specificato che ci si riferisce alle piante organiche di fatto e non semplicemente a quelle di diritto. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 4.17, il presidente AZZOLLINI ritiene che la Sottocommissione debba esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la suddetta proposta prevede che l'attribuzione della gestione delle riserve naturali agli Enti parco avvenga prima del trasferimento delle necessarie risorse strumentali, con ciò creando un evidente aggravio di oneri a carico di tali enti. Ricorda, al riguardo, che il testo originario del comma 4 dell'articolo 4 prevede invece che l'attribuzione delle nuove competenze ed il trasferimento delle risorse debbano avvenire contemporaneamente, proprio al fine di evitare il suddetto squilibrio finanziario.

Per quanto concerne gli emendamenti 6.6 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.12 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.3 e 6.11, si associa alla proposta del Governo, ritenendo opportuno che, per ragioni di coerenza, la condizione venga formulata in termini analoghi a quelli già utilizzati nel rendere il parere sul testo.

Il senatore FERRARA, relativamente agli emendamenti 4.21, 4.20 e 4.29, rileva che essi, concedendo al personale del Corpo forestale dello Stato la possibilità di transitare nei Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, sono suscettibili di addossare agli enti territoriali ulteriori oneri in relazione al suddetto personale.

Il senatore MORANDO osserva che, sulla base dei suddetti emendamenti, le unità di personale del Corpo forestale che transitano dallo Stato alle regioni e alle province autonome possono essere rimpiazzate, con l'effetto di lasciare invariato l'onere a carico dello Stato e di aumentare quelli a carico degli enti territoriali. Rispetto agli emendamenti 6.6 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.12 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.3 e 6.11, ritiene anch'egli opportuno precisare esplicitamente che i posti da ridurre, ai fini dell'invarianza finanziaria, siano considerati con riferimento alle piante organiche di fatto e non di diritto.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle posizioni emerse nel dibattito, propone infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.18, 4.15, 4.16, 5.8, 5.7, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.16, 3.5, 3.8, 3.10, 2.23, 4.14, 5.5, 6.6 (limitatamente al comma 6), 6.12 (limitatamente al comma 6), 6.4, 6.10, 6.13, 4.22, 4.23, 4.9, 4.21, 4.20, 4.29, 4.6, 4.12, 4.8, 4.26, 4.4, 4.42, 4.31, 4.32, 4.2 e 4.3. La Commissione esprime inoltre un parere non ostativo sugli emendamenti 6.6 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.12 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.3 e 6.11 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento all'ultimo periodo dei rispettivi commi 5, dopo le parole: «dei funzionari,», delle seguenti: «con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio,». La Commissione esprime infine un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.».

La Sottocommissione, quindi, approva la proposta del Presidente.

Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica e rilievi)

Il relatore NOCCO, riferendo, per quanto di competenza, sullo schema di regolamento in titolo, segnala che nel parere del Consiglio di Stato allegato al provvedimento, reso il 7 aprile 2003, si rileva l'opportunità di inserire nello schema una disposizione con la quale si dia atto del venir meno, contestualmente all'istituzione dell'Ispettorato generale, della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche la quale, stando alla relazione che accompagna lo schema, sulla base della norma-

tiva vigente costituisce l'unità dirigenziale generale nel cui esercizio rientrano i servizi del Corpo forestale dello Stato.

Rileva, inoltre, la necessità di valutare, tenuto conto che è *in itinere* un disegno di legge di riordino del Corpo forestale dello Stato (Atto Senato n. 1973 e connessi), se l'elenco delle funzioni di cui all'articolo 3 costituisca una mera ricognizione sistematica dell'assetto già previsto dalla legislazione vigente ovvero se esso non individui anche nuove funzioni, eventualmente suscettibili di determinare effetti finanziari. Osserva, infine, che l'articolo 2, ai commi 5 e 6, prevede che gli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, e gli uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale siano rispettivamente individuati con provvedimenti del Ministro e del Capo del Corpo forestale dello Stato, «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente». Occorre valutare, al riguardo, se la suddetta formulazione sia idonea ad assicurare la non onerosità dello schema in titolo.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore circa l'opportunità di sopprimere la Direzione generale contestualmente all'istituzione dell'Ispettorato generale. Precisa, quindi, che l'elenco di funzioni di cui all'articolo 3 è meramente ricognitivo, mentre ritiene che la clausola di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, sia idonea ad assicurare la non onerosità dello schema in esame, purché le dotazioni organiche cui si fa riferimento siano quelle di fatto e non di diritto.

Il senatore MORANDO si associa ai rilievi del relatore, osservando altresì l'opportunità che l'istituzione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato tenga conto del complessivo riassetto del settore disposto dal disegno di legge n. 1973 attualmente all'esame del Senato, al fine di evitare incongruenze e disomogeneità di carattere normativo.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni testé svolte, propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che:

1. contestualmente all'istituzione dell'Ispettorato generale, venga espressamente soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche;
2. l'elenco delle funzioni di cui all'articolo 3 abbia mero valore ricognitivo e non individui anche nuove funzioni;
3. l'articolo 2, ai commi 5 e 6, faccia riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio;
4. l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato tenga comunque conto del complessivo riordino del Corpo operato dai provvedimenti legislativi attualmente all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 1973 e connessi).».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, rilevando che occorre valutare se possano determinarsi nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato per le spese di interpretariato e di traduzione indicate nell'articolo 12 del Protocollo n. 5, nell'ipotesi in cui tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi, ribadisce che, pressoché nella totalità dei casi, le funzioni di interpretariato e di traduzione previste dall'articolo 12 del Protocollo n. 5 sono svolte dagli stessi funzionari statali che partecipano alle riunioni e non sono, pertanto, correlate a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che dal dibattito è emerso che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 12 del Protocollo n. 5 vengono svolte dai funzionari delle Amministrazioni competenti che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri; considerato, tuttavia, che il medesimo articolo prevede anche l'eventualità che, ove tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato, gli oneri connessi siano posti a carico delle parti richiedenti; per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo osservando l'opportunità di precisare nel testo normativo e nella relazione tecnica anche i profili inerenti alla suddetta fattispecie, sia per quanto attiene agli aspetti della quantificazione che a quelli della copertura.».

(1606-14-B) Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CICCANTI, riferendo, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, osserva che, in considerazione delle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 2 durante l'esame presso la Camera dei deputati, occorre acquisire conferma della congruità della clausola di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la clausola di copertura indicata nell'articolo 2, comma 3, sia congrua, in quanto gli oneri derivanti dal provvedimento appaiono di modesta entità.

Il senatore MORANDO sottolinea che il provvedimento potrebbe comportare minori entrate fiscali per lo Stato in misura rilevante, sia in quanto l'agevolazione fiscale oggetto del provvedimento riguarda l'esenzione dal pagamento dell'ICI, un'imposta di notevole ammontare, sia in quanto gli oratori cui l'agevolazione stessa si riferisce sono, in genere, presenti in ogni comune. Preannuncia, pertanto, la sua astensione in sede di votazione.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni del senatore Morando, precisa che gli edifici che ospitano gli oratori, normalmente, sono già esenti dal pagamento dell'ICI, per cui l'impatto del provvedimento in termini di minor gettito fiscale risulta assai contenuto.

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, esprime, quindi, parere non ostativo.

(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori

(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori

(1450) DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA segnala che si tratta del testo unificato dei disegni di legge concernenti interventi per lo sviluppo delle isole minori, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, osserva che l'articolo 10 istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori con una dotazione finanziaria di risorse di conto capitale per il finanziamento delle iniziative previste al comma 3 dell'articolo 1; occorre, pertanto, prendere in esame la natura di tali interventi (con particolare riferimento alla lettera e), numero 2) del comma 3 in questione) al fine di valutare la congruità della copertura di conto capitale.

Segnala altresì che occorre valutare la compatibilità tra le clausole di assenza degli oneri, di cui al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2, e le disposizioni recanti, rispettivamente, l'istituzione di un nuovo ufficio presso il Ministero dell'interno incaricato della tenuta dell'Elenco funzionale delle isole minori italiane (articolo 1, comma 1), non-

ché l'istituzione del Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 2, comma 1). Per quanto attiene alle intese istituzionali di programma, di cui al comma 1 dell'articolo 3, segnala che occorre acquisire chiarimenti in merito alle risorse finanziarie con cui si intende provvedere all'attuazione delle stesse.

In merito all'articolo 4, rileva che occorre precisare se gli interventi di cui al comma 1 si intendono finanziati mediante il Fondo di cui all'articolo 10, oppure se si tratti di interventi aggiuntivi. In tale ultimo caso, occorre acquisire indicazioni in merito ai mezzi con cui farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 5 segnala che la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato sembra incompatibile con la previsione di istituire un presidio di protezione civile qualora nel territorio delle isole minori ricorrano condizioni di rischio di catastrofi naturali; la norma sembra, infatti, suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala altresì che occorre, valutare gli effetti finanziari della facoltà di istituire, presso il comune, un organismo consultivo di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Segnala, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari del comma 1 dell'articolo 7, in particolare sul patrimonio dello Stato in quanto si tratta del trasferimento a titolo gratuito dei beni demaniali e patrimoniali, già destinati a funzioni di difesa nazionali presenti nel territorio delle isole minori, ai comuni sul cui territorio i beni stessi insistono; dell'articolo 10, comma 3, limitatamente alla parte che prevede che il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari, potendo, inoltre, tale destinazione, a causa della durata ventennale, costituire un irrigidimento del bilancio dello Stato; dell'articolo 12, nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 11, che sembrano determinare un aumento del debito pubblico, secondo i criteri indicati dall'Eurostat, in quanto prefigurano l'emissione di prestiti obbligazionari da parte dei comuni garantiti dalla Cassa depositi e prestiti.

In merito all'articolo 8, osserva che il riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non sembra tener conto del fatto che le risorse ivi indicate dovrebbero essere state già ripartite. Infine, con riferimento all'articolo 9, osserva la necessità di stabilire che la data della Conferenza sullo sviluppo delle isole minori venga fissata entro il 2003, posto che l'autorizzazione di spesa del comma 5 è limitata all'anno 2003.

Con riferimento agli emendamenti, rileva che occorre valutare gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure di cui alle proposte 1.22, 1.30, 5.1 e 10.2, al fine di verificare la congruità della relativa copertura di conto capitale a valere sul Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori di cui all'articolo 10, tenuto conto dell'effettiva natura delle spese e del carattere permanente delle stesse.

Segnala, poi, l'emendamento 2.1, che sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto istituisce un nuovo Comitato di coordinamento per le isole minori, eliminando nel contempo la clausola di invarianza finanziaria prevista nel testo dell'articolo 2.

In relazione all'emendamento 3.1, rileva che occorre acquisire chiarimenti in merito alle risorse finanziarie con cui si intende provvedere all'attuazione dell'accordo di programma ivi previsto.

Segnala, quindi, l'emendamento 3.0.1, da cui potrebbero derivare minori entrate per lo Stato, in relazione alle esenzioni e agevolazioni fiscali, ivi previste, a favore delle persone fisiche e delle società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni nelle piccole isole. Fa presente, infatti, che sull'accantonamento di parte corrente del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamato ai fini della copertura, non sussistono risorse disponibili, e che la copertura è disposta solo per il triennio 2003-2005, mentre le minori entrate sembrano avere carattere permanente. Analogamente, segnala l'emendamento 3.0.2, che introduce una serie di incentivi a favore dei medesimi soggetti di cui sopra, da cui sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, privi di elementi di quantificazione e della relativa copertura.

Con riferimento agli emendamenti 5.4 e 12.0.1, fa presente che le misure ivi previste sembrano introdurre nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti. Rileva, quindi, la necessità di valutare gli effetti finanziari sul patrimonio dello Stato derivanti dall'emendamento 7.6, che estende agli immobili di pertinenza del Ministero della giustizia e già adibiti a strutture penitenziarie la possibilità di trasferimento a titolo gratuito ai comuni delle isole minori, sul cui territorio i beni stessi si trovano.

Richiama, poi, l'attenzione sull'emendamento 12.0.2, che sembra comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attribuisce ai Comuni delle isole minori nuovi compiti per la gestione delle riserve naturali ivi esistenti, senza prevedere un contestuale trasferimento delle necessarie risorse. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Il senatore MORANDO chiede al Governo che, in occasione della replica, siano forniti idonei chiarimenti sulle questioni poste dal relatore, con particolare riferimento alle modalità di garanzia dei prestiti obbligazionari emessi dai comuni delle isole minori di cui agli articoli 12 e 11, commi 1 e 4.

La Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

(1660) MANFREDI ed altri – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera c), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO, riferendo, per quanto di competenza, sull'emendamento 1.1 al disegno di legge in titolo, fa presente che esso aggiunge, all'ampliamento dei componenti del Comitato del Museo, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale Polizia di Stato e dell'Associazione nazionale Carabinieri. Ricordando che la Commissione, sul testo, ha già espresso parere non ostativo nel presupposto che l'ampliamento del numero dei componenti del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 277 del 1957, non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ritiene necessario valutare se il nuovo ampliamento non sia comunque suscettibile di determinare ulteriori oneri.

Il sottosegretario VEGAS si rimette all'avviso della Sottocommissione.

La Sottocommissione, su proposta del Presidente, esprime, quindi, parere non ostativo sull'emendamento in titolo.

(396) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI, riferendo, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, fa presente che sullo stesso la Commissione ha già espresso parere di nulla osta con alcune condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 23 gennaio scorso. Poiché il disegno di legge in esame, che è stato riassegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, non è stato modificato, ritiene necessario valutare se esprimere un nuovo parere di identico tenore.

Il sottosegretario VEGAS, esprime avviso conforme a quello del relatore.

Il Presidente propone, quindi, di confermare il parere già espresso in precedenza sul medesimo provvedimento, conferendo mandato al relatore a formulare il parere suddetto nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a) che all'articolo 2 venga aggiunto infine il seguente comma: "2-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.800 euro a decor-

rere dall'anno 2003."; b) che all'articolo 3 venga aggiunto infine il seguente comma: "2-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 39.000 euro per l'anno 2003 e di 35.000 euro a decorrere dall'anno 2004."; c) che venga aggiunto infine il seguente articolo: "Art. 4-bis. 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, pari a 70.800 euro per l'anno 2003 ed a 66.800 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

45^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2297) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2298) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(2384) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

*(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le
Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dal-
l'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29
ottobre 2001: parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2003

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).
- GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).
- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza (2383).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606-14-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri con un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

XI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII*, n. 13).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).

- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense (2354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo dicastero.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331» (n. 242).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- **CONTESTABILE** ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (980).
 - **MANFREDI** ed altri. – Modifica dell'articolo 4, comma primo, lettera *c*), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della liberazione (1660).
 - **NIEDDU** ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A. (2343).

IV. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

V. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (2343).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883)
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale del Corpo forestale dello Stato (n. 236).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2002 (2355).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003 (2356).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MUGNAI. – Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate (2284).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (2384).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).

- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).

- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660). (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2003*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

IV. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore del TG3.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 14,30

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 13,50

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del dottor Massimo Gentili.

Audizione del dottor Mario Agliata.

Audizione del dottor Francesco Righetti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 9 luglio 2003, ore 13,30

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore
pro tempore del SISMI.
